

Fondazione Luca Pacioli



Principi Contabili Internazionali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (IAS 16)

Documento n. 17 del 20 settembre 2006

STUDI IAS

Avvertenza

I principi contabili nazionali sono emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 “*I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*”;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore. Tali principi vengono indicati nel documento con l'acronimo PC.

★ ★ ★ ★ ★

I principi contabili internazionali adottati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) comprendono:

- gli *International Financial Reporting Standard* (IFRS) e gli *International Accounting Standard* (IAS);
- le interpretazioni originate dall'*International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC) o dal precedente *Standing Interpretation Committee* (SIC).

E' opportuno precisare che:

- la sigla IFRS identifica i principi contabili internazionali adottati a partire dal 1° aprile 2001;
- la sigla IAS identifica i principi contabili internazionali adottati prima del 1° aprile 2001. In caso di revisione di tali principi, permane la denominazione IAS e la precedente numerazione.

Si ricorda che i principi contabili internazionali hanno valenza giuridica nell'ambito dell'ordinamento nazionale solo nel testo approvato dalla Commissione Europea mediante apposito Regolamento. La procedura di omologazione dei principi contabili internazionali nell'Unione Europea trae origine dall'art. 3, par. 1, del Regolamento (Ce) n. 1606/02.

INDICE

DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE	Pag.	3
1. Norme civilistiche	“	4
2. Il principio contabile nazionale n. 16	“	6
2.1. <i>Definizione</i>	“	6
2.2. <i>Presupposti per la rilevazione in bilancio</i>	“	6
2.3. <i>Classificazione in bilancio</i>	“	7
2.4. <i>Rilevazione iniziale</i>	“	8
2.4.1. Costo d'acquisto	“	8
2.4.2. Costo di produzione	“	9
2.4.3. Permuta	“	11
2.4.4. Acquisizione a titolo gratuito	“	11
2.4.5. Acquisizione in condizioni speciali d'impresa	“	11
2.5. <i>Costi successivi all'acquisizione</i>	“	12
2.6. <i>Trattamento degli oneri finanziari</i>	“	13
2.7. <i>Contributi in conto capitale</i>	“	13
2.8. <i>Immobilizzazioni detenute a scopo di investimento</i>	“	16
2.9. <i>Valutazioni successive alla rilevazione iniziale</i>	“	16
2.9.1. <i>Ammortamento</i>	“	17
2.9.1.1. <i>Valore ammortizzabile</i>	“	18
2.9.1.2. <i>Periodo di ammortamento (vita utile)</i>	“	18
2.9.1.3. <i>Criteri di ammortamento</i>	“	18
2.9.2. <i>Rivalutazioni</i>	“	19
2.9.3. <i>Svalutazioni per perdite durevoli di valore</i>	“	20
2.10. <i>Cessione ed eliminazione</i>	“	23
2.11. <i>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i>	“	24
2.12. <i>Informazioni da fornire in nota integrativa</i>	“	25
 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	 “	 27
3. Il principio contabile internazionale IAS 16	“	28
3.1. <i>Definizione</i>	“	28
3.2. <i>Presupposti per la rilevazione in bilancio</i>	“	29
3.3. <i>Classificazione in bilancio</i>	“	30
3.4. <i>Rilevazione iniziale</i>	“	32
3.4.1. Costo d'acquisto	“	32
3.4.2. Costo di produzione	“	34
3.4.3. Permuta	“	35
3.4.4. Acquisizioni a titolo gratuito	“	37
3.5. <i>Costi successivi all'acquisizione</i>	“	38
3.6. <i>Trattamento degli oneri finanziari</i>	“	40
3.7. <i>Contributi in conto capitale</i>	“	42
3.8. <i>Immobilizzazioni detenute a scopo di investimento</i>	“	43

3.9. Valutazioni successive alla rilevazione iniziale	Pag. 45
3.9.1. Modello del costo	“ 46
3.9.2. Modello della rideterminazione del valore	“ 47
3.9.2.1. Fair value (valore equo) di un elemento di “immobili, impianti e macchinari”	“ 47
3.9.2.2. Frequenza e simultaneità della rideterminazione	“ 48
3.9.2.3. Effetti contabili della rideterminazione	“ 49
3.9.3. Ammortamento	“ 57
3.9.3.1. Valore ammortizzabile	“ 57
3.9.3.2. Periodo di ammortamento (vita utile)	“ 58
3.9.3.3. Inizio e cessazione dell'ammortamento	“ 59
3.9.3.4. Criteri di ammortamento	“ 60
3.9.3.5. Ammortamento di “immobili, impianti e macchinari” rivalutati secondo il modello della rideterminazione del valore	“ 63
3.9.3.6. Ammortamento di parti significative di un elemento di “immobili, impianti e macchinari”	“ 63
3.9.3.7. Ammortamento di terreni ed edifici	“ 64
3.9.4. Svalutazioni per perdite di valore	“ 65
3.9.4.1. Determinazione del valore recuperabile	“ 68
3.9.4.2. Rilevazione contabile di una perdita per riduzione di valore	“ 72
3.9.4.3. Ripristino di una perdita per riduzione di valore	“ 74
3.9.4.4. Modello della rideterminazione del valore (fair value) e perdita per riduzione di valore	“ 77
3.10. Eliminazione contabile	“ 80
3.11. Attività non correnti possedute per la vendita	“ 82
3.12. Informazioni da fornire nelle note esplicative	“ 83
DIFFERENZE TRA DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	“ 86
REGIME DI DISTRIBUIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DELLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLO IAS 16	“ 98
<i>Appendice – Estratti di bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS</i>	“ 103
<i>Bibliografia</i>	“ 110
<i>Pubblicazioni della Fondazione Luca Pacioli in tema di principi contabili internazionali (IAS/IFRS)</i>	“ 111

Premessa

Già nel 2004 la Fondazione Luca Pacioli aveva pubblicato uno studio sulle immobilizzazioni materiali (documento n. 24 dell'11 novembre 2004, "Immobilizzazioni materiali").

Con il presente documento si ripropone lo studio con gli aggiornamenti resi necessari da:

- la nuova formulazione del principio contabile nazionale n. 16 "Le immobilizzazioni materiali" nella versione del 13 luglio 2005 (rivisto a seguito dell'emanazione dell'OIC 1 "I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio");
- la nuova versione dello IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari" omologata tramite i Regolamenti Ce n. 1725 del 29 settembre 2003, nn. 2236 e 2238 del 29 dicembre 2004 e n. 211 del 4 febbraio 2005.

★ ★ ★

Lo studio analizza le differenze tra la disciplina contabile nazionale (codice civile e principi contabili nazionali) e i principi contabili internazionali in materia di rilevazione contabile delle immobilizzazioni materiali.

La contabilizzazione e la rilevazione in bilancio di tali elementi è disciplinata a livello nazionale sia dalle norme del codice civile sia dal principio contabile nazionale n. 16. A livello di principi contabili internazionali, il documento di riferimento è lo IAS 16.

Essendo direttamente attinente al trattamento da adottare per le immobilizzazioni materiali, il principio contabile nazionale n. 16 prende in considerazione anche: (a) gli oneri finanziari; (b) i contributi in conto capitale; (c) le immobilizzazioni detenute a scopo di investimento. Tali aspetti sono disciplinati invece in specifici principi contabili internazionali: rispettivamente nello IAS 23 "Oneri finanziari", IAS 20 "Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica" e IAS 40 "Investimenti immobiliari".

Per un immediato raffronto con la disciplina nazionale circa il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali, lo studio fornisce informazioni anche su questi ultimi principi contabili internazionali, almeno per i profili attinenti a tale tipologia di beni. Una loro illustrazione più completa costituirà oggetto di appositi studi.

L'esame condotto permette di individuare non poche differenze tra la disciplina contabile nazionale ed i principi contabili internazionali: alla base di tali divergenze vi sono due impostazioni differenti, che presuppongono a loro volta due finalità del bilancio estremamente lontane tra di loro¹.

Si segnala da subito che talune difformità sovvertono principi che hanno rappresentato finora punti fermi della disciplina contabile nazionale. Basti pensare, ad esempio, alla possibilità di valutare le immobilizzazioni, abbandonando il criterio del costo e procedendo alla sistematica rideterminazione del loro valore (la rivalutazione dei beni è consentita in Italia soltanto in applicazione di leggi speciali).

¹ Per maggiori dettagli si veda Fondazione Luca Pacioli, *Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio (Framework IASB). Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS*, documento n. 11 del 27 maggio 2003.

L'ampiezza e la complessità degli argomenti trattati rendono il documento particolarmente corposo. Per facilitarne la lettura, l'esposizione è stata accompagnata da numerosi esempi numerici, scritture contabili, estratti di bilanci e da una scheda di sintesi delle differenze.

Si analizza inoltre la disciplina contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005, relativa al regime di distribuibilità e di disponibilità delle riserve di patrimonio netto derivanti dall'applicazione dello IAS 16.

Il documento è rivolto:

- alle società che, per obbligo o per esercizio della facoltà, applicano i principi contabili internazionali a partire dal 1° gennaio 2005 ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005²;*
- alle società che non applicano i principi contabili internazionali ai sensi del suddetto decreto. Tali società continuano ad adottare la disciplina contabile nazionale (codice civile e principi contabili nazionali). Si ricorda che in un prossimo futuro tale disciplina è destinata ad essere modificata, con l'obiettivo di renderla più aderente ai principi contabili internazionali.*

In appendice al documento sono presentate le informazioni relative alle immobilizzazioni materiali contenute nei bilanci consolidati al 31 dicembre 2005 del gruppo ENI e del gruppo FINMECCANICA, redatti in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

² Per ulteriori approfondimenti sulle società italiane che, a partire dal 1° gennaio 2005, applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione dei loro bilanci, si veda Fondazione Luca Pacioli, "L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia" documento n. 23 del 25 luglio 2005.

DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE

*Disciplina applicabile alle società che non adottano
i principi contabili internazionali ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005*

1. Norme civilistiche

Le norme del codice civile che riguardano le immobilizzazioni materiali sono:

- l'art. 2424, cod. civ. (*Contenuto dello stato patrimoniale*);
- l'art. 2424-bis, cod. civ. (*Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale*);
- l'art. 2425, cod. civ. (*Contenuto del conto economico*);
- l'art. 2426, cod. civ., nn. 1, 2, 3 e 8-bis (*Criteri di valutazione*);
- l'art. 2427, cod. civ. (*Contenuto della nota integrativa*).

L'art. 2424-bis cod. civ., comma 1, prevede che: “*Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*”. Nell'ambito dell'attivo patrimoniale la distinzione tra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è basata, in prima approssimazione, sul criterio della destinazione economica dei beni³.

Per l'esposizione in bilancio, l'art. 2424, cod. civ. propone il seguente schema di classificazione delle immobilizzazioni materiali alla voce B.II “*Immobilizzazioni materiali*” dello stato patrimoniale:

- 1) Terreni e fabbricati;
- 2) Impianti e macchinari;
- 3) Attrezzature industriali e commerciali;
- 4) Altri beni;
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti.

In merito ai criteri di valutazione l'art. 2426, cod. civ. regola i seguenti aspetti relativi alle immobilizzazioni materiali: a) rilevazione iniziale; b) ammortamento; c) perdita durevole di valore; d) contabilizzazione in valuta.

a) Rilevazione iniziale (art. 2426, n. 1, cod. civ.):

“Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”.

b) Criteri di ammortamento (art. 2426, n. 2, cod. civ.):

“Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti usati devono essere illustrate e motivate nella nota integrativa”.

Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali devono essere iscritti tra i “*Costi della produzione*” del conto economico alla voce B. 10 b “*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali*” (art. 2425 cod. civ.).

³ Per maggiori dettagli si veda: Fondazione Luca Pacioli, “*La composizione di un bilancio IAS*”, documento n. 19 del 6 novembre 2003.

c) Perdite durevoli di valore (art. 2426, n. 3, cod. civ.):

“L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 (cfr. punti a) e b)) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata...”.

Le perdite durevoli di valore devono essere rilevate nel conto economico:

- alla voce B. 10 c) *“Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”*;
- alla voce E. 21 *“Oneri straordinari”*, se la svalutazione per perdite durevoli di valore è conseguente ad eventi straordinari (situazione meno ricorrente).

Il ripristino di valore di un’attività precedentemente svalutata per perdite durevole di valore deve essere rilevato nel conto economico:

- alla voce A. 5 *“Altre ricavi e proventi”*;
- alla voce E. 20 *“Proventi straordinari”*, se la svalutazione per perdite durevoli di valore è conseguente ad eventi straordinari.

d) Contabilizzazione di immobilizzazioni in valuta (art. 2426, n. 8-bis, cod. civ.):

“ ... Le immobilizzazioni materiali ... rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”.

Per quanto riguarda le informazioni da fornire in nota integrativa, l’art. 2427 cod. civ. stabilisce l’obbligo di fornire le seguenti indicazioni:

1) *I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;*

2) *I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni avvenute nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;*

.....

3-bis) *la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ... , facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile vita utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio;*

.....

8) *L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale distintamente per ogni voce”*.

2. Il principio contabile nazionale n. 16

Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali è oggetto di approfondimento nel principio contabile nazionale n. 16, “*Le immobilizzazioni materiali*”, approvato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nella versione del 13 luglio 2005. Il documento si occupa di definire le regole contabili relative alla rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali.

Si sottolinea che, a seguito della riforma del diritto societario e dell’eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio d’esercizio, i principi contabili nazionali si fondano su valutazioni di tipo esclusivamente economico-aziendale. Pertanto, la predisposizione del bilancio d’esercizio non può essere influenzata dalle disposizioni tributarie.

2.1. Definizione

Il principio contabile nazionale n. 16 definisce le immobilizzazioni materiali come beni di uso durevole che costituiscono parte dell’organizzazione permanente delle imprese. Tali beni sono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono quindi destinati né alla vendita né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti dell’impresa **(PC 16, A.I)**.

2.2. Presupposti per la rilevazione in bilancio

La rilevazione in bilancio di un’immobilizzazione materiale come attività avviene al trasferimento della proprietà del bene. Il principio contabile nazionale n. 16 afferma infatti che “*il trasferimento del titolo di proprietà determina l’inclusione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali nei relativi conti, in quanto con tale passaggio vengono trasferiti i rischi e i benefici relativi a tali beni*” ⁴.

Tuttavia, in alcuni casi particolari, la rilevazione di un bene tra le immobilizzazioni materiali può essere effettuata anche in mancanza del trasferimento della proprietà. In questi casi, trova applicazione il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica dell’operazione.

Si pensi, ad esempio, al patto di riservato dominio nella vendita a rate: la proprietà della cosa venduta si trasferisce solo con il pagamento integrale del prezzo, mentre i rischi connessi al bene si trasferiscono con la consegna del bene. In questo caso, il bene è rilevato in bilancio al momento del trasferimento dei rischi (ovvero alla sua consegna) e non al passaggio della proprietà giuridica.

Al contrario, per espressa disposizione di legge, i beni oggetto di un contratto di locazione finanziaria (*leasing finanziario*) sono rilevati nell’attivo del bilancio del concedente (o locatore), quale proprietario giuridico dei beni, e non del soggetto utilizzatore (o locatario) che usufruisce dei benefici e sopporta i rischi derivanti dall’utilizzo dei beni locati. In questo caso non trova applicazione il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica dell’operazione.

⁴ Cfr. **PC 16, A.II**.

Tuttavia, sebbene il valore dei beni locati non è rilevato nello stato patrimoniale dell'utilizzatore, nella nota integrativa deve essere fornita un'adeguata informazione per tale operazione (art. 2427, n. 22 cod. civ.)⁵.

2.3. Classificazione in bilancio

Nell'attivo dello stato patrimoniale, i valori delle immobilizzazioni materiali sono iscritti alla voce B.II "Immobilizzazioni materiali", coerentemente allo schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 cod. civ), secondo la seguente distinzione:

B. II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Nello schema che segue sono indicate le tipologie di beni da comprendere nella classificazione proposta dal codice civile, secondo quanto stabilito dal principio contabile nazionale n. 16.

Codice civile	Principio contabile nazionale n. 16, par. C.II
Terreni e fabbricati ⁶ (Voce B.II.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Terreni (fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine...); • Fabbricati civili (immobili destinati ad uso civile, alberghiero turistico, termale, sportivo, balneare, asili nido, collegi... e gli edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie); • Fabbricati industriali (oleodotti, silos, officine, uffici, negozi...ed altre opere murarie); • Costruzioni leggere (tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili).
Impianti e macchinario (Voce B.II.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti generici (impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione pompe, impianti di trasporto interno...); • Impianti specifici; • Altri impianti (forni e loro pertinenze); • Macchinario automatico e macchinario non automatico.
Attrezzature industriali e commerciali (Voce B.II.3)	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature (attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi...); • Attrezzatura varia (utensili).

(Segue)

⁵ Ai sensi dell'art. 2427, n. 22, cod. civ., nella nota integrativa dell'utilizzatore, devono essere indicate «le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi d'interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio».

⁶ Il principio contabile nazionale n. 16 conferma che i terreni possono essere esposti insieme ai fabbricati nello schema di stato patrimoniale, con la dizione "terreni e fabbricati".

Codice civile	Principio contabile nazionale n. 16, par. C.II
Altri beni (Voce B.II.4)	<ul style="list-style-type: none"> • Mobili (mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio...); • Macchine d'ufficio (macchine ordinarie d'ufficio...); • Automezzi (autovetture, autocarri...); • Migliorie a beni di terzi⁷; • Imballaggi da riutilizzare; • Beni gratuitamente devolvibili.
Immobilizzazioni in corso e acconti (Voce B.II.5)	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione; • Anticipi a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali

2.4. Rilevazione iniziale

Il codice civile, all'art. 2426, n. 1, prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte al costo di acquisto ovvero al costo di produzione. Il principio contabile nazionale n. 16, oltre ad integrare quanto stabilito dal codice in tema di costo di acquisto e di produzione, tratta anche della rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali in caso di permuta (anche parziale) e delle acquisizioni a titolo gratuito. Lo stesso principio rinvia invece a specifici documenti in merito alle acquisizioni di immobilizzazioni in condizioni speciali di impresa (fusioni, scissioni, ristrutturazioni, apporti, ecc.).

2.4.1. Costo d'acquisto

Il principio contabile nazionale n. 16 stabilisce che il valore originario di un'immobilizzazione materiale comprende il costo d'acquisto, gli oneri accessori e tutti gli altri oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata **(PC 16, D.II.a, 1)**.

Nello stesso principio contabile sono elencati una serie di costi accessori, da includere nel costo d'acquisto, suddivisi in base alla tipologia di immobilizzazione materiale **(PC 16, D.II.a, 3-4)**.

Tipologia di immobilizzazione materiale	Oneri accessori
Fabbricati	Spese notarili per la redazione dell'atto d'acquisto, tasse per la registrazione dell'atto, onorari per la progettazione dell'immobile, costi per opere di urbanizzazione, compensi di mediazione
Impianti e macchinari	Spese di progettazione, trasporti, dazi sull'importazione, spese di installazione, spese ed onorari di perizie e collaudi, spese di montaggio e posa in opera, spese di messa a punto
Mobili	Trasporto e dazi di importazione

⁷ E' importante rilevare che il principio contabile include le "migliorie a beni di terzi" tra le immobilizzazioni materiali, affermando che, a seconda della fattispecie, è tuttavia possibile classificarle anche tra le immobilizzazioni immateriali. In questo ultimo senso si esprime anche il principio contabile nazionale n. 24 "Le immobilizzazioni immateriali". La dottrina più diffusa colloca tale voce tra le immobilizzazioni immateriali, alla voce B.I.7 "Altre immobilizzazioni immateriali", in quanto le "migliorie a beni di terzi" sono degli oneri ad utilità pluriennale e non costi per l'acquisto di un bene materiale avente autonoma funzionalità economica.

Il costo d'acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto rilevato generalmente dal contratto o dalla fattura. L'imposta sul valore aggiunto, pagata al fornitore, non costituisce un elemento di costo ma un credito verso l'erario, salvo il caso di IVA indetraibile⁸.

Esempio 1 – Contabilizzazione al costo

Si supponga l'acquisto di un macchinario per € 100.000 + IVA 20% (Iva detraibile). La scrittura contabile del bene acquistato è la seguente:

Diversi	a	Debiti verso fornitori (D.7)	120.000
Macchinari (B.II.2)		100.000	
IVA (C.II.5)		20.000	

Nel caso in cui oggetto di acquisto sia “un'unità economico-tecnica”, come per esempio un assieme di beni, può accadere che il prezzo si riferisca all'intera unità presa nel suo complesso: in questo caso si pone il problema di determinare i valori delle singole immobilizzazioni che la compongono.

In tal caso, i valori delle singole immobilizzazioni devono essere determinati in base ai prezzi di mercato, tenendo conto dello stato delle immobilizzazioni acquisite rispetto allo stato delle immobilizzazioni equivalenti, i cui eventuali prezzi di mercato costituiscano parametro di riferimento.

La somma dei valori così ottenuti potrebbe però risultare superiore o inferiore al prezzo dell'intera unità economico-tecnica:

- se risulta superiore, si effettua una riduzione su base proporzionale, in modo che la somma dei valori delle singole immobilizzazioni sia pari al prezzo dell'intera unità⁹;
- se risulta inferiore, la differenza va in aumento proporzionale ai valori di mercato delle singole immobilizzazioni, poiché si tratta di un costo realmente sostenuto. Ciò è ammesso purché la trattativa sia avvenuta tra parti indipendenti e il valore sia recuperabile tramite l'uso **(PC 16, D.II.a, 5)**.

Tuttavia, il principio contabile non specifica i criteri per definire “l'unità economica-tecnica” né tantomeno le modalità con cui procedere alla “disaggregazione” dell'unità in singoli beni. A tal fine può essere utile l'indicazione, contenuta nel paragrafo D.XI.3 dello stesso principio contabile nazionale n. 16, secondo la quale è opportuno ammortizzare separatamente i componenti aventi una vita utile di durata inferiore rispetto al cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile.

2.4.2. Costo di produzione

Il codice civile stabilisce che il costo di produzione, oltre a comprendere tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il

⁸ La capitalizzazione del costo aggiuntivo sostenuto a causa di acquisti di immobilizzazioni materiali in regime di IVA indetraibile è consentita nei limiti in cui l'aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile tramite l'uso **(PC 16, D.II.a, 2)**.

⁹ Il valore originario delle immobilizzazioni non può eccedere infatti il costo complessivamente sostenuto.

bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi (art. 2426, n. 1, cod. civ.).

Qualora il bene venga prodotto dalla stessa impresa, il valore originario deve comprendere tutti quei costi relativi alla costruzione del bene, che l'impresa deve sostenere perché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.

Il principio contabile nazionale n. 16 distingue a seconda che l'impresa effettui:

- costruzioni in economia in maniera *continuativa*;
- costruzioni in economia in maniera *occasionale*.

Se l'attività di costruzione interna è effettuata in maniera continuativa, i cespiti costruiti in economia sono valutati al costo di fabbricazione, che include, oltre i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, spese di progettazione, costi di forniture esterne...), anche una quota parte delle spese generali di fabbricazione, secondo i medesimi criteri adottati per le rimanenze di magazzino.

Se, al contrario, l'attività di costruzione interna ha carattere occasionale, è accettabile escludere le spese generali di fabbricazione dal costo di produzione e, qualora esse siano incluse, la loro capitalizzazione deve essere limitata alle spese che vengono sostenute proprio in conseguenza della costruzione in economia e non deve comprendere i costi che si sarebbero sostenuti anche in assenza della costruzione **(PC 16, D.II.b, 2)**.

I costi di natura straordinaria (scioperi, incendi o altre calamità naturali) sostenuti durante la produzione dei cespiti non sono capitalizzabili, ma vanno addebitati al conto economico **(PC 16, D.II.b, 3)**.

In caso di costruzione interna dell'immobilizzazione, non ancora completata al termine dell'esercizio, i costi di produzione sostenuti sono rilevati nella voce B.II.5 "Immobilizzazioni in corso e acconti" dello stato patrimoniale, iscrivendo in contropartita la voce A.4 "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" del conto economico. Le immobilizzazioni in corso non possono essere ammortizzate prima del momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Immobilizzazioni in corso (SP, B. II 5)	a	Incrementi immob. lavori interni (CE, A.4)	
--	---	---	--

Questa procedura deve essere adottata dall'inizio del progetto fino a quando il bene non sia completato e reso disponibile per l'uso e, quindi, iscrivibile nel bilancio dell'impresa come immobilizzazione materiale. Pertanto, alla conclusione dei lavori, il saldo del conto "Immobilizzazioni in corso" è stornato con giroconto alle "Immobilizzazioni materiali", nell'apposita classe.

Immobilizzazioni materiali (SP, B. II)	a	Immobilizzazioni in corso (SP, B. II5)	
---	---	---	--

I beni costruiti in economia sono generalmente impianti speciali per i quali non esiste un mercato di riferimento. Nel caso in cui tali cespiti siano disponibili sul mercato, il principio contabile nazionale n. 16 prevede che l'iscrizione si effettui al minore tra costo e prezzo di mercato. Non possono pertanto capitalizzarsi costi eccedenti il valore al quale il bene avrebbe potuto essere acquistato sul mercato.

2.4.3. Permuta

Il principio contabile nazionale n. 16 opera una distinzione tra:

- permuta tra immobilizzazioni materiali che si sostanzia in un'operazione di acquisto-vendita.
In questo caso, sia il valore del bene ricevuto in permuta che quello del bene ceduto in permuta devono essere valutati sulla base dei rispettivi valori di mercato.
Il valore di mercato del bene ricevuto rappresenta il valore da iscrivere in bilancio. Il valore di mercato del bene ceduto in permuta rappresenta il valore con cui si determina l'utile o la perdita dell'operazione **(PC 16, D.II.c, 1)**;
- permuta tra immobilizzazioni materiali che costituisce un mezzo per procurarsi la disponibilità di un bene simile, cioè avente analoghe caratteristiche funzionali (rispetto al bene ceduto in permuta), senza l'obiettivo di conseguire un ricavo¹⁰.
In questo caso, all'immobilizzazione acquisita deve essere attribuito lo stesso valore contabile dell'immobilizzazione ceduta in permuta, senza rilevare nessun utile o perdita a conto economico **(PC 16, D.II.c, 2)**.

Qualora si acquisisca un'immobilizzazione materiale dando a parziale pagamento un'altra immobilizzazione materiale, questa va valutata al suo valore di mercato. Sull'alienazione del bene dato a parziale pagamento va riconosciuto l'utile o la perdita **(PC 16, D.II.e)**.

2.4.4. Acquisizione a titolo gratuito

In merito all'acquisizione di un'immobilizzazione a titolo gratuito, il principio contabile nazionale n. 16 stabilisce in via preliminare che esse devono essere iscritte nell'attivo patrimoniale solo al momento in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà del bene. Se alla data di bilancio la proprietà del bene non si è ancora trasferita, l'immobilizzazione deve essere iscritta nei conti d'ordine e l'operazione deve essere illustrata nella nota integrativa.

Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito devono essere iscritte in bilancio al loro presumibile valore di mercato, al netto di oneri e costi da sostenere. In contropartita al valore netto così determinato è iscritto in conto economico un provento straordinario alla voce E.20. L'ammortamento delle immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito è effettuato secondo gli stessi criteri utilizzati per le immobilizzazioni acquisite a titolo oneroso **(PC 16, D.II.d)**.

2.4.5. Acquisizione in condizioni speciali d'impresa

Con riguardo alla contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali in condizioni speciali d'impresa (fusioni, scissioni, ristrutturazioni, apporti, ecc...), non esiste in Italia uno specifico principio contabile. A livello internazionale, l'IFRS 3, "Aggregazioni aziendali" disciplina specificatamente le operazioni di aggregazione di impresa. In Italia, pur non esistendo un principio

¹⁰ Ad esempio, quando si acquisisce in permuta un macchinario impiegato nel processo produttivo e si cede in permuta un altro macchinario, con caratteristiche similari, da destinarsi anch'esso alla produzione.

di riferimento, è possibile applicare il principio contabile n. 17, “*Il bilancio consolidato*”. Vista la complessità e l’ampiezza degli argomenti sopra indicati, essi non costituiscono oggetto di analisi nel presente documento.

2.5. Costi successivi all’acquisizione

Per costi successivi all’acquisizione si intendono generalmente i costi di manutenzione e riparazione. Il principio contabile nazionale n. 16 definisce i costi di manutenzione come quelli “*sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali onde garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e le produttività originarie*” mentre per costi di riparazione si intendono quelli “*sostenuti per porre rimedio a guasti o rotture*” (PC 16, D.VI).

Lo stesso principio contabile distingue tra:

- a) manutenzione e riparazione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria.

La “manutenzione ordinaria” è costituita dalle spese di manutenzione e riparazione così come sopra menzionate: trattasi di spese di natura ricorrente sostenute per mantenere gli originali livelli di produttività e capacità delle immobilizzazioni materiali¹¹. Tali costi non sono capitalizzabili e, pertanto, sono rilevati generalmente come costi alla voce B. 7 *Servizi* nell’esercizio in cui sono sostenuti.

La “manutenzione straordinaria” comprende invece tutti i costi di ampliamento, ammodernamento o miglioramento che determinano un aumento significativo e tangibile di capacità, produttività, sicurezza o vita utile del cespite. Tali costi devono essere capitalizzati imputandoli a maggiorazione del costo originario del cespite a cui si riferiscono e, se necessario, modificando l’originario piano di ammortamento del cespite.

È rimessa al redattore del bilancio l’attenta valutazione delle variazioni rilevanti apportate ai cespiti, al fine di poter distinguere la componente di costo che deve essere capitalizzata da quella che invece va considerata manutenzione ordinaria.

Il principio contabile nazionale n. 16 definisce in poi la contabilizzazione in bilancio dei pezzi di ricambio (PC 16, D.VII), distinguendoli in tre tipologie. Nella tabella che segue sono indicate, per ciascuna tipologia, le caratteristiche e il relativo criterio di contabilizzazione.

Tipologia	Caratteristiche	Contabilizzazione
Pezzi di basso costo unitario, basso valore totale e di uso ricorrente	Sono pezzi che originano un carico praticamente costante su ciascun esercizio	Conto economico
Pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente	Questi pezzi di solito non sono usati per anni, talvolta non lo sono mai, ma devono essere mantenuti per garantire la continuità di funzionamento dell’impianto	Inclusi tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati in base alla vita utile del cespite
Pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente	Sono pezzi che verranno impiegati in breve tempo e che, a fine esercizio, avendo un valore globale significativo, saranno capitalizzati	Inclusi tra le rimanenze di magazzino e scaricati in base al consumo. Assoggettati al PC 13 Rimanenze

¹¹ Dette spese sono sostenute per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento: spese di pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso. I materiali per la manutenzione ordinaria comprendono generalmente materiali di basso costo unitario e di uso ricorrente.

2.6. Trattamento degli oneri finanziari¹²

L'art. 2426, n. 1, cod. civ. dispone che: “*Il costo di produzione... può comprendere altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi*”. Con le espressioni “può comprendere” e “possono essere aggiunti” la norma riconosce la possibilità alle imprese di effettuare la capitalizzazione degli oneri finanziari.

Dalla lettura della norma sembrerebbe che la capitalizzazione degli oneri finanziari possa essere effettuata solo con riferimento al costo di produzione. Tuttavia, la norma esplicita che la capitalizzazione degli oneri finanziari può avvenire anche in caso di fabbricazione “presso terzi”, la quale costituisce, nei fatti, il caso di acquisto.

Il principio contabile nazionale n. 16 chiarisce tali dubbi interpretativi, in quanto prevede esplicitamente la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari sia in relazione al costo di produzione che al costo d'acquisto.

In merito alla contabilizzazione degli oneri finanziari, il principio contabile nazionale n. 16 prevede che gli oneri finanziari “*di solito*” costituiscono spese dell'esercizio e vanno imputati direttamente al conto economico dell'esercizio in cui maturano, anche se, al verificarsi di determinate condizioni, essi possono essere capitalizzati.

Tuttavia, nella prassi la soluzione di capitalizzare gli oneri finanziari non è molto ricorrente e generalmente limitata a casi circoscritti (ad esempio la costruzione di immobili con finanziamenti dedicati).

Al fine di garantire che l'eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari non costituisca un mezzo di differimento di perdite, essa è subordinata a determinate condizioni, tra cui:

- gli interessi debbono essere maturati sul capitale preso a prestito specificatamente per l'acquisto dell'immobilizzazione;
- gli interessi debbono essere maturati nel periodo di costruzione;
- il finanziamento deve essere stato realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti;
- il valore del cespite comprensivo degli interessi capitalizzati non può eccedere il valore recuperabile¹³ **(PC 16, D.V)**.

2.7. Contributi in conto capitale¹⁴

Il codice civile non tratta dei contributi in conto capitale (o contributi a fondo perduto). Il principio contabile nazionale n. 16, oltre a fornirne la definizione, specifica i criteri per la loro iscrizione, contabilizzazione ed esposizione in bilancio.

¹² Il trattamento degli oneri finanziari viene qui sinteticamente riferito poiché è illustrato dal principio contabile nazionale n. 16. Considerato che i principi contabili internazionali dedicano all'argomento degli “oneri finanziari” uno specifico documento (IAS 23), la materia sarà approfondita in un apposito studio della Fondazione Luca Pacioli di prossima pubblicazione.

¹³ Per la definizione di “valore recuperabile” si rinvia al [paragrafo 2.9.3](#).

¹⁴ Il trattamento dei contributi in conto capitale viene qui sinteticamente riferito poiché è illustrato dal principio contabile nazionale n. 16. Considerato che, i principi contabili internazionali dedicano all'argomento dei “contributi pubblici” uno specifico documento (IAS 20), la materia sarà approfondita in un apposito studio della Fondazione Luca Pacioli di prossima pubblicazione.

Per contributi in conto capitale s'intendono "le somme erogate dallo Stato ed altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione e all'ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime". Sono dunque stanziamenti pubblici per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di immobilizzazioni. I contributi in c/capitale sono iscrivibili in bilancio al momento in cui sussiste la ragionevole certezza che il contributo venga erogato, coincidente generalmente con il momento della delibera formale di erogazione da parte dell'Ente¹⁵ **(PC 16, F.I)**.

Il principio contabile prevede l'imputazione a conto economico dei contributi, con un criterio sistematico, gradatamente sulla base della vita utile dei cespiti (*impostazione economica*).

Osservazioni

Nel principio contabile nazionale n. 16 si legge: "l'altra previgente impostazione che prevedeva la diretta imputazione a patrimonio netto del contributo (impostazione patrimoniale) era seguita, in quanto l'utilizzo a conto economico del contributo ne comportava l'immediata tassazione. Di contro, la rilevazione graduale e sistematica a conto economico era raccomandata nei bilanci consolidati, in quanto essendo essi fiscalmente neutri, veniva meno la necessità di appostare i contributi ad una riserva (come prevedeva la previgente normativa tributaria) per beneficiare della parziale sospensione di tassazione. In seguito alle successive modifiche alla disciplina tributaria dei contributi in conto capitale, non è più ritenuto conforme ai principi generali sul bilancio l'iscrizione degli stessi direttamente in una riserva di patrimonio netto" (PC 16, F.II.a, nota 46).

Dunque, il principio contabile nazionale n. 16 e la dottrina prevalente ritengono ora, quale unica soluzione possibile, la contabilizzazione dei contributi in c/capitale secondo l'impostazione economica¹⁶.

Nell'ambito dell'impostazione economica (contabilizzazione dei contributi in c/capitale al conto economico) si rilevano due distinti metodi di contabilizzazione, ritenuti dal principio contabile entrambi validi:

- il *metodo dei risconti*, secondo il quale i contributi, iscritti nel conto economico alla voce "Altri ricavi e proventi" (voce A.5), sono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione tra i risconti passivi. Gli ammortamenti imputati a conto economico sono calcolati sul valore lordo del cespite (costo storico);

¹⁵ Tale delibera segue, normalmente, l'accertamento da parte dello stesso Ente del corretto svolgimento dei lavori e dell'adempiimento di tutte le clausole cui è soggetta l'erogazione.

¹⁶ Si osserva inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2004, la riforma del diritto societario ha disposto l'eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio (abrogazione dell'art. 2426, comma 2, cod. civ.). Ciò ha comportato anche l'eliminazione dai bilanci 2004 delle interferenze fiscali pregresse, ovvero l'eliminazione degli effetti contabili intervenuti a seguito di considerazioni fiscali negli esercizi precedenti il 2004. Nonostante tali principi, un discorso diverso va fatto per le riserve di patrimonio netto qualificate dal riferimento alla norma fiscale (art. 55 del TUIR ante-riforma), formatesi attraverso la contabilizzazione dei contributi in c/capitale secondo l'impostazione patrimoniale. In questo caso l'eliminazione della interferenza richiederebbe una mera riclassificazione della riserva in modo da eliminare il riferimento alla norma tributaria di origine. Manca però una disciplina fiscale di queste particolari situazioni. Considerato che la riforma del diritto societario non ha come obiettivo la emersione di basi imponibili, si ritiene legittimo rinviare la sistemazione delle posizioni suddette fino a quando anche esse non avranno avuto una loro regolamentazione tributaria.

Esempio 2 – Contributi in c/capitale (metodo dei risconti)

Si suppongano i seguenti dati:

- esercizio di riferimento: 2005;
- costo d'acquisto di un macchinario: € 200.000;
- vita utile del cespite: 5 anni;
- ammortamento a quote costanti;
- contributo in conto capitale: € 100.000.

Macchinario	a	Fornitori	200.000
Crediti	a	Contributi pubblici (CE, A.5)	100.000
Contributi pubblici (CE, A.5)	a	Risconti passivi	80.000
Ammortamento	a	Fondo ammortamento	40.000

Nel 2005 i contributi in c/capitale sono imputati a conto economico alla voce A.5 "Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio" per un importo di competenza pari a € 20.000. L'importo del contributo di competenza dell'esercizio è calcolato sulla base della vita utile del cespite (ovvero 100.000/5).

La quota di ammortamento di € 40.000 è calcolata sul valore lordo del cespite (€ 200.000).

- il *metodo della rappresentazione netta*, secondo il quale i contributi sono portati a riduzione del valore contabile dei cespiti a cui si riferiscono. Gli ammortamenti imputati a conto economico sono determinati sul valore del cespite al netto del contributo ricevuto (**PC 16, F.II**).

Esempio 3 – Contributi in c/capitale (metodo della rappresentazione netta)

Utilizzando gli stessi dati dell'esempio n. 2, avremo le seguenti scritture contabili:

Macchinario	a	Fornitori	200.000
Crediti	a	Contributi pubblici (CE, A.5)	100.000
Contributi pubblici (CE, A.5)	a	Macchinari	100.000
Ammortamento	a	Fondo ammortamento	20.000

Nell'esercizio 2005 non è iscritta nel conto economico la quota dei contributi in c/capitale. L'importo totale del contributo è portato, infatti, in diretta diminuzione del valore lordo del cespite.

La quota di ammortamento di € 20.000 è calcolata sul valore del cespite (€ 200.000) al netto del contributo (€ 100.000).

2.8. Immobilizzazioni detenute a scopo di investimento¹⁷

Il codice civile non disciplina le immobilizzazioni materiali detenute a scopo di investimento. Il principio contabile nazionale n. 16 affronta l'argomento in via residuale e con riferimento ai soli fabbricati civili. Per "fabbricati civili" s'intendono le "immobilizzazioni materiali che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa" (PC 16, D.XI.5).

Nell'ambito dei fabbricati civili si distingue tra:

- i fabbricati civili aventi carattere accessorio rispetto a quelli strumentali e indirettamente strumentali all'impresa, assimilati ai fabbricati industriali e pertanto soggetti ad ammortamento;
- i fabbricati civili detenuti a scopo di investimento, i quali possono non essere ammortizzati. Qualora si dovesse procedere ad un loro ammortamento, il piano d'ammortamento deve avere le medesime caratteristiche di quello usato per le altre immobilizzazioni materiali. Si segnala che la prassi consolidata è orientata nel senso di non ammortizzare i fabbricati civili detenuti a scopo di investimento¹⁸.

Solo nel caso in cui fossero destinati alla vendita (e pertanto contabilizzati tra le rimanenze), tali beni non sarebbero ammortizzabili e la loro valutazione andrebbe effettuata al minore fra il costo ed il valore desumibile dall'andamento del mercato.

2.9. Valutazioni successive alla rilevazione iniziale

In tema di valutazione di un'immobilizzazione materiale, successiva alla rilevazione iniziale, l'art. 2426 cod. civ. prevede che:

- il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426, n. 2, cod.civ.);
- l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al valore di prima iscrizione (costo storico), ovvero al valore sistematicamente ammortizzato (valore contabile netto), deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata (art. 2426, n. 3, cod.civ.).

In altre parole, dopo la rilevazione iniziale al costo, un'immobilizzazione materiale deve essere iscritta in bilancio al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite durevoli di valore.

¹⁷ Il trattamento delle immobilizzazioni detenute a scopo di investimento viene qui sinteticamente illustrato. Considerato che i principi contabili internazionali dedicano all'argomento degli "investimenti immobiliari" uno specifico documento (IAS 40), la materia sarà approfondita in un apposito studio della Fondazione Luca Pacioli di prossima pubblicazione.

¹⁸ Secondo una parte della dottrina, i fabbricati civili detenuti a scopo di investimento sono comunque soggetti a "consumarsi" con l'uso e con il trascorrere del tempo e quindi devono essere sottoposti a regolare ammortamento. Tali perplessità non sono condivise dalla prassi contabile ed in proposito si vedano i bilanci delle imprese di assicurazioni che di regola non ammortizzano detti fabbricati, sulla base delle indicazioni del principio contabile nazionale n. 16 e dello IAS 40.

2.9.1. Ammortamento

Il codice civile, all'art. 2426, n. 2, cod. civ. dispone che: “ il costo delle immobilizzazioni materiali... la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti usati devono essere illustrate e motivate nella nota integrativa”.

In conformità a quanto previsto dal codice civile, il principio contabile nazionale n. 16 definisce l'ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, come “la ripartizione del costo (come definito nel codice civile) di un'immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile. Esso non costituisce un procedimento di valutazione dei cespiti né un procedimento per creare fondi per la sostituzione dell'immobilizzazione materiale” (PC 16, D.XI.1).

Secondo il principio contabile nazionale n. 16, in linea generale, tutti i cespiti sono soggetti ad ammortamento.

Gli unici beni che non devono essere ammortizzati sono:

- i terreni, in quanto sono beni a vita utile illimitata¹⁹ (PC 16, D.XI.7);
- i fabbricati civili detenuti a scopo di investimento (cfr. par. 2.8).

L'ammortamento ha inizio dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Per i beni acquistati nel corso dell'anno, il principio contabile ammette la possibilità di applicare un'aliquota di ammortamento ridotta della metà rispetto all'aliquota normale, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso (PC 16, D.XI.6). La soluzione non può valere ad esempio nell'ipotesi di beni acquistati in prossimità dell'inizio o della fine dell'esercizio²⁰.

Come previsto dal codice civile, l'ammortamento deve essere effettuato in modo sistematico. Tale sistematicità è definita nel piano di ammortamento.

Per la redazione del piano di ammortamento si devono definire i seguenti elementi:

- a) il valore da ammortizzare;
- b) il periodo di ammortamento;
- c) il criterio di ammortamento da utilizzare.

¹⁹ In linea generale, i terreni non devono essere ammortizzati. Tuttavia, se il valore di un terreno è “legato” al valore di un fabbricato che vi insiste sopra, il principio contabile internazionale n. 16 distingue due ipotesi:

- se il valore del fabbricato “incorpora” quello del terreno su cui insiste, il valore del terreno deve essere scorporato dal valore del fabbricato mediante apposite stime. In questo modo, è possibile effettuare il solo ammortamento del fabbricato e non quello del terreno;
- se il valore del terreno “dipende” da quello del fabbricato (poiché il terreno ha un valore in quanto vi è costruito il fabbricato), nell'ipotesi in cui il fabbricato venga meno, il costo di bonifica può azzerare verosimilmente il valore del terreno con la conseguenza che anche il terreno va ammortizzato.

Indipendentemente dai due casi sopraccitati, i terreni sono esposti insieme ai fabbricati con la dizione “terreni e fabbricati” nella voce B.II.1 secondo quanto previsto dall'art. 2424 cod. civ.

²⁰ La possibilità di dedurre fiscalmente una quota di ammortamento pari alla metà di quella ordinaria è ora perseguita mediante annotazione della quota fiscalmente ammessa, non imputata a conto economico, in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi (art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR).

2.9.1.1. Valore ammortizzabile

Il valore da ammortizzare è dato dalla differenza tra il costo del cespite ed il presumibile valore residuo al termine della sua vita utile. Normalmente, non si tiene conto del valore residuo, data la sua esiguità e la difficoltà di oggettiva determinazione. Pertanto il valore da ammortizzare coincide generalmente con il costo del cespite. Tuttavia, nel caso in cui l'ammontare del valore residuo sia rilevante, esso deve essere considerato e fatto oggetto di periodiche revisioni, dopo essere stato stimato una prima volta in sede di definizione del piano di ammortamento²¹.

Il valore residuo deve essere stimato al netto delle spese di rimozione (PC 16, D.XI.2).

2.9.1.2. Periodo di ammortamento (vita utile)

Il periodo di ammortamento è commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del cespite. Essa dipende non dalla durata fisica del bene, ma dalla durata economica (o vita utile), ossia dal periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità per l'impresa. La durata economica, che di norma è inferiore alla durata fisica, può essere stimata in base ad una serie di fattori tra cui: a) deterioramento fisico; b) grado di utilizzo; c) esperienza relativa alla durata economica dei cespiti sia dell'impresa, sia del settore industriale in cui questa opera; d) fattori ambientali; e) condizioni di utilizzo, f) politiche di manutenzione e riparazione.

Il piano di ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate per definire la residua possibilità di utilizzazione (vita utile). Se fosse necessario rivedere tali stime, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti accumulati) al tempo di tale cambiamento deve essere ripartito in base alla nuova vita utile residua dell'immobilizzazione. E' vietata, in altre parole, l'applicazione retroattiva del cambiamento della stima. Le motivazioni di tale modifica devono essere riportate in nota integrativa (PC 16, D.XI.3).

Si deve osservare che in Italia il calcolo dell'ammortamento (e quindi della vita utile di un cespite) è talora effettuato in base ad aliquote fiscali (soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni), senza tener conto di valutazioni di tipo economico-aziendale. Tale comportamento non è corretto alla luce della recente introduzione del principio di disinquinamento fiscale del bilancio d'esercizio.

2.9.1.3. Criteri di ammortamento

Il principio contabile nazionale n. 16 prevede che i criteri di ammortamento debbano “assicurare una razionale e sistematica imputazione (o ripartizione) del costo del cespite nei vari esercizi in cui si manifesta la loro utilità”. Sono previsti tre differenti criteri di ammortamento:

- *a quote costanti*: è il metodo più utilizzato e si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità del bene ammortizzato si ripartisca in parti uguali in ogni anno di vita utile del cespite. La quota d'ammortamento imputabile a ciascun esercizio è pertanto data dal rapporto tra il valore da ammortizzare ed il numero anni di vita utile. Il metodo a quote costanti è il più utilizzato, anche perché garantisce una maggiore confrontabilità dei bilanci ed una lettura più agevole;

²¹ Tale aggiornamento deve essere fatto in base ai prezzi realizzabili sul mercato con la cessione di immobilizzazioni simili per caratteristiche tecniche e utilizzo.

- *a quote decrescenti*: si basa sull'ipotesi che l'impresa tragga la maggiore utilità dal bene nei primi anni della sua vita (con il passare del tempo l'efficienza tecnica diminuisce e i costi di manutenzione aumentano). Questo metodo consente generalmente di ammortizzare i due terzi del costo originario del cespite nella prima metà della sua vita utile;
- *a quote variabili in base ai volumi di produzione*: si basa sui volumi di produzione ed è adottato per talune categorie di immobilizzazioni materiali (per esempio nelle industrie estrattive minerarie e petrolifere). La quota d'ammortamento si ottiene calcolando il rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e la quantità di produzione totale prevista durante l'intera vita utile del cespite.

E' opportuno, infine, ricordare che la scelta di uno di questi criteri non è, ovviamente, definitiva. Ogni criterio deve essere riesaminato alla luce di eventuali cambiamenti nel piano di ammortamento. Le modifiche devono essere motivate in nota integrativa²² (PC 16, D.XI.4). Tale considerazione è coerente con quanto previsto nel codice civile all'art. 2426, n. 2.

L'ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Potrebbe invece esservi il caso di cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo: per tali beni, secondo il principio contabile nazionale n. 16, l'ammortamento deve essere sospeso, lasciando intendere che questo vada ripreso una volta che i beni vengano reintrodotti nel ciclo produttivo. In questo caso la valutazione deve avvenire al minore tra il valore netto contabile e il valore netto di realizzo (PC 16, D.XI.9).

Nonostante rimanga dubbio cosa intenda il principio contabile per "lungo tempo", la misura più ragionevole sembra essere quella di numerosi anni, e comunque più di un intero esercizio.

L'ammortamento deve essere sospeso anche per i cespiti obsoleti o da alienare²³.

Nel caso di un cespite formato da componenti di ammontare rilevante, aventi una vita utile inferiore rispetto al cespite principale, l'ammortamento di tali componenti deve essere calcolato separatamente dall'ammortamento del cespite principale.

2.9.2. Rivalutazioni

Il codice civile non prevede alcuna ipotesi di rivalutazione di un'immobilizzazione materiale, salvo i casi eccezionali previsti in via generale dall'art. 2423, comma 4, cod. civ.²⁴.

Il principio contabile nazionale n. 16 prevede che le immobilizzazioni materiali possano essere oggetto di rivalutazione solo in presenza di leggi speciali, generali o di settore che lo richiedano o permettano. In ogni caso, l'inflazione non può essere considerata ragione sufficiente per la rivalutazione di un bene, né può costituire un caso eccezionale ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., trattandosi invece di un fenomeno generalizzato.

²² Sul punto si veda anche il principio contabile nazionale n. 29 (gennaio 2001) in tema di cambiamenti di stime contabili.

²³ Di tali tipologie di beni si parlerà più avanti (cfr. par. 2.10).

²⁴ Un esempio di "casi eccezionali" è l'eliminazione di vincoli ambientali, militari o urbanistici.

Non possono quindi effettuarsi rivalutazioni di beni in base alla discrezionalità del redattore del bilancio ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione di una legge speciale. Se la legge speciale prevede le modalità con cui operare la rivalutazione dei beni, il redattore non può che "conformarsi" ai criteri stabiliti dalla legge stessa.

Qualora i criteri da seguire nella rivalutazione dei beni non fossero stabiliti da leggi speciali, la rivalutazione deve essere effettuata nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta.

Il principio contabile fornisce le seguenti indicazioni in tema di rivalutazione dei beni:

1. la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale trova il suo limite massimo nel *valore d'uso* dell'immobilizzazione stessa che non può, in nessun caso, essere superato (**cf. par. 2.9.3**);
2. la rivalutazione non può modificare la vita utile stimata del bene rivalutato;
3. l'ammortamento del bene deve continuare ad essere coerente con i criteri precedentemente applicati in base al costo originario del medesimo;
4. l'effetto netto della rivalutazione dell'immobilizzazione materiale non costituisce componente reddituale, ma va iscritta come riserva del patrimonio netto (voce A.III "Riserve da rivalutazione" del passivo) nell'esercizio in cui viene effettuata (**PC 16, D.VIII**).

2.9.3. Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Secondo il codice civile, un'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti di valore durevolmente inferiore rispetto al valore contabile netto (costo storico al netto degli ammortamenti accumulati), deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata (art. 2426, n. 3, cod.civ.).

La norma non precisa tuttavia la configurazione di valore da confrontare con il valore contabile netto, né cosa s'intenda per perdita durevole di valore per cui, anche in questo caso, il codice civile è integrato dal principio contabile nazionale n. 16.

Nel principio si legge: "*le immobilizzazioni materiali, destinate ad essere mantenute nell'organizzazione permanente dell'impresa, vanno valutate al costo rettificato dal relativo ammortamento (valore netto contabile), finché vi è evidenza che tale valore netto contabile potrà essere recuperato tramite l'uso*".

Il "valore recuperabile tramite l'uso" rappresenta il termine di confronto con il valore contabile netto per operare l'eventuale svalutazione del cespite.

Quando si manifestano sintomi che fanno prevedere una difficoltà nel recupero del valore netto contabile di un bene è necessario accertare l'esistenza di una perdita durevole di valore dell'attività. I sintomi che possono far supporre l'esistenza di una perdita durevole di valore sono indicati, a titolo esemplificativo, dallo stesso principio contabile nazionale n. 16. Tra questi si possono comprendere: errori di progettazione e di costruzione; cambiamenti

tecnologici o nei prodotti; danneggiamenti e/o obsolescenze; andamento non remunerativo del mercato; ecc...²⁵.

Il “valore contabile netto” del bene iscritto in bilancio non può dunque eccedere il “valore recuperabile”; l’eccedenza del valore contabile sul valore recuperabile è la perdita durevole di valore.

Nel caso in cui sussistano i sintomi di cui sopra, è necessario, in primo luogo, determinare il valore recuperabile del bene e, successivamente, confrontare tale valore con il valore netto contabile. Qualora il valore netto contabile sia maggiore del valore recuperabile deve essere rilevata una perdita durevole di valore pari all’eccedenza.

Il principio contabile nazionale n. 16 definisce il “valore recuperabile” come il maggiore tra:

- il “valore realizzabile dall’alienazione”, definito come l’ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell’immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato fra parti bene interessate e informate, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa; e
- il “valore d’uso”, definito come il valore attuale dei flussi futuri di cassa attesi derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile.

Il principio contabile n. 16 specifica che la determinazione del valore d’uso comporta normalmente:

- la stima dei flussi di cassa positivi e negativi originati dall’utilizzo dell’immobilizzazione e dalla sua eventuale cessione;
- la definizione e l’applicazione di appropriati tassi di attualizzazione ai flussi di cassa stimati²⁶.

La decisione di effettuare la svalutazione deve essere oculata e opportunamente documentata. La circostanza, ad esempio, che un’impresa operi in perdita per alcuni esercizi non significa necessariamente che tale impresa debba procedere ad una svalutazione dei propri cespiti, né d’altra parte la svalutazione deve essere effettuata con lo scopo di aumentare artificialmente i risultati degli esercizi futuri. Tuttavia, anche la decisione di non svalutare, in presenza di persistenti perdite di esercizio, deve essere adeguatamente documentata da piani d’impresa che dimostrino le prospettive di recupero dell’equilibrio economico o da perizie tecniche sui valori di realizzo dei cespiti.

Da un punto di vista contabile:

- la perdita durevole di valore è rilevata come costo del conto economico alla voce alla voce B.10.c “*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*”. Qualora la perdita durevole di valore sia

²⁵ Più in generale, tale necessità può derivare da situazioni in cui “l’utilità o funzionalità delle immobilizzazioni materiali risulti menomata per l’impresa in base alla destinazione delle medesime (cioè l’uso o l’alienazione) per cui è ragionevole prevedere che:

- per le immobilizzazioni materiali in uso, i flussi di ricavi dell’impresa non saranno sufficienti durante la vita utile residua dei cespiti a coprire tutti i costi e le spese incluso il relativo ammortamento (vedi esempio n. 4);
- per le immobilizzazioni destinate ad essere alienate, il valore netto contabile non potrà essere realizzato con la vendita”.

In linea generale, se le immobilizzazioni materiali sono destinate all’alienazione, esse vanno valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore netto di realizzo. Tale trattamento va applicato anche a tutti i cespiti obsoleti e in generale ai cespiti non più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo.

²⁶ Nell’ambito di tale processo di stima, tra gli elementi importanti da considerare vi sono: a) il tasso di interesse per investimenti privi di rischio; b) il premio per il rischio inerente l’attività; e c) il grado di liquidità del mercato di riferimento.

conseguenza di eventi straordinari (situazione meno ricorrente), essa deve essere invece rilevata alla voce E.21 “*Oneri straordinari*” del conto economico.

- la svalutazione del bene è operata diminuendo il valore contabile del bene fino al suo valore recuperabile.

Qualora in un periodo successivo vengano meno i motivi che avevano determinato la svalutazione, il valore svalutato non può essere mantenuto in bilancio, ma deve essere ripristinato (totalmente o parzialmente) il valore di costo, eliminando gli effetti conseguenti la svalutazione e tenendo conto degli ammortamenti che si sarebbero effettuati in assenza di svalutazione.

Il ripristino è rilevato come un componente positivo di reddito nel conto economico, specularmente all’operazione che lo aveva generato. Esso è rilevato alla voce A.5 “*Altre ricavi e proventi*”²⁷ o alla voce E.20 “*Proventi straordinari*”, se la svalutazione era stata conseguente ad eventi straordinari.

Esempio n. 4 – Svalutazione di un’immobilizzazione per perdita durevole di valore

Si suppone che un macchinario, acquistato nel 2005, alla fine dell'esercizio 2007, presenti un valore contabile netto pari a €7.500, determinato come differenza tra il costo storico (€ 10.000) ed il fondo ammortamento (€ 2.500).

Si presume che nel 2007 e negli esercizi successivi vi sarà un significativo cambiamento nell'intensità e nelle modalità d'uso del macchinario tali da far supporre l'esistenza di una perdita di valore dello stesso macchinario. Al 31 dicembre 2007 si calcola dunque il valore recuperabile del cespite sulla base del suo valore d'uso ovvero come valore attuale dei flussi futuri di cassa.

Nel prospetto che segue sono esposti i flussi di cassa futuri per i successivi tre esercizi (determinati come differenza tra i ricavi e i costi per gli esercizi 2008, 2009 e 2010) in base ai più recenti *budget* aziendali approvati dalla direzione aziendale.

	anno 2008	anno 2009	anno 2010	totale
Ricavi	8.500	8.500	5.000	22.000
Costi:				
- materie prime	2.500	2.500	1.250	6.250
- manodopera	2.250	2.250	1.500	6.000
- altri costi industriali variabili	250	250	125	625
- altri costi industriali fissi	500	500	500	1.500
- costi di vendita	100	100	50	250
Totale costi	5.600	5.600	3.425	14.625
Flusso netto di cassa	2.900	2.900	1.575	7.375

Il valore d'uso si calcola attualizzando i flussi di cassa futuri in base ad un tasso di attualizzazione pari al 7%.

	anno 2008	anno 2009	anno 2010	totale
Flusso netto di cassa	2.900	2.900	1.575	7.375
Coefficiente di attualizzazione*	0,9346	0,8734	0,8163	
Flusso netto di cassa attualizzato	2.710	2.533	1.286	6.529

* Il coefficiente di attualizzazione si determina come $1/(1+i)^n$, dove “i” è il tasso di attualizzazione e “n” è il numero degli anni (per ulteriori approfondimenti sulle modalità di attualizzazione dei flussi finanziari si veda il par. 3.9.4).

Il valore recuperabile del macchinario al 31 dicembre 2007 è pari € 6.529 e, pertanto, inferiore al valore netto contabile, pari a € 7.500. La perdita durevole di valore è pari a € 971 (7.500 - 6.529).

(segue)

²⁷ Cfr. OIC, “*Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi*”, Documento interpretativo n. 1 del principio contabile 12, 13 luglio 2005.

(segue)

Si rileva a conto economico alla voce B. 10.c "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni" una perdita durevole di valore pari a € 971 e contestualmente si svaluta il valore del macchinario secondo la seguente scrittura contabile:

Svalutazione immob. materiali (CE, B. 10.c)	a	Immobilizzazioni materiali	971
--	---	----------------------------	-----

Nel 2008 la presunzione circa un cambiamento nell'intensità e nelle modalità d'uso del macchinario, tali da far supporre una perdita durevole di valore del macchinario alla fine del 2007, viene meno.

Al 31 dicembre 2008 si rileva dunque un ripristino del valore del macchinario, iscrivendo il ripristino al conto economico alla voce A.5 "Altri proventi e ricavi" e aumentando il valore del macchinario per lo stesso importo.

Immobilizzazioni materiali	a	Altri ricavi e proventi (CE, A.5)
----------------------------	---	--------------------------------------	-------

2.10. Cessione ed eliminazione

Nel codice civile non sono presenti specifiche norme relative all'eliminazione contabile di un'immobilizzazione materiale. Allo stesso modo, l'argomento non è oggetto di trattazione specifica nel principio contabile nazionale n. 16. Tuttavia, in base a quanto previsto da tale principio in tema di rilevazione delle immobilizzazioni materiali ed attingendo in via interpretativa ai principi contabili internazionali (di cui si tratterà nella parte successiva del presente documento), si ritiene che un'immobilizzazione materiale debba essere eliminata dalla contabilità:

- al trasferimento della proprietà;
- quando non sono più attesi benefici economici dal suo utilizzo o dalla sua dismissione.

Da un punto di vista contabile, la plusvalenza o la minusvalenza derivante dall'operazione, pari alla differenza tra il valore contabile netto ed il valore di cessione (se esistente), deve essere rilevata a conto economico rispettivamente:

- tra i proventi o gli oneri della gestione ordinaria, rispettivamente nelle voci A. 5 "Altri ricavi e proventi" e B.14 "Oneri diversi di gestione", se l'operazione rientra tra le normali operazioni di gestione (ad esempio, la sostituzione di cespiti ormai obsoleti nell'ambito del ricorrente processo di rinnovo dei cespiti);
- tra i proventi o gli oneri della gestione straordinaria, rispettivamente nelle voci E. 20 "Proventi straordinari" ed E.21 "Oneri straordinari", se l'operazione è di tipo straordinario (ad esempio, un'operazione legata ad una ristrutturazione aziendale).

Esempio 5 – Eliminazione contabile di un cespite obsoleto

Al 31 dicembre 2006 il valore netto contabile di un macchinario è pari a € 1.000. Nel gennaio 2007, l'impresa elimina il cespite dalla contabilità in quanto obsoleto. Il valore di presumibile realizzo è pari a zero.

Oneri diversi di gestione (CE, B.14)	a	Impianti	1.000
---	---	----------	-------

2.11. Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Il principio contabile nazionale n. 16 prevede specifiche regole per le immobilizzazioni destinate alla vendita, per quelle obsolete e, in generale, per quelle non più utilizzate o utilizzabili nel ciclo produttivo.

Le immobilizzazioni materiali non sono beni destinati alla vendita né alla trasformazione per l'ottenimento di beni destinati alla vendita, ma vengono utilizzate come strumenti di produzione. Non sono, dunque, immobilizzazioni materiali gli immobili, le macchine, ecc... che costituiscono oggetto di compravendita da parte dell'impresa.

Ne deriva che, se in conseguenza di una delibera del Consiglio di Amministrazione di una società, un'immobilizzazione materiale viene classificata come "immobilizzazione destinata alla vendita" (perché si prevede di realizzare l'attività nel breve periodo), l'attività deve essere classificata separatamente dalle immobilizzazioni materiali ed iscritta in un'apposita voce dell'attivo circolante²⁸. Benché il principio contabile n. 16 non lo specifichi espressamente, la prassi prevalente ricorre ad inserire, nell'ambito della classe delle rimanenze, una voce appositamente aggiunta.

Pertanto, alla data in cui è stato deliberato il cambiamento della destinazione del bene, gli ammortamenti non vanno più calcolati e la valutazione di tale bene è effettuata al minore tra il valore contabile netto ed il valore di presumibile realizzo²⁹.

La plusvalenza o la minusvalenza derivante dall'alienazione dei beni è rilevata tra i proventi o gli oneri della gestione ordinaria (voci A. 5 o B.14) o tra i proventi o gli oneri della gestione straordinaria (voci E. 20 e E. 21) a seconda che l'operazione rientri tra le normali operazioni di gestione o sia un'operazione di tipo straordinario.

Esempio 6 – Immobilizzazioni destinate alla vendita

Al 31 dicembre 2005, il valore contabile netto di un impianto è pari a € 400.000. Nel gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione delibera la vendita del macchinario a seguito di una ristrutturazione della società.

Il bene viene classificato nell'attivo circolante e non sono più calcolati gli ammortamenti. Considerato che il valore di presumibile realizzo del bene è pari a € 450.000, il bene è iscritto nell'attivo circolante per un ammontare pari al suo valore contabile di € 400.000.

Nel giugno 2006, l'impianto è ceduto a terzi per € 460.000 rilevando una plusvalenza di € 60.000.

Crediti	a	Diversi		460.000
		Impianto (SP, C)	400.000	
		Proventi e oneri straordinari (CE, E. 20)	60.000	

²⁸ La regola è coerente con il criterio di classificazione dell'Attivo dello stato patrimoniale, in quanto i beni in questione non sono più destinati ad essere utilizzati durevolmente e quindi non possono continuare ad essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali.

²⁹ Il valore realizzabile dall'alienazione è definito come "l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell'immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa" (vedi par. 2.9.3).

Per le immobilizzazioni destinate alla vendita, in nota integrativa devono essere indicate le seguenti informazioni:

- le ragioni del mutamento di destinazione dei cespiti e del conseguente trasferimento dalle voci relative alle immobilizzazioni materiali a quelle relative al circolante;
- il criterio di valutazione utilizzato; e
- l'eventuale effetto del mutamento del criterio di valutazione sul risultato economico dell'esercizio.

I cespiti obsoleti ed in generale quelli non più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo non devono essere più soggetti ad ammortamento³⁰. Tali beni devono essere valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore netto di realizzo, ovvero al minor valore che potrà essere realizzato tramite la vendita al netto di tutti i costi di dismissione.

2.12. Informazioni da fornire in nota integrativa

L'art. 2427, n. 2, cod. civ. dispone per le immobilizzazioni materiali l'obbligo di informazione riguardo le loro movimentazioni “*specificando, per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni avvenute nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio*”. L'art. 2426, n. 2, cod. civ. prevede inoltre che eventuali modifiche ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati debbono essere motivati in nota integrativa.

Quanto richiesto dalla norma civilistica è integrato dalle indicazioni del principio contabile nazionale n. 16 che richiede in nota integrativa la presentazione delle seguenti informazioni:

- il principio contabile con cui sono stati determinati i valori dei cespiti (il principio base è il costo);
- il criterio seguito per l'eventuale rivalutazione, la legge speciale che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti e l'effetto sul patrimonio netto;
- il metodo ed i tassi d'ammortamento usati per determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie o classi di cespiti;
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:
 - il costo originario;
 - le precedenti rivalutazioni e quelle dell'esercizio;
 - le acquisizioni;
 - i trasferimenti da un'altra voce;
 - le alienazioni avvenute nell'esercizio;
 - gli ammortamenti accumulati e quelli dell'esercizio;
 - le svalutazioni accumulate e quelle effettuate nell'esercizio;
 - il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

³⁰ Tale previsione si giustifica in ragione della funzione stessa dell'ammortamento, che è quella di ripartire il costo di un'immobilizzazione sulla sua stimata vita utile: per le tipologie di cespiti considerate, la vita utile diviene infatti pari a zero, venendo così meno il presupposto dell'ammortamento.

- l'inclusione o meno della quota di spese generali di fabbricazione in caso di beni costruiti in economia;
- distintamente per ciascuna voce, l'eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari e l'ammontare cumulativo capitalizzato, distinto da quello relativo all'esercizio;
- i gravami esistenti sulle immobilizzazioni materiali, ipoteche, privilegi, pegni, ecc;
- i cambiamenti dei metodi di ammortamento e della vita utile dei cespiti ed i relativi effetti e motivazioni;
- gli eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali;
- i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri;
- l'ammontare dei cespiti non in uso o utilizzati in misura sensibilmente inferiore alla loro normale possibilità di utilizzazione ovvero alla loro normale capacità produttiva;
- le ragioni e l'ammontare dell'eventuale svalutazione apportata;
- l'ammontare delle immobilizzazioni materiali acquistate durante l'esercizio da controllate, collegate e consociate, se di ammontare rilevante;
- nell'ipotesi di immobilizzazioni materiali destinate alla vendita e riclassificate in un'apposita voce dell'attivo circolante:
 - le ragioni del mutamento di destinazione dei cespiti e del conseguente trasferimento dalle voci relative alle immobilizzazioni materiali a quelle relative al circolante;
 - il criterio di valutazione utilizzato;
 - l'eventuale effetto del cambiamento del criterio di valutazione sul risultato economico dell'esercizio;
- in caso di svalutazione delle immobilizzazioni:
 - le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento al ricorso dell'immobilizzazione alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile vita utile e, ove applicabile e per quanto rilevante, al valore di mercato;
 - l'indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;
 - l'indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte;
- per quanto riguarda l'informativa richiesta nel bilancio del locatore e del locatario per i beni oggetto di locazione finanziaria, si rinvia all'Appendice 2 del principio contabile nazionale n. 12 **(PC 16, E. IV)**.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Disciplina applicabile alle società che adottano, per obbligo o per esercizio della facoltà, i principi contabili internazionali ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005

3. Il principio contabile internazionale IAS 16

Lo IAS 16 definisce il trattamento contabile di “*Property, Plant and Equipment*” ovvero “*Immobili, impianti e macchinari*”. Elaborato nel 1982, lo IAS 16 è stato successivamente rivisto nel 1993, nel 1998 ed infine nel 2004.

Il presente documento fa riferimento alla versione dei principi contabili internazionali (di seguito elencati) omologati con i Regolamenti Ce n. 1725 del 29 settembre 2003, nn. 2236 e 2238 del 29 dicembre 2004 e n. 211 del 4 febbraio 2005.

IAS 1, *Presentazione del bilancio*

IAS 16, *Immobili, impianti e macchinari*

IAS 20, *Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica*

IAS 23, *Oneri finanziari*

IAS 36, *Riduzione di valore delle attività*

IAS 40, *Investimenti immobiliari*

IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*

In via preliminare si sottolinea che i principi contabili internazionali si fondano su valutazioni di tipo esclusivamente economico-aziendale. Sono del tutto irrilevanti le eventuali implicazioni di ordine fiscale.

3.1. Definizione

Lo IAS 16 definisce gli “immobili, impianti e macchinari” quelle attività materiali che:

- a) sono possedute dall’impresa per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per usi amministrativi, o per affittarle ad altri; e
- b) ci si attende che siano utilizzate per più esercizi (**IAS 16, 6**).

Nella voce “immobili, impianti e macchinari” sono inclusi, a titolo esemplificativo, terreni, edifici, macchinari, navi, motoveicoli, mobili, computer, attrezzature d’ufficio.

Secondo lo IAS 38 “*Attività immateriali*”, gli “immobili, impianti e macchinari” possono includere anche attività immateriali che rappresentano parte integrante di un’attività materiale: ad esempio un software (attività immateriale) è trattato come un’attività materiale se è parte integrante di un macchinario (**IAS 38, 4**).

Generalmente, ciascun elemento della voce “immobili, impianti e macchinari” è trattato in maniera separata. Nonostante ciò, ai beni con caratteristiche simili vanno applicati di regola gli stessi tassi di ammortamento. Inoltre, secondo quanto stabilito dallo stesso IAS 16, è possibile aggregare elementi individualmente non significativi (quali stampi, attrezzi e matrici) (**IAS 16, 9**).

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Non vi è una sostanziale differenza nella definizione delle immobilizzazioni materiali tra lo IAS 16 “*Immobili, impianti e macchinari*” e il principio contabile nazionale n. 16 “*Le immobilizzazioni materiali*”. In entrambi i casi (**cf. par. 2.1 e 3.1**), un’immobilizzazione materiale è un bene strumentale, di uso durevole, posseduto per la produzione del reddito. L’unica differenza tra le due discipline riguarda la terminologia utilizzata per identificare tali attività.

3.2. Presupposti per la rilevazione in bilancio

Il criterio generale di rilevazione contenuto nello IAS 16 stabilisce che il costo di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” deve essere rilevato tra le attività se, e soltanto se:

- è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene affluiranno all’impresa;
- il costo del bene per l’impresa può essere attendibilmente misurato (IAS 16, 7).

In base a tale criterio, un’impresa deve valutare tutti i costi relativi ad un elemento di “immobili, impianti e macchinari” nel momento in cui questi sono sostenuti.

Il criterio generale di rilevazione è valido sia per i costi inizialmente sostenuti per acquistare o costruire un elemento di “immobili, impianti e macchinari”, sia per i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento (IAS 16, 10).

Lo IAS 16 non fornisce indicazioni di come soddisfare il primo requisito, ovvero di come accertare la probabilità che i futuri benefici economici riferibili al bene affluiranno all’impresa. Alcune indicazioni circa il rispetto di tale requisito erano contenute nella precedente versione dello IAS 16 (1998).

La precedente versione dello IAS 16 (vers. 1998)

Il principio prevedeva che “nel decidere se una voce soddisfa il primo requisito di cui sopra per la sua rilevazione, l’impresa deve accertare il grado di certezza del flusso di benefici economici futuri sulla base delle conoscenze disponibili al momento della rilevazione iniziale. Per avere una sufficiente certezza che l’impresa godrà i benefici economici futuri è necessaria una ragionevole garanzia che essa riceverà i benefici riferibili al bene e sosterrà i rischi associati. Questa garanzia è disponibile, di solito, solo quando rischi e benefici riferibili al bene sono stati trasferiti all’impresa”.

Ad esempio, un’impresa rileva nell’attivo i costi sostenuti per la costruzione di un nuovo fabbricato solo se essa ha la disponibilità del bene in costruzione, ossia la titolarità di diritti che le consentono di ottenere i futuri benefici collegati al bene. Normalmente, alla titolarità dei benefici si accompagna il sostenimento dei rischi associati con il deperimento del bene. Tali rischi possono riguardare una diminuzione del valore di mercato o una distruzione del bene a causa di incendi o altri eventi straordinari.

Sono ipotizzabili tuttavia delle situazioni in cui è d’obbligo la rilevazione del costo anche se i rischi non sono trasferiti.

Ad esempio, l’impresa deve rilevare tra le attività materiali, i costi sostenuti per un impianto, prodotto da un terzo, se il terzo mantiene l’obbligo di sostituire il macchinario qualora questo sia danneggiato prima del completamento della sua costruzione. In questi casi, esiste infatti la probabilità di ottenere i benefici economici futuri, anche se non si sono ancora trasferiti tutti i rischi connessi alla disponibilità del bene.

Il secondo requisito per la rilevazione in bilancio (attendibilità nella misurazione del costo) è generalmente soddisfatto perché:

- in caso di acquisto, l’operazione di compravendita identifica il costo d’acquisto;
- in caso di una costruzione interna, il costo di produzione può essere attendibilmente determinato facendo riferimento alla sommatoria dei costi derivanti da operazioni con i terzi (ad esempio, per l’acquisto di materiali, le retribuzioni ai dipendenti, le forniture dei materiali utilizzati nel corso del processo di costruzione).

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Esiste una significativa differenza tra la disciplina contabile nazionale e i principi contabili internazionali, relativamente ai presupposti per la rilevazione in bilancio di un'immobilizzazione materiale. Secondo il principio contabile nazionale n. 16 è essenziale il passaggio di proprietà del bene, almeno come regola generale (cfr. par. 2.2), mentre per lo IAS 16 assume rilievo la probabilità che i benefici economici futuri (ricavi), connessi al bene, affluiranno all'impresa e che il costo sia attendibilmente misurato (cfr. par. 3.2).

Pertanto, secondo gli IAS/IFRS, la rilevazione non è influenzata dal trasferimento della proprietà giuridica del bene. Un elemento di "immobili, impianti e macchinari" può essere rilevato tra le attività dello stato patrimoniale anche se l'impresa non ha la proprietà giuridica del bene, purché la stessa lo utilizzi e possa godere dei relativi benefici economici.

La diversa impostazione implica, ad esempio, che, secondo i principi contabili internazionali, i beni concessi in leasing finanziario siano rilevati come attività materiali nello stato patrimoniale dell'utilizzatore, ovvero di colui che, godendo dei benefici economici derivanti dal possesso e dall'utilizzo dei beni, ne è il "proprietario economico", pur non essendone il "proprietario giuridico". Al contrario, in base alla disciplina contabile nazionale, i beni concessi in leasing finanziario non sono rilevati come attività nello stato patrimoniale dell'utilizzatore, in quanto tale soggetto non ha la proprietà giuridica dei beni.

Lo IAS 16 specifica inoltre che, quando un'impresa acquisisce un elemento di "immobili, impianti e macchinari" per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale o per altre ragioni simili, può essere difficile stabilire quali saranno i benefici economici futuri connessi al bene.

Ad esempio, un'impresa può acquistare un macchinario per conformarsi ad una regolamentazione di tipo ambientale. Il suo acquisto non determina dei benefici economici futuri direttamente connessi al bene e pertanto il costo del bene non dovrebbe essere rilevato come attività. Tuttavia, in questi casi particolari, lo IAS 16 permette la capitalizzazione di tali costi, a condizione che il loro sostenimento consenta di ottenere benefici economici futuri relativi ad altri beni dell'impresa e sempre che il costo sostenuto possa essere attendibilmente determinato (IAS 16, 11). Nell'esempio citato, il costo del macchinario è capitalizzabile in quanto, senza di esso, l'impresa non potrebbe produrre e vendere i propri prodotti.

3.3. Classificazione in bilancio

Secondo lo IAS 1 "Presentazione del bilancio d'esercizio", la voce "immobili, impianti e macchinari" deve essere rilevata tra le attività non correnti.

Si noti che a livello di principi contabili internazionali non esistono rigidi schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Gli schemi di bilancio sono lasciati alla discrezionalità del redattore del bilancio, il quale è tenuto al solo rispetto del "contenuto minimo" previsto dallo IAS 1 (ovvero all'inserimento nello stato patrimoniale e nel conto economico di una serie di informazioni fondamentali)³¹.

La versione dello IAS 1 omologata dai regolamenti comunitari non fornisce schemi esemplificati di stato patrimoniale e conto economico. Tuttavia, considerato che in appendice allo IAS 1 sono presenti tali schemi, sembra utile proporre il contenuto a titolo esemplificativo.

³¹ Cfr. Fondazione Luca Pacioli, *La composizione di un bilancio IAS. Stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto*, documento n. 19 del 6 novembre 2003.

	2006	2006	2005	2005
ATTIVITA'				
Attività non correnti				
Immobili, impianti, macchinari	X		X	
Avviamento	X		X	
Altre attività immateriali	X		X	
Partecipazioni in società collegate	X		X	
Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita	X		X	
	<u>X</u>	X	<u>X</u>	X
Attività correnti				
Rimanenze	X		X	
Crediti commerciali	X		X	
Altre attività correnti	X		X	
Cassa e disponibilità equivalenti	X		X	
	<u>X</u>	X	<u>X</u>	X
Totale attivo	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>

Come si evince dallo schema sopra esposto, la voce “immobili, impianti e macchinari” è presentata nell’attivo non corrente, senza alcuna distinzione delle classi di “immobili, impianti e macchinari” che la compongono. “Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di simile natura ed utilizzo nell’attività dell’impresa”. Lo IAS 16 fornisce alcuni esempi di classi distinte: a) terreni; b) terreni ed edifici; c) macchinari; d) navi; e) aerei; f) auto-veicoli; g) mobili e attrezzature; h) macchine d’ufficio **(IAS 16, 37)**.

Generalmente, le diverse classi di “immobili, impianti e macchinari” sono presentate nelle note esplicative³².

Gli schemi di bilancio redatti in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) si caratterizzano quindi per un contenuto particolarmente sintetico.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Secondo il codice civile, le immobilizzazioni materiali si distinguono in cinque categorie: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni e immobilizzazioni in corso e acconti. Le differenti categorie di immobilizzazioni materiali devono essere presentate separatamente nello stato patrimoniale **(cfr. par. 2.3)**.

Al contrario, lo IAS 16 prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nello stato patrimoniale alla voce “immobili, impianti e macchinari” (attivo non corrente), senza alcuna distinzione delle categorie (o classi) che compongono la voce. Lo IAS 1, Presentazione del bilancio, non richiede di norma che le differenti categorie di “immobili, impianti e macchinari”, siano presentate separatamente nello stato patrimoniale; la distinzione viene generalmente effettuata nelle note esplicative. Inoltre, a differenza di quanto previsto dal codice civile, lo IAS 16 fornisce solo un'esemplificazione delle possibili categorie (o classi) di “immobili, impianti e macchinari”, lasciando alla discrezionalità del redattore la possibilità di scegliere quelle più idonee a rappresentare il patrimonio tangibile dell'impresa **(cfr. par. 3.3)**.

Il differente modo di esporre le attività materiali in bilancio riflette peraltro una diversa concezione di intendere gli schemi di bilancio. Da un lato, le norme del codice civile prefigurano una struttura di stato patrimoniale caratterizzata da un'elevata rigidità e analiticità delle poste contabili; dall'altro, lo IAS 1 non prescrive una struttura specifica per lo schema di stato patrimoniale, ma rimette al redattore la decisione di inserire voci aggiuntive nel prospetto e di effettuare delle sottoclassificazioni alla voce “immobili, impianti e macchinari” nelle note al bilancio o direttamente nel prospetto in base alla natura, alla rilevanza e alla funzione delle attività. Tale differenza comporta che gli schemi di bilancio redatti secondo gli IAS/IFRS si presentino generalmente con un contenuto particolarmente sintetico, rinviando alle note esplicative le informazioni di dettaglio.

³² Lo IAS 1 ammette infatti la possibilità di effettuare delle ulteriori classificazioni delle voci esposte nello stato patrimoniale (ad esempio la voce “immobili, impianti e macchinari”) o direttamente nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note esplicative.

3.4. Rilevazione iniziale

“Un elemento di immobili, impianti e macchinari che può essere rilevato come un’attività, deve essere misurato al costo” (IAS 16, 15).

I principi contabili internazionali distinguono quattro ipotesi di acquisizione del bene:

- a) acquisto;
- b) costruzione in economia;
- c) permuta tra beni;
- d) *leasing* finanziario³³.

3.4.1. Costo d’acquisto

Il costo d’acquisto di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” comprende:

- *il suo prezzo d’acquisto*, inclusi eventuali dazi all’importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni;
Il costo del bene è l’equivalente del prezzo in contanti pagato alla data della rilevazione. Tuttavia, qualora il pagamento fosse differito oltre le normali condizioni di dilazione, il pagamento da effettuarsi deve essere attualizzato sulla base di un determinato tasso d’interesse al fine di stimare l’equivalente del prezzo in contanti alla data della rilevazione. La differenza tra il pagamento totale e l’equivalente del prezzo in contanti è rilevata come costo (interesse passivo) sul periodo di finanziamento, a meno che l’interesse passivo non sia capitalizzato ad incremento del valore del bene secondo quanto previsto dallo IAS 23 “*Oneri finanziari*”.
- *gli eventuali costi direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al suo funzionamento, nel modo inteso dalla direzione aziendale.*
Esempi di costi direttamente imputabili sono:
 - i costi dei benefici per i dipendenti (secondo lo IAS 19 “*Benefici per i dipendenti*”) derivanti direttamente dalla costruzione o dall’acquisizione di un elemento di “immobili impianti o macchinari”;
 - i costi da sostenere per la preparazione del sito;
 - i costi iniziali di consegna e movimentazione;
 - i costi di installazione e di assemblaggio;
 - i costi per verificare il buon funzionamento dell’attività, al netto degli incassi della vendita di eventuali elementi prodotti per portare il bene in quel luogo e condizione (ad esempio, campioni prodotti durante il collaudo dei macchinari);
 - gli onorari professionali.

Lo IAS 16 prevede che la rilevazione dei costi nel valore contabile di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” deve cessare quando l’elemento è nel luogo e nella condizione necessaria perché esso sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla dire-

³³ Data la complessità dell’argomento, il *leasing* finanziario sarà oggetto di un apposito studio della Fondazione Luca Pacioli; per una prima analisi delle problematiche legate al *leasing*, si veda Fondazione Luca Pacioli, *Operazioni di locazione finanziaria (leasing finanziario)*, documento n. 14 del 19 aprile 2005.

zione aziendale. Il principio esclude dunque che i costi sostenuti nell'utilizzare o reimpiantare un bene siano inclusi nel relativo valore contabile del bene.

Esempi di costi di questo genere, che non vanno inclusi nel valore contabile di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" sono:

- i costi sostenuti mentre un elemento in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve essere ancora utilizzato o non funziona ancora con piena capacità;
- le perdite operative iniziali, come quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell'elemento;
- i costi di ricollocamento e di riorganizzazione di parte o tutta l'attività dell'entità **(IAS 16, 20)**.

- *la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e dei costi di bonifica del sito in cui si trova il bene stesso, ovvero l'obbligazione che si origina per l'impresa, o quando il bene viene acquistato, o in conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo (IAS 16, 16 c).*

I costi stimati per lo smantellamento e la rimozione del bene e dei costi di bonifica del sito in cui si trova il bene, che si manifestano nel corso di un particolare periodo conseguentemente all'utilizzo del bene per la produzione delle rimanenze durante quel periodo, devono essere determinati in base alla IAS 2 "Rimanenze".

Le obbligazioni relative ai costi contabilizzati per lo smantellamento e la rimozione del bene e per la bonifica del sito secondo lo IAS 2 o lo IAS 16 sono rilevate e misurate secondo lo IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali" **(IAS 16, 18)**.

Esempio 7 – Costi di smantellamento e rimozione del bene

Un'impresa acquista un impianto del valore di € 30.000, con una vita utile di 10 anni, alla fine della quale dovrà sostenere costi di smantellamento e rimozione per € 6.000. L'impresa non si aspetta di ottenere nulla dall'impianto alla fine della sua vita utile (valore residuo nullo) e procede all'ammortamento a quote costanti del bene.

Assumendo che i costi di rimozione soddisfino i criteri per l'iscrizione di un fondo ai sensi dello IAS 37, l'impresa rileva un costo pari all'accantonamento di € 6.000, che viene contestualmente capitalizzato aggiungendo tale importo al valore dell'impianto.

Il valore ammortizzabile dell'impianto è di € 36.000 e la società rileva una quota di ammortamento annua di € 3.600.

Alla fine del primo esercizio, il valore contabile dell'impianto è pari a € 32.400 (€ 36.000 - € 3.600). Alla fine del 10° esercizio, il valore contabile dell'impianto sarà pari a zero mentre dal fondo di € 6.000 devono essere dedotti i costi di smantellamento e rimozione del bene.

a) Acquisto dell'impianto

Impianti	a	Banca	30.000
----------	---	-------	--------

b) Accantonamento del fondo per costi di smantellamento e rimozione del bene e contestuale "giroconto" al valore dell'impianto

Accantonamento per costi di rimozione	a	Fondo per costi di rimozione	6.000
---------------------------------------	---	------------------------------	-------

Impianti	a	Accantonamento per costi di rimozione	6.000
----------	---	---------------------------------------	-------

Alla fine del 10° anno è possibile utilizzare il fondo per i costi di smantellamento e rimozione per fronteggiare l'esborso relativo a tali costi.

Fondo per costi di rimozione	a	Banca	6.000
------------------------------	---	-------	-------

3.4.2. Costo di produzione

Se un'attività è costruita per un uso interno all'impresa, il costo della costruzione interna deve essere determinato impiegando le stesse regole che si applicano nella determinazione del costo d'acquisto (IAS 16, 22). Pertanto, il costo di produzione deve comprendere tutti i costi sostenuti nella fase di costruzione, gli eventuali costi direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al suo funzionamento e la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e dei costi di bonifica del sito in cui si trova il bene stesso.

Se l'impresa produce normalmente beni simili per la vendita, il costo del bene è solitamente uguale al costo di produzione di beni destinati alla vendita (IAS 2 "Rimanenze"). Per determinare tali costi, perciò, si eliminano eventuali profitti interni.

Il costo di una produzione interna è costituito dai costi direttamente correlati alla realizzazione del bene (ad es. materie prime, semilavorati e prodotti finiti, lavoro diretto, forniture, spese per onorari professionali e altri servizi) e da tutti i costi sostenuti per portare il bene nelle sue condizioni di operatività per l'uso.

Le inefficienze di costo, ovvero i costi dovuti ad anormali sprechi di materiale, lavoro o altre risorse, sostenuti nella produzione interna di un'attività non possono essere inclusi nel valore del bene.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Con riguardo alla rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali al costo di acquisto o al costo di produzione, non vi sono sostanziali differenze tra il principio contabile nazionale n. 16 (cfr. par. 2.4.1, 2.4.2) e lo IAS 16 (cfr. par. 3.4.1, 3.4.2).

Tuttavia si osserva quanto segue:

- lo IAS 16 specifica che il costo di acquisto o il costo di produzione deve comprendere anche i costi (stimati) di smantellamento e rimozione del bene e i costi di bonifica del sito in cui si trova il bene. Tale indicazione non è prevista dal principio contabile nazionale n. 16. Il principio nazionale specifica peraltro che i costi di rimozione devono essere portati a riduzione del valore residuo stimato dell'immobilizzazione materiale, al termine della vita utile;
- a differenza di quanto previsto nel principio contabile nazionale n. 16, con riferimento al costo di produzione, lo IAS 16 non distingue tra costruzioni in economia effettuate in maniera continuativa da quelle effettuate in maniera occasionale. Inoltre, il principio contabile nazionale n. 16 prevede che in caso di costruzioni in economia di tipo continuativo, nel costo di produzione possa includersi una quota di spese generali di fabbricazione. Lo IAS 16 esclude, in ogni caso, la possibilità di capitalizzare le spese generali (vedi infra) nel costo di produzione.

Sia il costo d'acquisto che il costo di produzione possono includere gli oneri finanziari sostenuti dall'impresa per l'acquisto o la produzione di un elemento di "immobili, impianti e macchinari". Tali costi possono infatti essere capitalizzati secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo dello IAS 23 (cfr. par. 3.6).

Lo IAS 16 esclude la possibilità che si possano includere nel costo di acquisto o di produzione, e quindi capitalizzare, sia le spese generali e amministrative sia i costi di avviamento (*start-up costs*) nonché quelli di pre-produzione (*pre-production costs*).

Esempi di costi non capitalizzabili sono:

- costi di apertura di un nuovo impianto o struttura;
- costi relativi all'introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi costi di pubblicità o costi per le altre attività promozionali);
- costi di gestione di un'attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale); e
- spese generali ed amministrative **(IAS 16, 19)**.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

In merito ai costi di avviamento e di pre-produzione esistono sostanziali differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali.

Il principio contabile nazionale n. 24 "Le immobilizzazioni immateriali" ammette la possibilità di capitalizzare i costi di costituzione e di ampliamento (B.I.1 dello stato patrimoniale), quando è possibile "dimostrare la congruenza e il rapporto causa-effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi l'impresa si attende".

Al contrario, lo IAS 16 esclude in ogni caso la possibilità di procedere alla capitalizzazione di tali costi nel costo d'acquisto o nel costo di produzione.

3.4.3. Permuta

In alcuni casi, le imprese eseguono operazioni di permuta che prevedono lo scambio di attività materiali o immateriali per altre attività, senza corrispettivi in denaro (c.d. *nonmonetary exchange transactions*). Tali operazioni possono riguardare, ad esempio, beni strumentali (quali macchinari o attrezzature) che non sono posseduti normalmente per la vendita.

Lo IAS 16 tratta le operazioni di permuta che riguardano le attività materiali, distinguendo tra le operazioni di permuta che hanno "sostanza commerciale" dalle operazioni di permuta che non hanno "sostanza commerciale".

Un'operazione di permuta ha "sostanza commerciale" se ci si attende che i futuri flussi finanziari per l'impresa cambino a seguito dell'operazione di permuta. Nel valutare se un'operazione di permuta ha una "sostanza commerciale", l'impresa deve considerare se:

- a) l'ammontare, la tempistica e le incertezze relative ai flussi finanziari dell'attività acquisita differiscono dall'ammontare, dalla tempistica e dalle incertezze connesse ai flussi finanziari dell'attività ceduta; o
- b) il valore specifico della parte delle operazioni dell'impresa si modifichi a seguito dell'operazione di permuta; e
- c) la differenza di cui ai punti a) e b) è significativa **(IAS 16, 25)**.

Per le operazioni di permuta che hanno "sostanza commerciale", lo IAS 16 richiede che il costo di un elemento di "immobili, impianti e macchinari", acquisito in cambio di attività non monetarie (o di una combinazione di attività monetarie e attività non monetarie), deve essere valutato al *fair value* (valore equo). L'operazione può dare origine ad eventuali utili o perdite.

Esempio n. 8 - Permuta di attività non monetarie valutate al *fair value* (valore equo)

Si supponga che due società X e Y siano proprietarie di due macchinari. Alla fine dell'esercizio 2006, le due società decidono di permutare i loro beni. Al 31 dicembre 2006, il valore contabile del bene di X è di € 2.000 mentre il valore contabile del bene di Y è di € 3.000. Al momento della permuta il valore di mercato di ciascun macchinario è pari a € 3.500.

Da un punto vista contabile:

- X iscrive il macchinario acquisito da Y a € 3.500, che è il suo *fair value* (valore equo), e rileva un utile di € 1.500, a seguito del trasferimento del suo originale macchinario a Y;

Macchinario di Y	a	Diversi		3.500
		Macchinario di X	2.000	
		Utile	1.500	

- Y iscrive il macchinario acquisito da X a € 3.500, che è il suo *fair value*, e rileva un utile di € 500, a seguito del trasferimento del suo originale macchinario a X.

Macchinario di X	a	Diversi		3.500
		Macchinario di Y	3.000	
		Utile	500	

Per le operazioni di permuta che non hanno “sostanza commerciale” (o nel caso in cui il *fair value* dell'attività acquisita in permuta e dell'attività ceduta in permuta non sia attendibilmente determinabile), il costo di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” acquisto in un'operazione di permuta è valutato al valore contabile dell'attività ceduta in permuta.

Esempio n. 9 - Permuta di attività non monetarie i cui *fair value* (valore equo) non sono attendibilmente determinabili

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, se non fosse possibile determinare attendibilmente il *fair value* (valore equo) dell'attività acquisita in permuta e dell'attività ceduta in permuta, da un punto di vista contabile:

- X iscrive il macchinario acquisito da Y a € 2.000, che è il valore contabile del macchinario trasferito da X a Y;

Macchinario di Y	a	Macchinario di X		2.000
------------------	---	------------------	--	-------

- Y iscrive il macchinario acquisito da X a € 3.000, che è il valore contabile del macchinario trasferito da Y a X;

Macchinario di X	a	Macchinario di Y		3.000
------------------	---	------------------	--	-------

Né X né Y rilevano alcuna perdita o utile dall'operazione di permuta.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

In caso di permuta, il principio contabile nazionale n. 16 prevede due ipotesi (**cf. par. 2.4.3**):

- permuta tra immobilizzazioni che si sostanzia in un accordo di acquisto-vendita: il bene ceduto e quello ricevuto in permuta devono essere valutati al valore di mercato;
- permuta tra immobilizzazioni con analoghe caratteristiche funzionali: il bene acquisito in permuta deve essere rilevato al valore contabile del bene ceduto in permuta.

Lo IAS 16 stabilisce che:

- se la permuta ha “sostanza commerciale”, l'attività acquisita e l'attività ceduta sono valutate al *fair value* (valore equo);
- se la permuta non ha “sostanza commerciale” (o quando non è attendibilmente determinabile il *fair value* dei beni permutati), l'attività acquisita è valutata al valore contabile dell'attività ceduta (**cf. par. 3.4.3**).

Si ritiene che non vi siano sostanziali differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali. In entrambi i casi si deve utilizzare il *fair value* (valore equo), quando l'operazione di permuta ha “sostanza commerciale” (o si configura come un accordo di acquisto-vendita secondo l'espressione utilizzata dal principio contabile nazionale n. 16).

Tuttavia, si rileva che le indicazioni fornite dallo IAS 16 circa i criteri da utilizzare per determinare se un'operazione di permuta ha “sostanza commerciale” sono più analitici e dettagliati di quanto previsto dal principio contabile nazionale n. 16.

3.4.4. Acquisizioni a titolo gratuito

Lo IAS 16 non disciplina l'acquisizione a titolo gratuito di un elemento di “immobili, impianti e macchinari. In mancanza di specifiche indicazioni, rimane valido il criterio generale di rilevazione (cf. paragrafo 3.2 *Presupposti per l'iscrizione in bilancio*).

In altri termini, il costo di un elemento di “immobili, impianti e macchinari”, acquisito a titolo gratuito, deve essere rilevato tra le attività se, e soltanto se:

- è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene affluiranno all'impresa;
- il costo del bene può essere attendibilmente misurato.

Per la contabilizzazione si ricorre in via analogica allo IAS 20 “*Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica*”. Il principio contabile internazionale prevede infatti la possibilità che un contributo pubblico possa assumere la forma di un trasferimento di attività non monetaria (quali ad esempio, terreni o altre risorse). In tal caso, l'impresa deve accertare il *fair value* (valore equo) dell'attività non monetaria e contabilizzare sia l'attività che il contributo a tale valore. (**IAS 20, 23**).

Esempio n. 10 - Attività materiali acquisite a titolo gratuito

S'ipotizzano i seguenti dati:

- l'impresa X dona un immobile con un valore contabile di € 100.000 ad un'associazione di volontariato nell'esercizio in corso;
- l'immobile ha un valore di mercato di € 170.000 alla data della donazione.

La valutazione del bene dell'immobile è effettuata al *fair value* (valore equo) e qualsiasi utile o perdita derivanti dall'operazione deve essere rilevato al conto economico.

Pertanto, da un punto di vista contabile:

- l'impresa X deve rilevare un utile di € 70.000 (170.000 - 100.000) nella determinazione del risultato dell'esercizio corrente.

Donazione	a	Diversi		170.000
		Immobile	100.000	
		Utile	70.000	

- l'associazione di volontariato che riceve il bene deve rilevare un utile di € 170.000 nella determinazione del risultato dell'esercizio corrente.

Immobile	a	Utile	170.000
----------	---	-------	---------

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Il principio contabile nazionale n. 16 stabilisce che i beni acquisiti a titolo gratuito devono essere iscritti nell'attivo patrimoniale solo al momento in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà del bene (cfr. par. 2.4.4).

Nei principi contabili internazionali il presupposto per l'iscrizione in bilancio di un bene non è il passaggio di proprietà, ma il passaggio dei benefici in capo alla società che acquisisce il bene. Pertanto, un bene acquisito a titolo gratuito, può essere iscritto in bilancio, indipendentemente dall'effettivo passaggio di proprietà del bene (cfr. par. 3.4.4).

La contabilizzazione dell'attività acquisita a titolo gratuito deve essere effettuata al *fair value* (valore bene) secondo quanto previsto sia dal principio contabile nazionale n. 16 sia dal principio contabile internazionale IAS 16.

3.5. Costi successivi all'acquisizione

In base al criterio generale di rilevazione, il costo di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" deve essere rilevato tra le attività se, e soltanto se:

- è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene affluiranno all'impresa;
- il costo del bene per l'impresa può essere attendibilmente misurato (cfr. par. 3.2).

Il criterio generale di rilevazione si applica, oltre che ai costi di rilevazione iniziale, ai costi sostenuti successivamente all'acquisizione per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento.

Lo IAS 16 prevede che, qualora siano rispettate le due condizioni sopraindicate, possono essere capitalizzati nel valore di un elemento di "immobili, impianti e macchinari":

a) i costi sostenuti dall'impresa per effettuare delle sostituzioni di alcune parti di un elemento di "immobili, impianti e macchinari"

Nel corso della vita utile di un bene può essere necessario per l'impresa procedere a sostituire, ad intervalli regolari o non regolari, alcune parti del bene stesso. In questi casi il valore contabile delle parti sostituite deve essere eliminato dalla contabilità dell'impresa. A titolo di esempio, lo IAS 16 cita il caso di un altoforno che può richiedere il rifacimento del rivestimento interno dopo un certo numero di ore di impiego o gli interni degli aerei (come i sedili, i motori, ecc..) che possono dover essere sostituiti più volte durante la vita utile dell'aeromobile (IAS 16, 13).

b) i costi sostenuti dall'impresa per effettuare verifiche periodiche particolarmente onerose.

Una condizione di funzionamento per un elemento di "immobili, impianti e macchinari" può comportare l'esigenza per l'impresa di effettuare delle verifiche costose e periodiche, per evitare eventuali guasti del bene (ad esempio, aeromobili), indipendentemente dal fatto che le parti dello stesso bene siano sostituite o meno. In questo caso, il costo sostenuto per la verifica periodica può essere capitalizzato. L'eventuale valore contabile netto del costo della precedente verifica (separato dalle parti fisiche) è eliminato contabilmente (IAS 16, 14).

Osservazioni

La precedente versione dello IAS 16 prevedeva la possibilità di capitalizzare i costi successivi all'acquisizione di

- un elemento di "immobili, impianti e macchinari" nel caso in cui tali costi comportassero:
- un aumento della vita utile del bene (misurata sia in anni sia in unità potenzialmente producibili);
- un aumento della capacità del bene (misurata in termini di unità per ora);
- un miglioramento della qualità dei prodotti;
- un miglioramento dei processi produttivi che consenta una riduzione dei costi.

Tale previsione è stata eliminata dall'attuale versione dello IAS 16.

Tuttavia, qualora l'impresa sostenesse costi che determinino una delle situazioni anzidette, si ritiene che essi debbano essere capitalizzati nel valore del bene poiché generalmente soddisfano le condizioni del criterio generale di rilevazione, contrariamente, secondo quanto sotto riportato, ai costi di manutenzione ordinaria.

Non sono capitalizzabili invece i costi di "riparazione e manutenzione" di un elemento di "immobili, impianti e macchinari", ovvero i costi di manutenzione ordinaria, costituiti principalmente dai costi di manodopera, dai materiali di consumo e dai piccoli pezzi di ricambio. Tali costi, non rispettando il criterio generale previsto per la rilevazione di un'attività in bilancio, sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti (IAS 16, 12).

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Il principio contabile nazionale n. 16 prevede, per i costi successivi all'acquisizione di un'immobilizzazione materiale, le seguenti regole:

- i costi per la c.d. manutenzione straordinaria (ovvero i costi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite) possono essere capitalizzati;
- i costi per la c.d. manutenzione ordinaria (ovvero i costi relativi alla manutenzione e riparazione dei cespiti) sono rilevati come costo nel conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti (cfr. par. 2.5).

Lo IAS 16 considera:

- capitalizzabili tutti i costi per i quali: 1) è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene affluiranno all'impresa; 2) è possibile determinare tali costi in modo attendibile. Per i costi successivi all'acquisizione resta valido il criterio generale di rilevazione previsto dallo IAS 16;
- non capitalizzabili (da imputare a conto economico) le spese per le quali non si verificano le condizioni ai punti 1) e 2) di cui sopra, ovvero le spese di riparazione e manutenzione" o manutenzione ordinaria (cfr. par. 3.5).

(segue)

La manutenzione ordinaria, così come definita dal principio contabile nazionale n. 16, corrisponde ai costi di manutenzione e riparazione dello IAS 16.

Per i costi diversi dalla manutenzione straordinaria, le definizioni sembrano sostanzialmente coincidenti, dal momento che, i benefici economici futuri, cui fa riferimento lo IAS 16, non possono che riferirsi all'incremento di produttività o di vita utile menzionati dal principio contabile nazionale n. 16. In altre parole, lo IAS 16 ammette (così come il principio contabile nazionale n. 16) la capitalizzazione dei costi di manutenzione se vi è un miglioramento, ovvero un incremento dei benefici economici futuri generati dal bene.

Di norma, la maggior parte dei pezzi di ricambio e delle attrezzature per la manutenzione è solitamente iscritta come rimanenza e rilevata come costo al momento dell'utilizzo.

Tuttavia, i pezzi di ricambio di rilevante valore e l'attrezzatura per la manutenzione sono trattati come "immobili, impianti e macchinari" e dunque capitalizzati quando:

- l'impresa prevede di utilizzarli per più di un esercizio;
- possono essere utilizzati solo in connessione con un elemento di "immobili, impianti e macchinari".

In alcuni casi è opportuno aggregare elementi individualmente non significativi, come stampi, attrezzi e matrici, ed applicare i criteri al valore complessivo (IAS 16, 8-9).

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Il principio contabile nazionale n. 16, con riferimento al trattamento dei pezzi di ricambio, fa una distinzione sulla base di due criteri: a) l'entità del costo unitario; b) la frequenza nell'utilizzo. Le categorie di pezzi di ricambi individuate dal principio contabile nazionale sono: a) pezzi di basso costo unitario, basso valore totale e uso ricorrente; b) pezzi di ricambi di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente; c) pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente. Il trattamento contabile è differente a seconda della categoria dei pezzi di ricambi (cfr. par. 2.5).

Al contrario, lo IAS 16 pone una regola generale secondo cui i pezzi di ricambio devono essere iscritti come rimanenza e rilevati come costi nel momento dell'utilizzo. In alcuni specifici casi è possibile capitalizzare i pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione. In ogni caso, secondo il principio internazionale, non rileva per l'eventuale capitalizzazione di tali beni la loro frequenza di utilizzo (cfr. par. 3.5).

3.6. Trattamento degli oneri finanziari

Lo IAS 23 definisce gli oneri finanziari come "gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall'impresa in relazione all'ottenimento di finanziamenti" (IAS 23, 4).

Di conseguenza, gli oneri finanziari comprendono:

- gli interessi sugli scoperti bancari e sui finanziamenti a breve e medio-lungo termine;
- l'ammortamento di aggi e disaggi relativi al finanziamento;
- l'ammortamento dei costi accessori sostenuti per l'ottenimento del finanziamento;
- le differenze di cambio per finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche di interessi passivi.

Da un punto di vista contabile, il principio internazionale prevede:

- un trattamento contabile di riferimento (*benchmark treatment*);
- un trattamento contabile alternativo (*allowed treatment*).

Il trattamento contabile di riferimento dispone la rilevazione degli oneri finanziari direttamente come un costo nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Il trattamento contabile alternativo prevede, invece, che tali costi debbano essere capitalizzati come parte del costo del bene, se ricorrono le seguenti condizioni:

- gli oneri finanziari siano direttamente imputabili all'acquisizione, costruzione o produzione del bene;
- intercorra un rilevante periodo di tempo prima che il bene sia pronto per l'uso previsto o la vendita³⁴;
- è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l'impresa;
- possano essere misurati in modo attendibile.

Tuttavia, si osserva che è in corso di discussione un progetto di modifica dello IAS 23. Nel maggio del 2006, lo IASB ha emesso un documento in bozza (*Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 23*) in cui è presentata la nuova versione del principio. Il progetto di modifica dello IAS 23 prevede l'eliminazione del trattamento contabile di riferimento³⁵.

Per oneri finanziari direttamente imputabili s'intendono quegli oneri che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stato acquistato o prodotto il bene.

Tali oneri sono facilmente individuabili nel caso in cui un'impresa prenda a prestito dei fondi specificatamente allo scopo di acquisire o produrre un bene. In questo caso l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene è determinato in base *“agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi”* (IAS 23, 15).

Nel caso in cui i fondi siano presi a prestito in modo generico e utilizzati allo scopo di ottenere un bene, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili deve essere determinato applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Il tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione.

L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell'esercizio (IAS 23, 17).

Nel caso in cui l'impresa abbia deciso di capitalizzare gli oneri finanziari, si pone il problema di capire se sia possibile scegliere di capitalizzare gli oneri finanziari per alcuni beni e non per altri. I principi contabili internazionali e le relative interpretazioni dispongono che se un'impresa ha scelto una politica di capitalizzazione degli oneri finanziari, la stessa deve applicare tale politica a tutte le attività per le quali può essere effettuata una capitalizzazione.

La capitalizzazione degli oneri finanziari come parte del costo di un bene deve iniziare al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

³⁴ Lo IAS 23 definisce tali beni come “beni che giustificano la capitalizzazione”. Esempi di beni che giustificano una capitalizzazione sono le rimanenze che richiedono un rilevante periodo di tempo per poter essere rese idonee per la vendita, impianti manifatturieri, impianti per la produzione di energia e immobili posseduti per investimento. Gli altri investimenti e le rimanenze prodotte regolarmente o in grandi quantità in modo ripetitivo in un breve periodo di tempo non sono beni che giustificano una capitalizzazione. Anche i beni che al momento dell'acquisto sono pronti per il previsto utilizzo o per la vendita non sono beni che giustificano una capitalizzazione (IAS 23, 6).

³⁵ La modifica prospettata s'inserisce nel più ampio progetto di convergenza con i principi contabili americani (US Gaap). Negli Stati Uniti, infatti, l'unico trattamento contabile previsto per gli oneri finanziari è la loro capitalizzazione nel valore dell'attività cui si riferiscono.

- si stanno sostenendo i costi per l'ottenimento del bene;
- si stanno sostenendo gli oneri finanziari; e
- sono in corso le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita.

I costi per l'ottenimento di un bene sono ritenuti in corso di sostenimento solo se correlati a esborsi monetari, al trasferimento di altri beni o all'assunzione di passività fruttifere **(IAS 23, 20-21)**.

La capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere sospesa se le operazioni necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita sono interrotte per un periodo non breve.

La capitalizzazione deve essere interrotta se tali operazioni sono state sostanzialmente completate.

Nel caso in cui le parti che compongono un bene possono essere prodotte, completate e utilizzate singolarmente, la capitalizzazione degli oneri finanziari di una singola parte deve cessare quando sono sostanzialmente terminate tutte le operazioni necessarie per preparare quella specifica parte a svolgere le funzioni cui è destinata, anche se non è ancora avvenuta la completa realizzazione delle altre parti (ad esempio un centro direzionale è costituito da più edifici, ognuno dei quali può essere utilizzato singolarmente, mentre prosegue la costruzione degli altri).

Lo IAS 23 specifica inoltre che qualora il valore contabile del bene su cui sono stati capitalizzati oneri finanziari ecceda il suo valore recuperabile, il valore contabile deve essere svalutato secondo le indicazioni dello IAS 36 **(cfr. par. 3.9.4)**.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Il principio contabile nazionale n. 16 **(cfr. par. 2.6)** e lo IAS 16 **(cfr. par. 3.6)** prevedono che gli oneri finanziari siano o imputati al conto economico come costi (regola generale) o capitalizzati nel costo di acquisto o di produzione di un bene. Tuttavia la capitalizzazione degli oneri finanziari prevista dalle due discipline differisce in alcuni aspetti.

Mentre il principio contabile nazionale n. 16 limita la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari sostenuti a fronte di fondi destinati specificatamente all'acquisizione di immobilizzazioni, lo IAS 23 riconosce tale possibilità anche agli oneri finanziari relativi a finanziamenti generici.

3.7. Contributi in conto capitale

Lo IAS 20 *“Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica”* definisce i contributi in conto capitale come quelli *“per il cui ottenimento è condizione essenziale che l'impresa acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate. Possono essere previste ulteriori condizioni che delimitino il tipo o la localizzazione dei beni o i periodi nel corso dei quali essi devono essere acquistati o posseduti”* **(IAS 20, 3)**.

I contributi pubblici (sia in conto capitale che in conto esercizio) possono essere contabilizzati solo se vi è la ragionevole certezza che:

- 1) l'impresa rispetterà le condizioni richieste per ricevere il contributo;
- 2) i contributi saranno ricevuti.

Ai fini della contabilizzazione dei contributi in conto capitale, il principio contabile internazionale prospetta due sistemi generali:

- *il sistema del reddito*, per il quale un contributo è rilevato come provento nel conto economico in uno o più esercizi;
- *il sistema patrimoniale*, per il quale un contributo è accreditato direttamente al patrimonio netto.

Lo IAS 20 consente la contabilizzazione dei contributi in conto capitale esclusivamente attraverso il *sistema del reddito*, respingendo la soluzione del *sistema patrimoniale*.

L'iscrizione dei contributi tra i componenti di reddito (*sistema del reddito*) prevede dunque l'individuazione di un criterio di ripartizione ispirato al principio di competenza, in virtù del quale il contributo deve essere riconosciuto in bilancio su base sistematica e razionale durante il periodo necessario a contrapporlo ai costi cui è correlato.

Di conseguenza i contributi in conto capitale partecipano alla formazione del reddito nel periodo dell'ammortamento del bene a cui si riferiscono e in proporzione alle quote di ammortamento.

In merito alla presentazione in bilancio dei contributi in c/capitale, lo IAS 20 stabilisce che essi “*devono essere presentati nello stato patrimoniale iscrivendo il contributo come ricavo differito o come posta rettificativa del valore contabile del bene*” (IAS 20, 24).

Da un punto di vista contabile, i contributi in c/capitale possono quindi essere trattati secondo uno dei seguenti metodi:

- iscrizione del contributo come ricavo differito. Il contributo è rilevato come provento con criterio sistematico e razionale durante la vita utile del bene (*metodo dei risconti*);
- deduzione del contributo nella determinazione del valore contabile del bene. Il contributo è rilevato come provento a conto economico durante la vita utile del bene ammortizzabile attraverso la riduzione del costo dell'ammortamento (*metodo della rappresentazione netta*).

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Non vi sono differenze tra la disciplina contabile nazionale (cfr. par. 2.7) e i principi contabili internazionali (cfr. par. 3.7). I contributi devono essere rilevati esclusivamente attraverso il sistema reddituale. Non è ammesso il sistema patrimoniale di contabilizzazione.

Nell'ambito del sistema reddituale, sia il principio contabile nazionale n. 16, che lo IAS 16, ammettono la possibilità di contabilizzare i contributi in c/capitale attraverso:

- il metodo dei risconti (iscrizione del contributo come ricavo differito); o
- il metodo della rappresentazione netta (deduzione del contributo nella determinazione del valore contabile del bene).

3.8. Immobilizzazioni detenute a scopo di investimento

Lo IAS 40 definisce l'investimento immobiliare come “...una proprietà immobiliare (terreno o fabbricato - o parte di fabbricato - o entrambi) posseduta (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario):

- *al fine di conseguire canoni di locazione;*
- *per l'apprezzamento del capitale investito;*
- *per entrambe le motivazioni”.*

Pertanto, non costituiscono investimenti immobiliari le proprietà immobiliari destinate:

- all'uso nella produzione o nella fornitura di beni o di servizi o nell'amministrazione aziendale;
- alla vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale (IAS 40, 5).

Un investimento immobiliare rappresenta dunque un'attività (proprietà immobiliari, terreni e/o fabbricati) detenuta dal proprietario o dal locatario, per mezzo di un contratto di *leasing* finanziario, a scopo di investimento patrimoniale, ovvero con il fine di ricavarne una rendita e/o di godere dell'apprezzamento del suo valore.

Tali attività hanno finalità d'uso diverse sia dai beni strumentali, utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi (disciplinati dallo IAS 16) sia dai beni-merce, detenuti per la vendita nell'ambito della normale attività imprenditoriale (disciplinati dallo IAS 2 o dallo IAS 11)³⁶.

Da un punto di vista contabile, dopo la valutazione iniziale al costo, lo IAS 40 prevede che l'impresa possa contabilizzare l'investimento immobiliare secondo:

- il modello del costo in base a quanto previsto dallo IAS 16 “*Immobili, impianti e macchinari*” (ovvero costo storico al netto degli ammortamenti e di qualsiasi riduzione di valore accumulati³⁷);
- il modello del *fair value* (valore equo), con la rilevazione di eventuali proventi o oneri, derivanti dalla variazione del *fair value* dell'investimento immobiliare, nel conto economico dell'esercizio in cui si è verificata la variazione.

L'impresa applica il modello prescelto a tutti gli investimenti immobiliari (IAS 40, 30).

Il *fair value* dell'investimento immobiliare è il prezzo al quale l'attività può essere scambiata in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Il *fair value* di un investimento immobiliare rispecchia dunque le condizioni di mercato alla data di riferimento del bilancio³⁸.

³⁶ Esempi di investimenti immobiliari sono:

- a) un terreno posseduto per un apprezzamento a lungo termine del capitale investito, piuttosto che l'immobile sia venduto nel breve termine, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- b) un terreno posseduto per un utilizzo futuro al momento non ancora determinato (se l'entità non ha ancora deciso se utilizzerà il terreno a uso del proprietario o per la vendita nel breve periodo, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale, il terreno è trattato come se posseduto per l'apprezzamento del capitale investito);
- c) un edificio di proprietà dell'entità che redige il bilancio (o posseduto dall'entità tramite un contratto di *leasing* finanziario) e dato in locazione tramite una o più operazioni di *leasing* operativo;
- d) un edificio attualmente non occupato ma posseduto al fine di essere locato tramite una o più operazioni di *leasing* operativo (IAS 40, 8).

³⁷ Salvo casi particolari, la scelta del modello del costo nella valutazione degli investimenti immobiliari implica l'adozione delle regole contenute nello IAS 16 “*Immobili, impianti e macchinari*” (cfr. par. 3.9.1).

³⁸ La determinazione del *fair value* di un investimento immobiliare si basa generalmente sui prezzi correnti presenti in un mercato attivo per proprietà immobiliari simili nella stessa località e condizione, nonché soggette a tipologie di affitti ed altri contratti affini. In mancanza di prezzi correnti in un mercato attivo, l'impresa deve prendere in considerazione le informazioni provenienti da altre fonti, opportunamente rettificata (ad esempio, prezzi correnti di un mercato attivo di immobili di diversa natura, condizione e località, i prezzi recenti di immobili simili in mercati meno attivi, ecc...).

Si noti che il modello del *fair value* per la valutazione degli investimenti immobiliari è diverso rispetto al modello della rideterminazione del valore di “immobili, impianti e macchinari” previsto dallo IAS 16 (cfr. par. 3.9.2).

La principale differenza sta nel fatto che nello IAS 40 le variazioni di *fair value* in aumento sono imputate direttamente a conto economico, mentre nello IAS 16, il *surplus* derivante dalla rideterminazione del valore è rilevato in una riserva di patrimonio netto (cfr. par. 3.9.2). Inoltre, a differenza di quanto stabilito dallo IAS 16 (modello della rideterminazione del valore), se l'impresa adotta il modello del *fair value* nella valutazione degli investimenti immobiliari, non deve procedere all'ammortamento dei beni.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Pur operando la distinzione tra fabbricati civili aventi carattere accessorio rispetto a quelli strumentali e fabbricati civili detenuti a scopo di investimento, il principio contabile nazionale n. 16 non fornisce specifiche regole contabili per quest'ultima tipologia di beni. L'unica indicazione fornita dal principio per i fabbricati civili detenuti a scopo di investimento riguarda la possibilità di non ammortizzarli (cfr. par. 2.8).

Al tema degli immobili detenuti a scopo di investimento, i principi contabili internazionali dedicano invece un apposito documento: lo IAS 40 “Investimenti immobiliari”. Lo IAS 40 prevede che gli immobili detenuti a scopo di investimento possono essere valutati secondo il modello del costo (sulla base delle indicazioni contenute nello IAS 16) o secondo il modello del *fair value* (valore equo) con imputazione delle variazioni di *fair value* a conto economico. (cfr. par. 3.8).

Le discipline sono dunque sostanzialmente diverse.

3.9. Valutazioni successive alla rilevazione iniziale

Dopo la rilevazione iniziale al costo, alla fine dell'esercizio³⁹, l'impresa deve valutare un elemento di “immobili, impianti e macchinari” secondo:

- il modello del costo; o
- il modello della rideterminazione del valore⁴⁰.

Secondo il modello del costo, l'attività deve essere iscritta al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (IAS 16, 30).

Secondo il modello della rideterminazione del valore, l'attività, il cui *fair value* (valore equo) può essere attendibilmente misurato, deve essere iscritta a un “valore rideterminato”, pari al *fair value* (valore equo) alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Il processo di rideterminazione deve essere effettuato con sufficiente regolarità per assicurare che il valore contabile non differisca significativamente da quello che si sarebbe determinato utilizzando il *fair value* alla data di riferimento del bilancio (IAS 16, 31).

³⁹ Si fa riferimento al bilancio relativo ad un intero esercizio. Gli stessi criteri di valutazione di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” (modello del costo e modello della rideterminazione) vanno adottati anche nell'eventuale redazione dei bilanci intermedi (bilancio trimestrale o semestrale). Quest'ultimo aspetto, non approfondito in questo documento, è disciplinato dallo IAS 34 “Bilanci intermedi”.

⁴⁰ Nella precedente versione del principio si faceva riferimento invece al trattamento contabile di riferimento (ora modello del costo) ed al trattamento contabile alternativo consentito (ora modello della rideterminazione del valore). Con riferimento al metodo della rideterminazione del valore si noti che, in luogo dell'equivoco termine “rivalutazione” utilizzato nella precedente formulazione per indicare sia l'ipotesi di aumento che di riduzione del valore contabile del bene, nell'attuale versione dello IAS 16 si usa il termine “rideterminazione” con riferimento ad entrambi le ipotesi.

Il *fair value* (valore equo) è “il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti” (IAS 16, 6).

L’impresa applica il modello prescelto ad una intera classe di “immobili, impianti e macchinari” (IAS 16, 29)⁴¹.

In altre parole, due macchinari, appartenenti alla medesima classe di attività, non possono essere valutati uno secondo il modello del costo e l’altro secondo il modello della rideterminazione. Ciò al fine di evitare la selezione, in base a criteri di mera opportunità, dei beni da valutare al *fair value*. E’ ammessa invece la possibilità di utilizzare il modello del costo per una classe di “immobili, impianti e macchinari” ed il modello della rideterminazione del valore per un’altra classe di “immobili, impianti e macchinari”.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Lo IAS 16 prevede che un elemento di “immobili, impianti e macchinari” possa essere valutato alternativamente secondo il modello del costo o il modello della rideterminazione (*fair value*). Il principio contabile internazionale riconosce al redattore del bilancio la discrezionalità di scegliere il modello contabile che consenta di rappresentare nel migliore dei modi il patrimonio tangibile dell’impresa.

Il codice civile (art. 2426, cod. civ.) prevede che l’unico criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali dopo la rilevazione iniziale sia il modello del costo, vale a dire l’iscrizione del bene al costo storico al netto di ammortamenti e perdite durevoli di valore.

La disciplina contabile nazionale non ammette dunque la possibilità di valutare le immobilizzazioni materiali secondo il modello della rideterminazione (*fair value*). Tuttavia, nel nostro Paese, la rivalutazione di un cespite può essere effettuata in casi eccezionali o se prevista da legge speciale; mai in base alla discrezionalità del redattore del bilancio.

La scelta iniziale del modello del costo non esclude la successiva adozione del modello della rideterminazione. Va tuttavia tenuto presente che gli utilizzatori del bilancio devono essere messi in condizioni di comparare il bilancio stesso nel tempo, in modo da poter valutare l’andamento della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (IAS 8, 15). Pertanto, in linea di principio, il modello del costo inizialmente adottato va conservato nel tempo, lungo la vita utile del bene. L’eventuale e successiva adozione del modello della rideterminazione può essere giustificata soltanto dall’esigenza di produrre un bilancio che fornisca per il lettore informazioni più attendibili e rilevanti (IAS 8, 14b).

Non sembra invece ipotizzabile che, una volta adottato il metodo della rideterminazione, si possa successivamente tornare ad applicare il metodo del costo.

Nei paragrafi 3.9.1 e 3.9.2 sono analizzati i due modelli per contabilizzazione di un elemento di “immobili, impianti e macchinari”. La disciplina dell’ammortamento e delle perdite per riduzione di valore, sono trattati rispettivamente nei paragrafi 3.9.3 e 3.9.4.

3.9.1. Modello del costo

Un elemento di “immobili, impianti e macchinari” deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

⁴¹ Per classe di attività s’intende un gruppo di beni simili, per natura ed utilizzo, nell’ambito delle attività dell’impresa. A titolo di esempio si riportano le seguenti classi: a) terreni; b) terreni e fabbricati; c) macchinari; d) navi; e) aerei; f) autoveicoli; g) mobili ed attrezzature; h) macchine d’ufficio (IAS 16, 37).

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Non si rilevano differenze tra disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionale. Il modello del costo previsto dallo IAS 16 è lo stesso previsto dal codice civile ovvero una valutazione delle attività materiali al costo storico al netto di ammortamenti e perdite di valore. Tuttavia, vi sono alcune differenze con riguardo alla determinazione degli ammortamenti e delle perdite di valore (vedi paragrafi successivi 3.9.3 e 3.9.4).

3.9.2. Modello della rideterminazione del valore

Alternativamente al modello del costo, alla fine dell'esercizio, l'impresa può decidere di adottare il modello della rideterminazione del valore per effettuare la valutazione di un elemento di "immobili, impianti e macchinari".

Si ricorda che il modello della rideterminazione, ove prescelto per un elemento, deve essere applicato a tutti gli elementi compresi nella stessa classe.

Il modello della rideterminazione prevede che, dopo la rilevazione iniziale come attività, un elemento di "immobili, impianti e macchinari" deve essere iscritto ad un valore rideterminato pari al *fair value* (valore equo) alla data della rideterminazione, al netto di qualsiasi ammortamento accumulato fino a quel momento e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (IAS 16, 31)⁴².

Si ricorda inoltre che il modello della rideterminazione può essere applicato solo nel caso in cui il *fair value* (valore equo) di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" sia attendibile misurato. In caso contrario, l'impresa è obbligata ad adottare il modello del costo.

3.9.2.1. Fair value (valore equo) di un elemento di "immobili, impianti e macchinari"

Con riferimento alla determinazione del *fair value* (valore equo), lo IAS 16 stabilisce quanto segue:

- il *fair value* di terreni ed edifici è rappresentato solitamente dall'ordinario valore di mercato (*market value*), determinato mediante una perizia eseguita da periti professionalmente qualificati (IAS 16, 32);
- il *fair value* di impianti e macchinari è rappresentato generalmente dal loro valore di mercato, determinato mediante una perizia (IAS 16, 32).

Lo IAS 16 non dispone un obbligo in merito all'utilizzo di un perito indipendente per stimare il *fair value* (valore equo) anche se si ritiene opportuno il suo utilizzo.

Osservazioni

In caso di utilizzo del metodo della rideterminazione, alcuni autori ritengono opportuna la consultazione dei principi (IVSs) emanati dall'IVSC (International Valuation Standards Committee).

L'IVSC (International Valuation Standards Committee) è stato costituito nel 1981 e i suoi membri sono le associazioni professionali e istituzionali di più di 50 Paesi membri. Per l'Italia, membro dell'IVSC è il Consiglio

⁴² Si noti che l'utilizzo del criterio del *fair value* (valore equo) per determinare il costo di un "immobile, impianto o macchinario" acquisito in permuta, con un *leasing* finanziario, con aggregazione di imprese o con contributi in conto capitale non rappresenta un'applicazione del metodo della rideterminazione del valore.

Nazionale dei Geometri. Gli scopi dell'IVSC sono: a) elaborare e pubblicare, nell'interesse generale, dei principi di valutazione delle attività nonché promuoverne la loro diffusione internazionale; b) armonizzare tali criteri di valutazione nel mondo ed identificare le differenze in essere; c) ricercare il riconoscimento di tali criteri nei bilanci delle imprese nonché nei principi contabili.

Tali principi avevano trovato riconoscimento anche nei principi contabili internazionali emanati dallo IASC. Infatti, l'IVSC era membro del gruppo consultivo e fu ampiamente coinvolto in merito ai criteri di valutazione previsti dallo IAS 16 nella versione del 1993. Di conseguenza, i criteri valutativi su cui si basava lo IAS 16 erano conformi all'approccio seguito dagli IVSs. Tuttavia nelle successive revisioni dello IAS 16, avvenute nel 1998 e 2003, l'IVSC non fu consultato.

Lo IAS 16 precisa inoltre che, qualora non sussistano parametri di mercato per la determinazione del *fair value* di un bene, a causa della sua particolare natura o per il fatto che il bene è venduto di rado, se non come parte di un'attività in esercizio (cioè ad esempio di un'azienda), il *fair value* deve essere stimato dall'impresa impiegando un approccio basato sul costo di sostituzione ammortizzato o sui flussi di reddito **(IAS 16, 33)**.

Il criterio del costo di sostituzione ammortizzato è uno dei vari concetti proposti dalla dottrina allo scopo di evidenziare gli effetti dell'inflazione all'interno del bilancio.

Il costo di sostituzione ammortizzato (*depreciated replacement cost*) va inteso come il costo di sostituzione dell'attività, rettificato per tenere conto della perdita di valore (o meglio della cessione di utilità) conseguente al passare del tempo ed all'utilizzo. Ciò che si viene a determinare è, in altre parole, il valore corrente di un bene usato.

Il criterio dei flussi di reddito si fonda invece sull'attualizzazione dei ricavi e dei costi attesi dall'impiego del bene. Le modalità applicative di tale criterio sono le stesse previste dallo IAS 36 per la determinazione del valore recuperabile delle attività. Si rinvia pertanto a quanto di seguito indicato con riferimento alle perdite per riduzione di valore.

3.9.2.2. Frequenza e simultaneità della rideterminazione

Lo IAS 16, pur non indicando con quale frequenza debbano essere eseguite le rideterminazioni di valore, stabilisce che tale processo deve essere effettuato con sufficiente regolarità, in modo tale che il valore contabile del bene non si discosti in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il *fair value* (valore equo) alla chiusura dell'esercizio **(IAS 16, 31)**.

Per determinare la frequenza delle rideterminazioni di valore dei beni, l'impresa deve tener conto delle oscillazioni dei loro *fair value* (valore equo).

In particolare, per i beni che manifestano significative e frequenti oscillazioni nel loro *fair value* (valore equo), si rendono necessarie rideterminazioni di valore con frequenza annuale.

Di contro, per i beni le cui oscillazioni nel *fair value* sono poco significative, si possono effettuare rideterminazioni ogni tre o cinque anni **(IAS 16, 34)**.

E'opportuno ricordare che, qualora venga rideterminato il valore di un bene, deve essere rideterminato anche quello dell'intera classe di "immobili, impianti e macchinari", cui esso appartiene **(IAS 16, 36)**.

Lo scopo è quello di garantire che tutti i beni appartenenti alla stessa classe siano rilevati in bilancio in base allo stesso modello, costo storico o *fair value*. Se così non fosse, ci si troverebbe ad avere, nell'ambito di una stessa classe di beni, alcuni beni valutati al costo, altri valutati al *fair value*. Come detto in precedenza, la regola è valida sia in caso di adozione del modello del costo sia del modello della rideterminazione del valore⁴³.

Lo IAS 16 precisa inoltre che le rideterminazioni di valore devono essere effettuate tutte alla stessa data “...per evitare rideterminazioni di valori selettive di attività e l'iscrizione nel bilancio di valori che siano una combinazione di costi e valori a date differenti. I valori di una classe di attività possono, tuttavia, essere rideterminati su base rotativa (*rolling*) posto che la valutazione sia completata in un breve periodo e sia mantenuta aggiornata” (IAS 16, 38). Per esempio, se una società decidesse di rivalutare un macchinario, dovrà effettuare la rivalutazione di tutti i macchinari. Non è accettabile rivalutarne solo una parte. E' accettabile che gruppi di beni all'interno di una classe siano valutati in tempi leggermente diversi, purché ciò non precluda che tutte le stime siano da considerarsi sostanzialmente aggiornate.

3.9.2.3. Effetti contabili della rideterminazione

L'applicazione del modello della rideterminazione di valore determina una serie di effetti contabili riconducibili alle seguenti operazioni:

- trattamento degli ammortamenti accumulati (fondi di ammortamento);
- trattamento del *surplus* da rideterminazione;
- trattamento del *deficit* da rideterminazione;
- realizzo della riserva di rivalutazione.

Trattamento degli ammortamenti accumulati (fondi di ammortamento)

Alla data di rideterminazione del valore del bene gli ammortamenti accumulati (o fondi di ammortamento) devono essere trattati in uno dei seguenti modi:

- ricalcolati proporzionalmente alla variazione nel valore contabile lordo dell'attività, cosicché il suo valore contabile dopo la rideterminazione coincida con il valore rideterminato. Questo approccio è, di norma, seguito quando il valore di un bene viene rideterminato applicando un indice al suo costo di sostituzione ammortizzato.
- eliminati in contropartita con il valore contabile lordo dell'attività cosicché, a seguito della rideterminazione, il valore contabile netto del bene sia iscritto ad un valore pari al suo valore rideterminato. Questo approccio è generalmente seguito quando un'attività è rivalutata al valore di mercato in base alla stima di un perito (ad esempio per gli edifici) (IAS 16, 35).

⁴³ Questa regola generale trova fondamento nello IAS 1, “Presentazione del bilancio”, in cui, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano le informazioni da esporre nel prospetto di stato patrimoniale, si precisa che “l'impiego di diverse basi di valutazione (in questo caso, costo o valori rideterminati al *fair value*) per le diverse classi di attività (in questo caso classi di “immobili, impianti e macchinari”) suggerisce che la loro natura o funzione differisce e, quindi, che queste potrebbero essere presentate come voci distinte” (IAS 1, 73).

Esempio n. 11 - Trattamento degli ammortamenti accumulati

Alla fine del terzo anno di vita utile, un edificio ha un valore contabile pari a € 400.000 dovuto ad ammortamenti accumulati (per "ammortamenti accumulati" s'intende comunemente il "fondo ammortamento") per € 100.000. Il costo storico dell'edificio era pari a € 500.000. A tale data si decide di adottare il modello della rideterminazione del valore e si stima il *fair value* (valore equo) dell'edificio in € 800.000 attraverso una perizia effettuata da professionisti qualificati.

Si noti che nell'esempio proposto il modello della rideterminazione del valore del bene origina un *surplus* da rideterminazione pari a € 400.000. Come si analizzerà in seguito, il *surplus* da rideterminazione deve essere imputato in una riserva di patrimonio netto.

Dopo la rideterminazione in aumento del valore dell'edificio, gli ammortamenti accumulati in precedenza possono essere trattati secondo due metodologie alternative.

1. Ricalcolo degli ammortamenti accumulati proporzionalmente alla variazione nel valore contabile lordo dell'attività. Tenuto conto che, il valore contabile lordo del bene è aumentato a seguito della rideterminazione (da € 500.000 a € 1.000.000), anche l'ammontare degli ammortamenti accumulati è aumentato nella stessa proporzione (da € 100.000 a € 200.000).

	Prima della rivalutazione	Dopo la rivalutazione
Costo	500.000	1.000.000
Ammortamenti accumulati	(100.000)	(200.000)
Valore netto contabile	400.000	800.000

Immobili, impianti e macchinari	a	Riserva da rivalutazione	500.000
Riserva da rivalutazione	a	Ammortamenti accumulati	100.000

2. Eliminazione degli ammortamenti accumulati contro il valore contabile lordo del bene, cosicché, a seguito della rideterminazione, il valore contabile netto del bene sia iscritto ad un valore pari al suo valore ride-terminato.

	Prima della rivalutazione	Dopo la rivalutazione
Costo	500.000	800.000
Ammortamenti accumulati	(100.000)	0
Valore netto contabile	400.000	800.000

Ammortamenti accumulati	a	Immobili, impianti e macchinari	100.000
Immobili, impianti e macchinari	a	Riserva da rivalutazione	400.000

A seguito della rideterminazione del valore potrebbe essere necessario rivedere la vita utile ed il valore residuo del bene, nonché l'adeguatezza del metodo d'ammortamento utilizzato.

Nonostante lo IAS 16 consenta l'utilizzo di entrambi i metodi, si ritiene preferibile adottare il primo metodo, tenuto conto che il secondo comporta la perdita di informazioni significative. Infatti, l'eliminazione degli ammortamenti accumulati (fondo ammortamento) impedirebbe agli utilizzatori del bilancio di valutare la vetustà dei cespiti e, indirettamente, di stimare la tempistica e gli importi dei flussi di cassa richiesti per l'effettiva sostituzione dei cespiti stessi.

La rideterminazione del valore di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" può determinare:

- un *surplus* da rideterminazione, vale a dire una differenza positiva tra il valore rideterminato e il valore contabile del bene *ante* rideterminazione, e conseguentemente un aumento del valore contabile del bene;
- un *deficit* da rideterminazione, vale a dire una differenza negativa tra il valore rideterminato e il valore contabile del bene *ante* rideterminazione, e conseguentemente una diminuzione del valore contabile del bene.

Trattamento del surplus da rideterminazione

Se il valore contabile di un bene è aumentato a seguito della rideterminazione, lo IAS 16 prevede, come regola generale, che il *surplus* da rideterminazione debba essere iscritto nel patrimonio netto in un'apposita riserva da rivalutazione **(IAS 16, 39)**.

Tale riserva è indistribuibile e indisponibile secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005 (per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo "Regime di distribuibilità e disponibilità delle riserve di patrimonio netto derivanti dall'applicazione dello IAS 16").

Esempio n. 12 - Trattamento del surplus da rideterminazione

All'inizio del 2007 un'impresa acquista un macchinario per € 10.000. La vita utile del macchinario è di 10 anni e l'ammortamento è effettuato a quote costanti. Dopo la rilevazione iniziale, la valutazione del bene è effettuata secondo il modello della rideterminazione del valore.

Al 31 dicembre 2007 gli amministratori stimano che il *fair value* (valore equo) del macchinario sia pari a € 12.000; alla stessa data il valore contabile netto del macchinario è pari a € 9.000 (10.000 - 1.000 ovvero il costo storico al netto degli ammortamenti accumulati). Si rileva un *surplus* da rideterminazione pari a € 3.000 (12.000 - 9.000) da imputare in una riserva di patrimonio netto.

Alla data di rideterminazione (31.12.2007) si effettuano le seguenti scritture contabili:

a) Eliminazione degli ammortamenti accumulati*

Ammortamenti accumulati	a	Immobili, impianti e macchinari	1.000
-------------------------	---	---------------------------------	-------

b) Rilevazione contabile del *surplus* da rideterminazione

Immobili, impianti e macchinari	a	Riserva da rivalutazione	3.000
---------------------------------	---	--------------------------	-------

A seguito della rideterminazione, il nuovo valore contabile del macchinario al 31.12.2007 è di € 12.000 (pari al suo *fair value* a tale data).

* Per semplicità espositiva, gli ammortamenti accumulati sono trattati secondo l'ipotesi 2 dell'esempio n. 11, ovvero eliminati in contropartita con il valore contabile lordo dell'attività.

Osservazioni

L'applicazione del modello della rideterminazione del valore di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" permette, da un lato, il rispetto del generale principio dell'attendibilità dell'informazione contabile (consentendo di evidenziare il valore corrente del bene e fornendo al lettore un'informazione più significativa ed aggiornata rispetto al valore di costo storico), dall'altro il rispetto del principio di prudenza, mediante l'iscrizione del surplus (valore non realizzato) in un apposita riserva di patrimonio netto.

Come eccezione alla regola generale sopra esposta, lo IAS 16 prevede che il *surplus* da rideterminazione debba essere imputato a conto economico come provento nella misura in cui ripristina un precedente *deficit* da rideterminazione della stessa attività rilevato come costo a

conto economico negli esercizi precedenti (vedi paragrafo seguente)⁴⁴. L'eventuale parte residua del *surplus* deve essere iscritta nell'apposita riserva di patrimonio netto.

Esempio n. 13 - Trattamento del surplus da rideterminazione su beni precedentemente svalutati

All'inizio del 2007 un'impresa acquista un macchinario per € 10.000. La vita utile del macchinario è di 10 anni e l'ammortamento è effettuato a quote costanti. Dopo la rilevazione iniziale, la valutazione del bene è effettuata secondo il modello della rideterminazione del valore.

Al 31 dicembre 2007 gli amministratori stimano che il *fair value* (valore equo) del macchinario sia pari a € 7.000; alla stessa data il valore contabile netto del macchinario è pari a € 9.000 (10.000 - 1.000 ovvero il costo storico al netto degli ammortamenti accumulati). Si rileva pertanto un *deficit* da rideterminazione pari a € 2.000 (7.000 - 9.000) da rilevarsi come costo nel conto economico.

Alla data di rideterminazione (31.12.2007) si effettuano le seguenti scritture contabili:

a) Eliminazione degli ammortamenti accumulati*

Ammortamenti accumulati	a	Immobili, impianti e macchinari	1.000
-------------------------	---	---------------------------------	-------

b) Rilevazione contabile del *deficit* da rideterminazione

Costo	a	Immobili, impianti e macchinari	2.000
-------	---	---------------------------------	-------

A seguito della rideterminazione, il nuovo valore contabile del macchinario al 31.12.2007 è di € 7.000 (pari al suo *fair value* a tale data).

La nuova quota d'ammortamento per gli esercizi successivi è pari a € 777,7 (7.000/9), data dal rapporto tra il nuovo valore contabile del bene (pari al suo *fair value*) e la restante vita utile del macchinario.

Al 31 dicembre 2008 gli amministratori stimano nuovamente il *fair value* (valore equo) del macchinario per un importo pari a € 9.000. Si rileva pertanto un *surplus* da rideterminazione di € 2.777,7, pari alla differenza tra il nuovo *fair value* (€ 9.000) ed il valore contabile netto del bene alla data di bilancio (€ 6.222,3 = 7.000 - 777,7).

Il *surplus* da rideterminazione è imputato nel conto economico come provento nella misura in cui rettifica il *deficit* da rideterminazione rilevato nell'esercizio precedente (per un ammontare pari a € 2.000), mentre la parte che residua (€ 777,7) è iscritta a patrimonio netto nella riserva da rivalutazione.

Alla data di rideterminazione (31.12.2008) si effettuano le seguenti scritture contabili:

a) Eliminazione degli ammortamenti accumulati*

Ammortamenti accumulati	a	Immobili, impianti e macchinari	777,7
-------------------------	---	---------------------------------	-------

b) Rilevazione contabile del *surplus* da rideterminazione

Immobili, impianti e macchinari	a	Diversi	2.777,7
		Proventi	2.000
		Riserva da rivalutazione	777,7

A seguito della rideterminazione, il nuovo valore contabile del macchinario al 31.12.2008 è di € 9.000 (pari al suo *fair value* a tale data). Di seguito sono elencati i movimenti nel valore del macchinario per gli esercizi 2007 e 2008:

01.01.2007	Valore contabile		10.000
2007	Ammortamento	(1.000)	
31.12.2007	Deficit da rideter.	(2.000)	
31.12.2007	Valore contabile		7.000
01.01.2008	Valore contabile		7.000
2008	Ammortamento	(777,7)	
31.12.2008	Surplus da rideter.	2.777,7	
31.12.2008	Valore contabile		9.000

* Per semplicità espositiva, gli ammortamenti accumulati sono trattati secondo l'ipotesi 2 dell'esempio n. 11, ovvero eliminati in contropartita con il valore contabile lordo dell'attività.

⁴⁴ "Se il valore contabile di un'attività è diminuito a seguito di una rideterminazione, la diminuzione deve essere rilevata in conto economico" (IAS 16, 40).

Si noti che l'imputazione dell'eventuale *surplus* da rideterminazione a conto economico come provento è una regola applicabile con riferimento al medesimo bene. In altri termini non è permesso imputare a conto economico il *surplus* da rideterminazione relativo al bene X che trovi copertura in un *deficit* da rideterminazione rilevato negli esercizi precedenti con riguardo al bene Y.

Trattamento del deficit da rideterminazione

Se il valore contabile di un bene è diminuito a seguito della rideterminazione, lo IAS 16 prevede, come regola generale, che il *deficit* da rideterminazione deve essere iscritto come costo nel conto economico **(IAS 16, 40)**.

Esempio n. 14 - Trattamento deficit da rideterminazione

All'inizio del 2007 un'impresa acquista un macchinario per € 10.000. La vita utile del macchinario è di 10 anni e l'ammortamento è effettuato a quote costanti. Dopo la rilevazione iniziale, la valutazione del bene è effettuata secondo il modello della rideterminazione del valore.

Al 31 dicembre 2007 gli amministratori stimano che il *fair value* (valore equo) del macchinario sia pari a € 7.000; alla stessa data il valore contabile netto del macchinario è pari a € 9.000 (10.000 - 1.000 ovvero il costo storico al netto degli ammortamenti accumulati). Si rileva un *deficit* da rideterminazione pari a € 2.000 (9.000 - 7.000) da rilevare come costo nel conto economico.

Alla data di rideterminazione (31.12.2007) si effettuano le seguenti scritture contabili:

a) Eliminazione degli ammortamenti accumulati*

Ammortamenti accumulati	a	Immobili, impianti e macchinari	1.000
-------------------------	---	---------------------------------	-------

b) Rilevazione contabile del *deficit* da rideterminazione

Costo	a	Immobili, impianti e macchinari	2.000
-------	---	---------------------------------	-------

A seguito della rideterminazione, il nuovo valore contabile del macchinario al 31.12.2007 è di € 7.000 (pari al suo *fair value* a tale data).

* Per semplicità espositiva, gli ammortamenti accumulati sono trattati secondo l'ipotesi 2 dell'esempio n. 11, ovvero eliminati in contropartita con il valore contabile lordo dell'attività.

Come eccezione alla regola generale sopra esposta, lo IAS 16 prevede che il *deficit* da rideterminazione deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto, a riduzione della riserva da rivalutazione, per la parte non eccedente la riserva stessa. L'importo del *deficit* da rideterminazione non "assorbito" dalla riserva da rivalutazione deve essere imputato a conto economico.

Esempio n. 15 - Trattamento del deficit da rideterminazione su beni precedentemente rivalutati*

All'inizio del 2007 un'impresa acquista un macchinario per € 10.000. La vita utile del macchinario è di 10 anni e l'ammortamento è effettuato a quote costanti. Dopo la rilevazione iniziale, la valutazione del bene è effettuata secondo il modello della rideterminazione del valore.

Al 31 dicembre 2007 gli amministratori stimano che il *fair value* (valore equo) del macchinario sia pari a € 12.000. Alla stessa data, il valore contabile netto del macchinario è pari a € 9.000 (10.000 - 1.000 ovvero il costo storico al netto degli ammortamenti accumulati). Si rileva un *surplus* da rideterminazione pari a € 3.000 (12.000 - 9.000) da imputare in una riserva di patrimonio netto.

Alla data di rideterminazione (31.12.2007) si effettuano le seguenti scritture contabili:

a) Eliminazione degli ammortamenti accumulati*

Ammortamenti accumulati	a	Immobil, impianti e macchinari	1.000
-------------------------	---	--------------------------------	-------

b) Rilevazione del *surplus* da rideterminazione

Immobil, impianti e macchinari	a	Riserva da rivalutazione	3.000
--------------------------------	---	--------------------------	-------

A seguito della rideterminazione, il nuovo valore contabile del macchinario al 31.12.2007 è di € 12.000 (pari al suo *fair value* a tale data). La nuova quota d'ammortamento per gli esercizi successivi è pari a € 1.333,3 (12.000/9), data dal rapporto tra il nuovo valore contabile del bene (pari al suo *fair value*) e la restante vita utile del macchinario.

Al 31 dicembre 2008 gli amministratori stimano nuovamente il *fair value* (valore equo) del macchinario, che si ipotizza pari a € 7.000. Si rileva pertanto un *deficit* da rideterminazione di € 3.666,7 pari alla differenza tra il nuovo *fair value* (€ 7.000) ed il valore contabile netto del bene alla data di bilancio (€ 10.666,7 = 12.000 - 1.333,3).

Il *deficit* da rideterminazione è imputato nel conto economico come costo solo per la parte non coperta dalla riserva da rivalutazione costituita nell'esercizio precedente.

Alla data di rideterminazione (31.12.2008) si effettuano le seguenti scritture contabili:

a) Eliminazione degli ammortamenti accumulati*

Ammortamenti accumulati	a	Immobil, impianti e macchinari	1.333,3
-------------------------	---	--------------------------------	---------

b) Rilevazione del *deficit* da rideterminazione

Diversi	a	Immobil, impianti e macchinari	3.666,7
Costo			666,7
Riserva da rivalutazione			3.000

A seguito della rideterminazione, il nuovo valore contabile del macchinario al 31.12.2008 è di € 7.000 (pari al suo *fair value* a tale data). Di seguito sono elencati i movimenti nel valore del macchinario per gli esercizi 2007 e 2008:

01.01.2007	Valore contabile		10.000
2007	Ammortamento	(1.000)	
31.12.2007	<i>Surplus</i> da rideter.	3.000	
31.12.2007	Valore contabile		12.000
01.01.2008	Valore contabile		12.000
2008	Ammortamento	(1.333,7)	
31.12.2008	<i>Deficit</i> da rideter.	(3.666,7)	
31.12.2008	Valore contabile		7.000

* Per semplicità espositiva, gli ammortamenti accumulati sono trattati secondo l'ipotesi 2 dell'esempio n. 11, ovvero eliminati in contropartita con il valore contabile lordo dell'attività.

Come per il *surplus* da rideterminazione, anche l'imputazione dell'eventuale *deficit* da rideterminazione a diminuzione di una precedente riserva di rivalutazione iscritta nel patrimonio netto deve essere effettuata sempre con riferimento ai singoli beni. In altri termini, non è permesso compensare una diminuzione da rideterminazione su un bene X con la riserva da rivalutazione creata a seguito dell'aumento del valore contabile di un bene Y.

Realizzo della riserva da rivalutazione

La riserva da rivalutazione di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” iscritta nel patrimonio netto può essere:

- trasferita direttamente alla voce “Utili portati a nuovo”, quando l’attività è eliminata dal bilancio (*realizzo integrale della riserva*)⁴⁵;
- trasferita parzialmente alla voce “Utili portati a nuovo”, mentre l’attività continua ad essere utilizzata dall’impresa (*realizzo parziale della riserva*). In questo caso l’importo della riserva trasferito è pari alla differenza tra l’ammortamento calcolato sul valore contabile rivalutato e l’ammortamento basato sul costo originale dell’attività.

In entrambi i casi, i trasferimenti della riserva da rivalutazione agli “utili portati a nuovo” non devono transitare per il conto economico.

Esempio n. 16 - Realizzo della riserva di rivalutazione

Una società ha acquistato nel 2006 un impianto per € 1.000 con una vita utile di 10 anni ed un valore residuo pari a zero. Si procede ad un ammortamento a quote costanti. Dopo due anni, si stima il *fair value* (valore equo) del bene per un importo pari a € 1.500 e si procede alla sua rideterminazione.

Alla data della rideterminazione il valore contabile del bene è il seguente:

Costo storico	€ 1.000
Ammortamenti accumulati	€ (200)
Valore contabile	€ 800

La rideterminazione genera un *surplus* da rideterminazione, accantonato a riserva di patrimonio netto, pari a € 700 (1.500 - 800).

Si deve distinguere inoltre tra:

- la quota d'ammortamento annuale prima della rideterminazione pari a € 100 (1.000 / 10 anni);
- la quota d'ammortamento annuale dopo la rideterminazione pari € 187,5 (1500 / 8 anni).

La differenza di € 87,5 tra l'ammortamento basato sul valore rivalutato del bene (€ 187,5) e l'ammortamento basato sul costo originario dello stesso (€ 100) viene considerata come una realizzazione della riserva da rivalutazione e, come tale, deve essere trasferita agli “utili portati a nuovo” per ciascun anno, durante la restante vita utile dell'impianto. Al termine del 10° anno, quando il bene sarà completamente ammortizzato, la riserva da rivalutazione sarà pari a zero.

A partire dal terzo anno, l'ammortamento ed il trasferimento ad “utili portati a nuovo” della riserva da rivalutazione sono rilevati secondo le seguenti scritture contabili.

Quota ammortamento	a	Immobili, impianti e macchinari	187,5
Riserva da rivalutazione	a	Utili portati a nuovo	87,5

⁴⁵ Il valore contabile di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” deve essere eliminato: 1) alla dismissione; 2) quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal suo utilizzo o dismissione. Per ulteriori informazioni circa l’eliminazione contabile di un elemento di “immobili impianti e macchinari si veda il **par. 3.10**.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Premesso che il modello della rideterminazione previsto dallo IAS 16 (cfr. par. 3.9.2) non è ammesso dalla disciplina contabile nazionale, è possibile effettuare un confronto tra tale modello e l'ipotesi di rivalutazione delle immobilizzazioni materiali disciplinata dal principio contabile nazionale n. 16, in caso di legge speciale (cfr. par. 2.9.2).

Da tale confronto emergono due importanti differenze di carattere generale:

- la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale è ammessa in Italia esclusivamente in presenza di leggi speciali o in casi eccezionali; mai in base alla discrezionalità del redattore del bilancio. Lo IAS 16 concede al redattore del bilancio la possibilità di utilizzare, in alternativa al modello del costo, il modello della rideterminazione, in base al quale, il valore contabile di un cespite è rideterminato sulla base del suo *fair value* (valore equo);
- il modello della rideterminazione del valore può dar luogo ad una rideterminazione del valore, sia in aumento (*surplus* da rideterminazione), che in diminuzione (*deficit* da rideterminazione). In Italia invece, quando ci si riferisce alla "rivalutazione" di un cespite, s'intende comunemente una rideterminazione del valore del bene in aumento. Il concetto di rideterminazione utilizzato dallo IAS 16 differisce dunque significativamente da quello previsto a livello nazionale e ha sicuramente una portata più ampia.

Nella tabella che segue sono messi a confronto gli effetti contabili derivanti dall'applicazione del modello della rideterminazione del valore (IAS 16) con quelli derivanti dalla rivalutazione di un'immobilizzazione materiale (principio contabile nazionale n. 16).

In merito alle modalità con cui operare la rivalutazione, si osserva che in Italia generalmente le stesse leggi speciali definiscono le regole da seguire nell'effettuare la rivalutazione dei cespiti. Sul punto, dunque, le indicazioni del principio contabile nazionale n. 16 sono piuttosto limitate; al contrario, lo IAS 16 fornisce criteri particolarmente dettagliati in merito all'applicazione del modello della rideterminazione.

Effetti contabili della rivalutazione di un'immobilizzazione materiale (principio contabile nazionale n. 16)

1. Contabilizzazione dell'effetto netto della rivalutazione (surplus da rivalutazione)

L'effetto netto della rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non costituisce componente reddituale, ma va iscritta come riserva di patrimonio netto (voce A.III "Riserve da rivalutazione" del passivo) nell'esercizio in cui viene effettuata.

2. Contabilizzazione del deficit da rivalutazione

Fattispecie non prevista in caso di rivalutazione di un'immobilizzazione materiale a seguito di una legge speciale o in casi eccezionali.

3. Contabilizzazione del surplus da rivalutazione su beni precedentemente svalutati

Se, in occasione di una legge speciale di rivalutazione, sono rivalutati beni precedentemente svalutati, l'effetto netto della rivalutazione (*surplus* da rivalutazione) deve essere contabilizzato in una riserva di patrimonio netto.

4. Contabilizzazione del deficit da rivalutazione su beni precedentemente rivalutati

Fattispecie non prevista in caso di rivalutazione di un'immobilizzazione materiale a seguito di una legge speciale o in casi eccezionali

Effetti contabili del modello della rideterminazione del valore (IAS 16)

1. Contabilizzazione del surplus da rideterminazione

Il *surplus* da rideterminazione deve essere iscritto nel patrimonio netto in un'apposita riserva da rivalutazione.

2. Contabilizzazione del deficit da rideterminazione

Il *deficit* da rideterminazione deve essere iscritto come costo nel conto economico.

3. Contabilizzazione del surplus da rideterminazione su beni precedentemente svalutati

Rilevazione a conto economico come provento, nella misura in cui l'importo del surplus non ecceda l'importo del *deficit* rilevato negli esercizi precedenti.

In altre parole, il *surplus* da rideterminazione:

- se è inferiore o uguale all'importo del *deficit* da rideterminazione rilevato nei precedenti esercizi, deve essere integralmente contabilizzato come un provento nel conto economico;
- se è superiore all'importo del *deficit* da rideterminazione rilevato nei precedenti esercizi, la differenza positiva tra il *surplus* ed il *deficit* da rideterminazione deve essere accreditata ad una riserva di patrimonio netto.

4. Contabilizzazione del deficit da rideterminazione su beni precedentemente rivalutati

Rilevazione in riduzione della riserva di rivalutazione nella misura in cui l'importo del *deficit* non ecceda la riserva da rivalutazione creata nei precedenti esercizi.

In altre parole, il *deficit* da rideterminazione:

- se è inferiore o uguale alla riserva formatasi per la precedente rivalutazione, deve essere integralmente addebitato alla riserva stessa;
- se è superiore alla riserva formatasi per la precedente rivalutazione, la differenza positiva tra il valore del *deficit* e quello della riserva deve essere contabilizzato nel conto economico come costo.

5. Realizzo della riserva da rivalutazione e riflessi sulla riserva

In generale la riserva di rivalutazione ha vita autonoma rispetto a quella del bene.

5. Realizzo della riserva da rivalutazione e riflessi sulla riserva

La riserva da rivalutazione, se realizzata a seguito dell'eliminazione del bene dal bilancio o dal progressivo utilizzo del bene rivalutato, deve essere trasferita direttamente a "utili portati a nuovo" (riserva disponibile di patrimonio netto), senza farla transitare per il conto economico.

La riserva da rivalutazione può essere:

- integralmente realizzata, quando il bene è eliminato contabilmente dal bilancio, trasferendo il suo importo ad "utili portati a nuovo", senza farlo transitare per il conto economico;
- parzialmente realizzata, quando il bene è ancora in uso presso l'impresa, trasferendo progressivamente ad "utili portati a nuovo", per tutta la residua vita utile del bene, quote della riserva da rivalutazione senza farle transitare per il conto economico. Al termine dell'ammortamento del bene rivalutato, la riserva da rivalutazione sarà pari a zero.

3.9.3. Ammortamento

Sia che si adotti il modello del costo che quello della rideterminazione, un elemento di "immobili, impianti e macchinari" deve essere iscritto in bilancio al netto degli ammortamenti accumulati (fondo d'ammortamento). In altri termini, gli ammortamenti accumulati (fondo d'ammortamento) non vanno evidenziati al passivo dello stato patrimoniale.

Lo IAS 16 stabilisce che "l'ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene lungo il corso della sua vita utile" (IAS 16, 6) e che "la quota di ammortamento di ciascun esercizio deve essere rilevata a conto economico a meno che essa sia allocata nel valore contabile di un altro bene"⁴⁶ (IAS 16, 48).

3.9.3.1. Valore ammortizzabile

Il valore ammortizzabile di un'attività deve essere ripartito in base ad un criterio sistematico durante la sua vita utile (IAS 16, 50).

Il valore ammortizzabile è pari alla differenza tra il costo iniziale (o, in caso di valutazioni successive alla rilevazione iniziale, al valore dell'attività ottenuto secondo il modello del costo o del modello della rideterminazione) e il valore residuo.

Il valore residuo di un bene è il valore stimato che l'impresa potrebbe ottenere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se il bene fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile (IAS 16, 6).

⁴⁶ La quota d'ammortamento è solitamente rilevata a conto economico; tuttavia, in alcuni casi, i benefici economici futuri connessi ad un'attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. Ad esempio, l'ammortamento di "immobili, impianti e macchinari" utilizzati per l'attività di sviluppo può essere incluso nel costo di un'attività immateriale iscritta in bilancio secondo lo IAS 38 "Attività immateriali" e quello degli impianti di produzione può essere incluso nei costi di trasformazione di rimanenze secondo lo IAS 2 "Rimanenze" (IAS 16, 49).

Esempio n. 17 - Stima del valore residuo

Il valore residuo di un edificio di nuova costruzione che l'impresa prevede di utilizzare per 15 anni va determinato in base al valore che la stessa impresa si aspetta di ottenere oggi per un edificio simile che sia stato utilizzato per 15 anni in maniera analoga. Tale valore è influenzato evidentemente dai progetti dell'impresa riguardanti lo sfruttamento e l'eventuale sostituzione del bene.

Un'impresa di trasporti che sostituisce i propri veicoli ogni 5 anni, stimerà il loro valore residuo come il valore a cui riesce a cedere i vecchi veicoli che sono stati impiegati nei precedenti 5 anni. La stessa compagnia di trasporti, che decida di utilizzare alcuni veicoli fino alla loro rottamazione, deve valutare il valore residuo dei nuovi veicoli acquistati (della medesima tipologia) ad un valore pari a zero o comunque al valore del rottame, se esiste.

La stima del valore residuo del bene deve essere rivista almeno alla fine di ogni esercizio e, se le aspettative divergono dalla stima precedentemente effettuata, tali variazioni devono essere considerate come cambiamenti nella stima contabile, secondo quanto disposto dallo IAS 8 “*Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori*” (IAS 16, 51).

Lo IAS 16 specifica che il valore residuo di un bene è generalmente esiguo, per cui tale valore diviene irrilevante ai fini del calcolo del valore ammortizzabile (IAS 16, 53). Tuttavia, per alcune attività l'importo del valore residuo può essere rilevante: si pensi, ad esempio, ai veicoli concessi in locazione, i quali sono generalmente dismessi dall'impresa piuttosto presto rispetto alla loro vita economica.

3.9.3.2. Periodo di ammortamento (vita utile)

La vita utile di un'attività è definita dallo IAS 16 come:

- il periodo di tempo nel quale ci si attende che l'attività sia utilizzabile dall'impresa; ovvero
- la quantità di prodotti o unità simili che l'impresa si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività (vedi esempio n. 20) (IAS 16, 6).

Nella determinazione della vita utile di un'attività sono considerati i seguenti fattori:

- a) l'utilizzo atteso del bene, che si determina tenendo conto della capacità attesa del bene o della sua produzione fisica;
- b) il deterioramento fisico, dovuto a fattori operativi quali il numero dei turni di impiego del bene ed il suo programma di riparazioni e manutenzione, oppure la cura e la manutenzione del bene stesso nel periodo di mancata utilizzazione;
- c) l'obsolescenza tecnica o commerciale dovuta a cambiamenti o miglioramenti introdotti nei processi produttivi ovvero a cambiamenti nella domanda di beni e servizi prodotti dal bene;
- d) le restrizioni legali o vincoli simili nell'impiego del bene, come ad esempio la data di scadenza della relativa locazione.

È opportuno sottolineare che non sempre la vita utile del bene coincide con la sua vita economica; quest'ultima prescinde infatti dalle scelte dell'impresa. La politica di gestione dei beni da parte dell'impresa, che comporti la dismissione di beni dopo un determinato periodo di tempo, oppure dopo che si è fruito di una parte specifica dei benefici economici attesi derivanti dal bene stesso, fa sì che la vita utile del bene non coincida con la sua vita economica ma sia più breve.

La vita utile è, in altre parole, un valore soggettivo determinato dalla direzione aziendale sulla base delle esperienze maturate su attività simili nonché delle scelte strategiche effettuate **(IAS 16, 57)**⁴⁷.

La stima della vita utile deve essere rivista almeno alla fine di ogni esercizio e, se le aspettative divergono dalla stima precedentemente effettuata, tali variazioni devono essere considerate come cambiamenti nella stima contabile secondo quanto disposto dallo IAS 8 “*Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori*” **(IAS 16, 51)**.

Esempio n. 18 - Cambiamento della vita utile di un bene

Un bene è acquisito nel 2004 ad un costo di € 18.000. Il valore residuo è pari a zero e la vita utile è di 6 anni. Si sceglie di utilizzare il metodo dell'ammortamento a quote costanti.

L'ammortamento viene svolto come segue:

2004	Valutazione al costo		18.000
2004	Ammortamento	(3.000)	
31/12/2004	Valore di bilancio		15.000
2005	Ammortamento	(3.000)	
31/12/2005	Valore di bilancio		12.000
2006	Ammortamento	(3.000)	
31/12/2006	Valore di bilancio		9.000

Nel corso del 2007 l'impresa rileva che, a seguito di cambiamenti tecnologici, la vita utile del bene si riduce di 1 anno (da 6 a 5 anni). Pertanto l'ammortamento per gli esercizi 2007 e 2008 sarà:

31/12/2006	Valore di bilancio		9.000
2007	Ammortamento	(4.500)*	
31/12/2007	Valore di bilancio		4.500
2008	Ammortamento	(4.500)	
31/12/2008	Valore residuo		--

* Quota d'ammortamento per gli anni 2007 e 2008 pari a € 4.500 (€ 9.000/2).

3.9.3.3. Inizio e cessazione dell'ammortamento

L'ammortamento inizia nel momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative della direzione aziendale.

L'ammortamento termina alla data più recente tra:

- la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita, secondo quanto stabilito dall'IFRS 5 “*Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*”⁴⁸; e
- la data in cui l'attività è eliminata contabilmente **(IAS 16, 55)**.

⁴⁷ Si tenga conto che la stima della vita utile di un bene deve essere sempre effettuata in base a valutazioni di tipo esclusivamente economico-aziendale senza tener in alcun conto valutazioni di tipo fiscale.

⁴⁸ L'IFRS 5 “*Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*” ha sostituito lo IAS 35 “*Attività destinate a cessare*”. L'IFRS 5 ha la finalità di definire la contabilizzazione delle attività possedute per la vendita e le modalità di esposizione in bilancio delle attività operative cessate e le relative informazioni integrative.

In particolare, il principio internazionale stabilisce che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita:

- vanno valutate al minore tra il valore contabile e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, e che l'ammortamento su tali attività cessi; e
- siano esposte separatamente nello stato patrimoniale, e che i risultati delle attività operative cessate siano esposti separatamente nel conto economico.

L'IFRS 5 prevede che un'attività non corrente deve essere classificata come “posseduta per la vendita”, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso una vendita piuttosto che mediante un utilizzo continuo (IFRS 5, 6). Per soddisfare questa condizione l'attività deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale, soggetta alle condizioni ordinarie per la vendita di tali attività, e la vendita deve essere altamente probabile⁴⁹.

L'IFRS 5 stabilisce che un'impresa non deve ammortizzare un'attività non corrente (ad esempio, “immobili, impianti e macchinari”) classificata come posseduta per la vendita (IFRS 5, 25). Per quanto concerne, invece, l'eliminazione contabile di un elemento di “immobili, impianti e macchinari”, questa può avvenire nelle seguenti ipotesi:

- in caso di dismissione; o
- quando non sono attesi benefici economici futuri dal suo utilizzo o dismissione (IAS 16, 67)⁵⁰.

Pertanto, l'ammortamento non deve cessare nel momento in cui l'attività è inutilizzata o non è ritirata dall'uso attivo, salvo che non sia stata già interamente ammortizzata. Tuttavia, secondo il criterio dell'ammortamento per unità di prodotto, la quota d'ammortamento è pari a zero in assenza di produzione.

3.9.3.4. Criteri di ammortamento

Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri riferibili al bene siano ottenuti dall'impresa (IAS 16, 60).

Il criterio d'ammortamento utilizzato per un bene:

- deve essere quello che rispecchi meglio le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano ottenuti dall'impresa;
- deve essere applicato in modo uniforme da esercizio in esercizio salvo che si verifichi un cambiamento in tali modalità (IAS 16, 62).

Si possono utilizzare diversi criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene per la durata della sua vita utile. Tali criteri includono:

- il criterio “a quote costanti” che prevede una quota di ammortamento costante durante la vita utile del bene;

La quota d'ammortamento annuale è data dal seguente rapporto:

$$\frac{\text{Valore ammortizzabile}}{\text{Vita utile stimata}} = \frac{\text{Valore ammortizzabile} = \text{costo iniziale (o valore dell'attività iscritto secondo il modello del costo o il modello della ride-terminazione)} - \text{Valore residuo}}{\text{Vita utile stimata}}$$

- il criterio “scalare decrescente”, che prevede una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile del bene;

⁴⁹ Perché la vendita sia altamente probabile, la direzione aziendale deve essersi impegnata in un programma per la dismissione dell'attività e devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma.

⁵⁰ Per ulteriori approfondimenti si veda il **paragrafo. 3.10**.

La quota d'ammortamento è più alta nei primi anni della vita utile dell'attività e più bassa negli ultimi anni. Il metodo comporta l'applicazione di una percentuale di ammortamento al valore contabile netto dell'attività. Vi sono diversi modi per calcolare la percentuale di ammortamento che deve essere applicata, anche se nella pratica le imprese utilizzano generalmente delle approssimazioni o delle convenzioni.

Esempio n. 19 - Criterio d'ammortamento "scalare decrescente"

L'impresa X acquista al 1° gennaio 2006 un impianto. Il costo d'acquisto è di € 10.000. La vita utile stimata è di 5 anni e il valore residuo stimato è pari a 0. L'ammortamento annuo è pari al 50% del valore contabile del bene. Il piano di ammortamento è dunque il seguente:

<i>Esercizi</i>		<i>Quota d'ammortamento</i>
2006	10.000 x 50%	5.000
2007	5.000 x 50%	2.500
2008	2.500 x 50%	1.250
2009	1.250 x 50%	625
2010	-	625
Totale		10.000

- il criterio "per unità di prodotto", in cui l'ammortamento è basato sul numero di unità prodotte dall'attività nel corso dell'esercizio. Il metodo è particolarmente adatto per quelle attività, ad esempio i macchinari (in particolare, con riferimento all'industria estrattiva, i macchinari di una cava), che hanno una vita attesa definibile attendibilmente in termini di unità prodotte.

Esempio n. 20 - Criterio d'ammortamento "per unità di prodotto"

L'impresa X acquista nel 2007 un macchinario per la produzione di un semilavorato. La vita utile del macchinario è stimabile in base ai pezzi prodotti. Il macchinario deve essere sostituito dopo aver prodotto un certo numero di pezzi. Si considerino i seguenti dati:

Costo iniziale del macchinario	€ 27.000
Stima del numero di pezzi prodotti nel corso della sua vita utile	52.000
Valore residuo	nullo
Ammortamento unitario (€ 27.000/52.000)	0,51

L'ammortamento è calcolato dunque come ammortamento al pezzo prodotto e la quota d'ammortamento imputata al conto economico dipende dall'effettiva produzione del semilavorato nell'esercizio di riferimento.

<i>Esercizi</i>	<i>Numero di unità prodotte</i>	<i>Ammortamento al pezzo prodotto</i>	<i>Quota d'ammortamento imputata a conto economico</i>
2007	13.000	0,51	6.750
2008	12.000	0,51	6.230
2009	10.000	0,51	5.192
2010	9.000	0,51	4.673
2011	5.000	0,51	2.596
2012	3.000	0,51	1.557
Totale	52.000		27.000

Lo IAS 16 precisa inoltre che il criterio d'ammortamento adottato deve essere rivisto almeno alla fine di ogni esercizio e, nel caso in cui si siano verificati dei cambiamenti significativi nelle modalità di ottenimento dei benefici economici futuri generati, il criterio deve essere modificato alla luce di questi cambiamenti. Tali cambiamenti devono essere rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 8 "Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori" (IAS 16, 61).

Esempio n. 21 - Modifica del criterio di ammortamento

Un bene è acquisito nel 2005 ad un costo di € 24.000. La stima della vita utile è di 6 anni con un valore residuo pari a zero. Si utilizza un ammortamento a quote costanti.

L'ammortamento viene svolto come segue:

2005	Valutazione al costo		24.000
2005	Ammortamento	(4.000)	
31/12/2005	Valore di bilancio		20.000
2006	Ammortamento	(4.000)	
31/12/2006	Valore di bilancio		16.000
2007	Ammortamento	(4.000)	
31/12/2007	Valore di bilancio		12.000

Nel 2008 l'impresa decide di utilizzare il bene in maniera differente (ovvero in modo meno intenso): di conseguenza, "estende" la vita utile del cespite e modifica il criterio di ammortamento, passando ad un criterio a quote decrescenti con un tasso di ammortamento del 50%. Pertanto l'ammortamento per gli esercizi 2008, 2009, 2010 sarà:

31/12/2007	Valore di bilancio		12.000
2008	Ammortamento	(6.000)	
31/12/2008	Valore di bilancio		6.000
2009	Ammortamento	(3.000)	
31/12/2009	Valore di bilancio		3.000
2010	Ammortamento	(1.500)	
31/12/2010	Valore residuo		1.500
.....			

Sebbene lo IAS 16 non fornisca alcuna indicazione nel caso in cui un'attività è acquisita o ceduta nel corso dell'esercizio, l'ammortamento annuale "pieno" deve essere ripartito fra gli esercizi coinvolti. Cio è necessario per il rispetto del principio della competenza.

Esempio n. 22 - Ammortamenti di beni acquistati nel corso dell'esercizio

In data 1° giugno 2004 l'impresa acquista un immobile ad un costo di € 40.000. La vita utile stimata è di 4 anni ed il valore residuo è pari a € 2.500. L'ammortamento è effettuato a quote costanti. Il valore ammortizzabile è pari a € 37.500 (40.000-2.500).

2004	$37.500/4 = 9.375$
2005	$= 9.375$
2006	$= 9.375$
2007	$= 9.375$

Tuttavia, tenuto conto che il primo esercizio di vita utile del bene non coincide con l'esercizio solare, l'ammortamento dell'immobile può essere ripartito più opportunamente nel modo che segue:

2004	$7/12 \times 9.375 = 5.469$
2005	$= 9.375$
2006	$= 9.375$
2007	$= 9.375$
2008	$5/12 \times 9.375 = 3.906$

In via interpretativa, può sostenersi che, nel caso in cui singole attività siano regolarmente acquisite o cedute, si possa adottare una delle seguenti convenzioni:

1. registrare un ammortamento annuale “pieno” nell’esercizio di acquisizione e nessun ammortamento nell’esercizio della cessione; oppure
2. registrare un ammortamento annuale ridotto alla metà nell’esercizio di acquisizione e un ammortamento annuale ridotto alla metà nell’esercizio della cessione.

3.9.3.5. Ammortamento di “immobili, impianti e macchinari” rivalutati secondo il modello della rideterminazione del valore

L’ammortamento di attività rivalutate secondo il modello della rideterminazione di valore è contabilizzato in modo analogo all’ammortamento di attività valutate secondo il modello del costo. Il valore da ammortizzare è dato dalla differenza tra il valore rideterminato dell’attività (*fair value*) ed il valore residuo; come detto in precedenza quest’ultimo deve essere rivisto almeno alla fine di ciascun esercizio.

Esempio n. 23 – Ammortamenti di beni rivalutati secondo il modello della rieterminazione

Un impianto è acquisito nel 2004 con un costo iniziale di € 100.000. Si stima che il valore residuo sia pari a € 20.000 e che la vita utile sia di 50 anni. Il valore ammortizzabile è di € 80.000. L’ammortamento è effettuato a quote costanti; la quota d’ammortamento annuale è pari € 1.600 (80.000/50).

L’ammortamento viene svolto come segue:

2004	Valutazione		80.000
2004	Ammortamento	(1.600)	
31/12/2004	Valore di bilancio		78.400
2005	Ammortamento	(1.600)	
31/12/2005	Valore di bilancio		76.800
2006	Ammortamento	(1.600)	
31/12/2006	Valore di bilancio		75.200
2007	Ammortamento	(1.600)	
31/12/2007	Valore di bilancio		73.600

Al 31 dicembre 2007 l’impresa ritiene necessario adottare il modello della rideterminazione del valore. A tale data si stima il *fair value* (valore equo) dell’impianto in € 105.000. Il surplus da rideterminazione, pari a € 31.400 (€ 105.000 - € 73.600), è iscritto in una riserva da rivalutazione del patrimonio netto.

L’ammortamento per gli esercizi 2008 e 2009 sarà:

31/12/2007	Valore di bilancio		105.000
2008	Ammortamento	(2.282)	
31/12/2008	Valore di bilancio		102.718
2009	Ammortamento	(2.282)	
.....			

La nuova quota d’ammortamento è calcolata come segue: € 105.000 / 46 (vita utile restante) = € 2.282.

3.9.3.6. Ammortamento di parti significative di un elemento di “immobili, impianti e macchinari”

Lo IAS 16 stabilisce che “ciascuna parte di un elemento di ‘immobili, impianti e macchinari’ con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento deve essere ammortizzata distintamente” (IAS 16, 43).

Pertanto, l'impresa deve ripartire l'importo rilevato inizialmente con riferimento ad un elemento di "immobili, impianti e macchinari" nelle sue parti significative e ammortizzare distintamente ciascuna parte.

Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un aeromobile i cui elementi, quali ad esempio la fusoliera e i motori, possono essere ammortizzati separatamente, in ragione del fatto che il loro costo è rilevante in rapporto al costo totale dell'aeromobile stesso (IAS 16, 44).

Inoltre, se una parte significativa di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" ha una vita utile e un criterio di ammortamento uguali a quelli di un'altra parte significativa dello stesso elemento, l'impresa può decidere di raggruppare queste parti per la determinazione della quota di ammortamento (IAS 16, 45).

È evidente che l'impresa, ammortizzando separatamente una o più parti significative di uno stesso elemento di "immobili, impianti e macchinari", necessariamente ammortizza separatamente anche la restante parte, ossia quella costituita da parti dell'elemento non significative individualmente (IAS 16, 46).

Tuttavia, l'impresa può anche decidere di ammortizzare separatamente le parti di un'attività che non sono significative individualmente (IAS 16, 47).

3.9.3.7. Ammortamento di terreni ed edifici

Il principio contabile internazionale, salvo rare eccezioni, considera i terreni e gli edifici come attività separabili: i primi non ammortizzabili mentre i secondi ammortizzabili.

Lo IAS 16 stabilisce che *"i terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente"*.

Lo stesso principio prevede che:

- i terreni hanno normalmente una vita illimitata e, pertanto, non sono ammortizzabili⁵¹. Lo IAS 16 prevede che, se il costo del terreno include i costi di smantellamento e di rimozione ed i costi di bonifica, la parte di costo relativa alla bonifica del terreno è ammortizzata durante il periodo in cui si conseguono i benefici derivanti da tali costi;
- gli edifici, avendo vita limitata, sono attività ammortizzabili. Il principio contabile stabilisce inoltre che un aumento nel valore contabile del terreno, sul quale l'edificio è costruito, non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile dell'edificio (IAS 16, 58-59).

⁵¹ Lo IAS 16 ammette la possibilità che vi siano terreni con vita utile limitata come, ad esempio, cave e siti utilizzati per discariche. In questi casi il valore contabile del terreno deve essere ammortizzato in modo da riflettere i benefici economici che ne derivano.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Gli elementi sui cui si basa il calcolo degli ammortamenti sono gli stessi sia nei principi contabili nazionali (cfr. par. 2.9.1) che in quelli internazionali (cfr. par. 3.9.3) (costo del bene, valore residuo se significativo, vita utile del bene). Tuttavia, nella tabella che segue si segnalano le differenze riscontrate tra lo IAS 16 e il principio contabile nazionale n. 16 con riguardo all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Valore residuo	Il principio contabile nazionale n. 16 prevede che il valore residuo deve essere calcolato al netto dei costi di rimozione. Secondo quanto disposto dallo IAS 16, la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e dei costi di bonifica del sito in cui si trova il bene stesso devono essere compresi nel costo d'acquisto.
Implicazioni fiscali nel calcolo della vita utile di un'attività materiale	Non si rilevano differenze tra il principio contabile nazionale n. 16 e lo IAS 16 con riguardo ai fattori da utilizzare nella stima della vita utile di un cespite. In entrambi i casi, la considerazione di questi fattori attiene a valutazioni di tipo economico-aziendale, con esclusione di ogni interferenza di eventuali valutazioni fiscali ⁵² . Si rileva dunque una sostanziale analogia tra le due impostazioni contabili.
Revisione del valore residuo, della vita utile e del criterio di ammortamento	Lo IAS 16 prevede che il valore residuo, la vita utile e il criterio di ammortamento adottati devono essere rivisti almeno alla fine di ciascun esercizio. Il principio contabile nazionale n. 16 richiede che il valore residuo, la vita utile e il criterio di ammortamento vengano riesaminati periodicamente, senza specificare la frequenza della periodicità.
Criteri di ammortamento	Lo IAS 16 non indica alcuna preferenza per i diversi criteri di ammortamento (quote costanti, quote decrescenti, quantità prodotte), rinviando al metodo che meglio riflette l'afflusso dei benefici economici futuri connesse all'utilizzo del bene. Il principio contabile nazionale n. 16 privilegia il criterio a quote costanti.
Beni acquistati nel corso dell'esercizio	Il principio contabile nazionale n. 16 ammette la possibilità di applicare un'aliquota di ammortamento ridotta della metà rispetto all'aliquota normale, a meno che il bene non sia stato acquisito in prossimità dell'inizio o della fine dell'esercizio. Lo IAS 16 ammette la possibilità di calcolare gli ammortamenti su base mensile o giornaliera.
Ammortamento di parte significative di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" (<i>component approach</i>)	Lo IAS 16 stabilisce che un'impresa deve ripartire l'importo rilevato inizialmente con riferimento ad un elemento di "immobili, impianti e macchinari" nelle sue parti significative e ammortizzare distintamente ciascuna parte. Tale previsione è contenuta anche nel principio contabile nazionale n. 16 che prevede che, nel caso di un cespite formato da componenti di ammontare rilevante, aventi una vita utile inferiore rispetto al cespite principale, l'ammortamento di tali componenti deve essere calcolato separatamente dall'ammortamento del cespite principale.
Ammortamento di terreni	Il principio contabile nazionale n. 16 e lo IAS 16 concordano sul fatto che, di norma, i terreni non sono attività ammortizzabili, in quanto beni a vita utile illimitata. Tuttavia, entrambi i principi ammettono l'ipotesi che si possa procedere ad un loro ammortamento seppur con riferimento a fattispecie differenti. Il principio contabile nazionale ammette l'ammortamento dei terreni in quei casi in cui il terreno abbia un valore in quanto vi insista un fabbricato. Se lo stesso viene meno, il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch'esso va ammortizzato (vedi nota 19). Il principio contabile internazionale ammette l'ammortamento dei terreni quando hanno vita utile limitata (ad esempio, cavi e siti utilizzati per discariche).

3.9.4. Svalutazioni per perdite di valore

Dopo la rilevazione iniziale, la valutazione di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" può essere effettuata alternativamente attraverso due distinti modelli:

⁵² Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003, l'ammortamento dei cespiti (e dunque anche la stima della vita utile) poteva essere effettuato anche in base a valutazioni di tipo fiscale. A partire dall'esercizio 2004, il D.Lgs. n. 6/2003 (riforma del diritto societario) ha previsto l'eliminazione delle c.d. "interferenze fiscali" tra cui la possibilità di effettuare ammortamenti esclusivamente per scopi fiscali.

- il modello del costo;
- il modello della rideterminazione del valore.

Indipendentemente dal modello adottato, il valore dei beni deve essere iscritto al netto degli ammortamenti accumulati (**cf. paragrafo 3.9.3**) e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Per determinare se un elemento di “immobili, impianti e macchinari” ha subito una riduzione per perdita di valore, lo IAS 16 rinvia espressamente alla disciplina contenuta nello IAS 36 “*Riduzione di valore delle attività*”⁵³.

La regola generale prevede che un’attività non possa essere iscritta in bilancio ad un valore contabile superiore al valore recuperabile. La differenza che si rileva ogniqualvolta il valore contabile di un’attività eccede il valore recuperabile è una perdita per riduzione di valore⁵⁴.

A tal fine, lo IAS 36 stabilisce che l’impresa deve valutare, alla chiusura di ciascun esercizio, se esistono indicazioni tali da far ritenere che un’attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’impresa deve stimare il valore recuperabile dell’attività (**IAS 36, 9**).

Questa verifica di valore prende il nome di “*impairment test*”.

Le indicazioni circa la possibilità che un’attività abbia subito una perdita di valore possono provenire sia da fonti di informazioni interne sia da fonti di informazioni esterne all’impresa⁵⁵.

IAS 36: Fonti informative interne ed esterne all’impresa	
<p>FONTI INFORMATIVE ESTERNE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto; • si sono verificate durante l’esercizio, o si verificheranno nel futuro prossimo, per l’impresa variazioni significative con effetto negativo nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l’impresa opera o nel mercato al quale un’attività è rivolta; • i tassi di interesse di mercato o altri tassi di remunerazione del capitale sugli investimenti sono aumentati nel corso dell’esercizio, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di un’attività e riducano in maniera significativa il valore recuperabile dell’attività; • il valore contabile dell’attivo netto dell’impresa che redige il bilancio è superiore alla sua capitalizzazione del mercato.

(segue)

⁵³ Lo IAS 36 “*Riduzioni di valore delle attività*” è un principio contabile internazionale di tipo trasversale nel senso che la sua applicazione è valida per più di un principio contabile internazionale. I criteri contenuti nello IAS 36 si applicano, tra l’altro: allo IAS 16 “*Immobili, impianti e macchinari*”; allo IAS 38 “*Attività immateriali*”; allo IAS 27, IAS 28 e IAS 31 relativamente alle partecipazioni in società controllate, in società collegate e in *joint venture*. Lo IAS 36 non si applica, invece, a quei principi contabili internazionali che contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e la valutazione delle riduzioni di valore delle attività, tra i quali lo IAS 2 “*Rimanenze*”, lo IAS 11 “*Commesse a lungo termine*” e lo IAS 12 “*Imposte sul reddito*”.

⁵⁴ Per perdita di valore s’intende “*l’ammontare per il quale il valore contabile di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore recuperabile*” (**IAS 36, 6**).


⁵⁵ Se non esiste alcuna indicazione circa un’eventuale perdita di valore dell’attività, non è richiesto all’impresa di applicare la procedura di verifica di valore dell’*impairment test*.

FONTI INFORMATIVE INTERNE	<ul style="list-style-type: none"> · risulta evidente l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività; · si sono verificati nel corso dell'esercizio significativi cambiamenti con effetto negativo sull'impresa, oppure si suppone che questi si verifichino nel futuro prossimo, nella misura in cui o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o si suppone sarà utilizzata; · risulta evidente dall'informativa interna che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.
---------------------------	--

Qualora l'impresa riscontri indicazioni circa il verificarsi di una perdita di valore dell'attività, essa deve stimare il valore recuperabile dell'attività (*recoverable amount*).

Il valore recuperabile di un'attività è definito come "il maggiore tra il suo *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d'uso" (IAS 36, 6).

Se il valore contabile di un'attività eccede il suo valore recuperabile, l'impresa deve rilevare una perdita di valore come costo nel conto economico. Se, al contrario, il valore recuperabile è superiore al valore contabile iscritto, non è richiesto alcun aggiustamento.



Riassumendo, sia per la valutazione secondo il modello del costo sia per quella secondo il modello della rideterminazione del valore, l'applicazione dell'*impairment test* comporta tre passaggi:

1. ricezione da qualsiasi fonte di informazione (interna ed esterna) di indicazioni tali da far supporre che un'attività abbia subito una riduzione di valore;
2. stima del valore recuperabile del bene, quale valore più alto tra *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita ed il valore d'uso;
3. confronto del valore recuperabile con il valore contabile del bilancio e, se questo ultimo risulti superiore, svalutazione del bene al valore recuperabile.

Osservazione

È opportuno segnalare che per determinare il valore recuperabile non sempre è necessario calcolare sia il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita che il valore d'uso. Infatti, se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e dunque non è necessario stimare anche l'altro importo.

Ad esempio, un'attività non può essere svalutata se l'impresa può vendere il bene ad un prezzo superiore al valore contabile. In questo caso l'impresa non deve stimare il valore d'uso del bene.

Allo stesso modo, se l'impresa stima attendibilmente il valore d'uso (ovvero il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dall'attività) e tale valore è superiore al valore contabile dell'attività, l'impresa non deve stimare il fair value al netto dei costi di vendita.

La stima di entrambi i valori è necessaria solo quando l'ammontare di uno dei due valori (fair value al netto dei costi di vendita o valore d'uso) è inferiore al valore contabile.

Nelle pagine successive si illustra nel dettaglio la disciplina applicabile nel caso emergano delle perdite di valore. Si ribadisce che tale disciplina si applica a tutti gli elementi di “immobili, impianti e macchinari”, sia se valutati secondo il modello del costo, sia se valutati secondo il modello della rideterminazione. Con riferimento a quest'ultimo caso, verranno fornite informazioni aggiuntive al paragrafo 3.9.4.4.

3.9.4.1. Determinazione del valore recuperabile

Il valore recuperabile di un'attività è definito come “il maggiore tra il suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d'uso”. Lo IAS 36 stabilisce i criteri per il calcolo sia del fair value al netto dei costi di vendita (**IAS 36, 25-29**) sia del valore d'uso (**IAS 36, 30-57**).

Fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita

Lo IAS 36 definisce il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita come “l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività [...] in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione”.

Per costi di dismissione s'intendono “i costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi i costi di finanziamento e gli effetti fiscali” (**IAS 36,6**). Esempi di tali costi sono: le spese legali, l'imposta di bollo e altre simili imposte connesse alla transazione, i costi di rimozione dell'attività e i costi incrementali diretti, necessari per rendere un'attività pronta alla vendita.

Il calcolo del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita avviene in base:

- al prezzo pattuito nell'ambito di un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti, rettificato dei costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione del bene. Lo IAS 36 precisa che questa metodologia è la migliore per determinare il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita;
- al prezzo di mercato dell'attività, dedotti i costi di vendita, quando un'attività è commercializzata in un mercato attivo e non esiste un accordo vincolante di vendita⁵⁶.

⁵⁶ Lo IAS 36 definisce un mercato attivo come “un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni:(a) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei; (b) acquirenti e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; e (c) i prezzi sono disponibili al pubblico”.

Di norma, il prezzo di mercato corretto coincide con il prezzo corrente dell'offerta. Tuttavia, in mancanza di prezzi correnti dell'offerta, il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita può essere attendibilmente stimato sulla base del prezzo dell'operazione più recente posta in essere dall'impresa, purché nel frattempo non si siano verificati significativi cambiamenti nel mercato tra la data in cui è stata svolta l'operazione e quella in cui è stata effettuata la stima;

- alle migliori informazioni disponibili che consentano all'impresa di stimare attendibilmente il valore che potrebbe ottenere, alla data di chiusura del bilancio, dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi di vendita, quando non esiste un accordo vincolante di vendita né un mercato attivo per quell'attività. Nel determinare questo ammontare, l'impresa considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate nel settore di appartenenza dell'impresa. L'ammontare ottenibile dalla vendita di un impianto può essere stimato, ad esempio, prendendo a riferimento le transazioni effettuate dall'impresa stessa o dai suoi concorrenti.

Se si ritiene che il valore d'uso di un'attività non risulti significativamente maggiore del suo *fair value* al netto dei costi di vendita, quest'ultimo può essere tranquillamente utilizzato come valore recuperabile⁵⁷.

Esempio n. 24 – Determinazione del *fair value* al netto dei costi di vendita di un impianto

Si supponga che un'impresa acquisti nel 2005 un impianto per la fabbricazione del suo prodotto A ad un prezzo di € 120.000. Il valore residuo del cespite è stimato pari a 0 ed è prevista una vita utile di 6 anni. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello a quote costanti.

Si considerano quindi i seguenti dati:

Esercizio di acquisto	2005
Costo originario impianto	€ 120.000
Valore residuo	0
Vita utile	6 anni
Criterio ammortamento	a quote costanti
Quota d'ammortamento annuale	€ 20.000

Sulla base di tali dati, l'impresa predispose il seguente piano di ammortamento:

	Costo originario	Ammortamenti accumulati	Valore contabile al termine di ciascun esercizio
2005	120.000	20.000	100.000
2006	120.000	40.000	80.000
2007	120.000	60.000	60.000
2008	120.000	80.000	40.000
2009	120.000	100.000	20.000
2010	120.000	120.000	0

Al termine dell'esercizio 2006, ci sono indicazioni tali da far presumere che si sia verificata una perdita di valore del bene a causa di una significativa diminuzione del valore di mercato dell'impianto nel corso dell'esercizio. L'impresa procede dunque all'*impairment test*. Ai fini della determinazione del valore recuperabile, l'impresa stima il *fair value* dell'attività al netto dei costi di vendita.

(segue)

⁵⁷ Ad esempio, nel caso di un bene destinato alla dismissione, il suo valore d'uso è dato prevalentemente dagli incassi netti derivanti dalla dismissione stessa, dal momento che è estremamente probabile che il suo uso continuativo sino al momento della vendita genererà flussi finanziari irrilevanti. In questo caso il valore d'uso del bene destinato alla vendita tende a coincidere con il *fair value* al netto dei costi di vendita e, pertanto, il solo *fair value* al netto dei costi di vendita è utilizzato per determinare il valore recuperabile. Di contro, se non è possibile determinare il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, per la mancanza di un criterio che consenta di stimare attendibilmente l'importo ottenibile dalla vendita dell'attività in una contrattazione tra parti consapevoli e disponibili, il valore recuperabile è rappresentato dal solo valore d'uso.

Considerando che non vi è alcun accordo vincolante di vendita dell'impianto, ma l'attività è commercializzata in un mercato attivo (ovvero esiste un mercato dell'usato per l'impianto), il *fair value* al netto dei costi di vendita corrisponde al prezzo di mercato o valore dell'usato dell'impianto. Supponendo che il prezzo di mercato (o valore dell'usato) al 31 dicembre 2006 sia pari a € 82.000 ed i costi di vendita si stimano pari a € 3.000, il *fair value* al netto dei costi di vendita è di € 79.000.

Nell'esercizio 2006 si presenta la seguente situazione:

Esercizio 2006	
Costo originario	€ 120.000
Ammortamenti accumulati al 31.12.2006	€ 40.000
Valore contabile al 31.12.2006	€ 80.000
Valore dell'usato	€ 82.000
Costi di vendita	€ 3.000
<i>Fair value</i> al netto dei costi di vendita	€ 79.000

In questo caso, il *fair value* al netto dei costi di vendita (€ 79.000) è inferiore al valore contabile del macchinario al 31 dicembre 2006 (€ 80.000), per cui, per calcolare il valore recuperabile, occorre procedere alla stima del valore d'uso (vedi esempio successivo).

Valore d'uso

Il valore d'uso è "il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività

Ai fini del calcolo di tale valore, lo IAS 36 stabilisce che la direzione dell'impresa deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a) la stima dei flussi finanziari futuri che l'impresa prevede derivino dall'attività;
- b) le attese sulle possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi;
- c) il valore temporale del denaro, dato dal tasso d'interesse corrente al netto dei rischi di mercato;
- d) il costo legato all'incertezza insita nell'attività; e
- e) altri elementi, quali la mancanza di liquidità, che coloro che operano nel mercato rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che l'impresa attende di ottenere dall'attività **(IAS 36, 30)**.

Tenuto conto di questi elementi, l'impresa deve effettuare le seguenti operazioni per calcolare il valore d'uso di un'attività:

- stimare i flussi di cassa in entrata ed in uscita derivanti dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione; e
- applicare il corretto tasso di attualizzazione ai futuri flussi finanziari stimati **(IAS 36, 31)**.

Le stime dei flussi finanziari futuri devono includere:

- le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;
- le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o ripartiti all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente; e
- i flussi finanziari netti, qualora esistano, che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile.

Le stime dei flussi finanziari devono essere effettuate dalla direzione aziendale e devono basarsi sui più recenti budget/previsioni per un periodo massimo di cinque anni **(IAS 36, 35)**⁵⁸.

⁵⁸ La direzione aziendale può far uso di proiezioni di flussi finanziari fondate su budget/previsioni per un periodo superiore ai cinque anni se è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili.

Il tasso di sconto deve essere il tasso al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni correnti di mercato: a) del valore temporale del denaro; b) dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate.

Metodologie di attualizzazione dei flussi finanziari

Nella matematica finanziaria riveste una fondamentale importanza il principio di "equivalenza finanziaria", secondo il quale due importi disponibili in tempi differenti si dicono finanziariamente equivalenti al tasso "i" se i loro valori, calcolati ad una stessa scadenza con legge di capitalizzazione composta al tasso "i", sono uguali.

ESEMPIO

Un capitale di euro 2.000 al tempo 3 è equivalente ad un ammontare di € 1.679,24 al tempo 0 con un tasso di attualizzazione pari al 6%. Sono invece equivalenti a € 2.981,33 al tempo 0 con un tasso di attualizzazione pari al 8%.

In sintesi:

$$2.000 \times (1+0,06)^{-3} = 2.000 \times 0,8396 = 1.679,24$$

$$2.000 \times (1+0,08)^{-3} = 2.000 \times 0,7938 = 1.587,66$$

Il valore attuale di un ammontare maturato ad una data futura rappresenta dunque l'ammontare esigibile in un periodo precedente alla scadenza stessa. L'attualizzazione consente dunque di "scontare" un determinato importo futuro, ovvero di "portare indietro nel tempo" il valore corrispondente.

La matematica finanziaria formalizza il processo di attualizzazione mediante la seguente scrittura:

$$VA = C / (1 + i)^n \text{ ovvero } VA = C * (1 + i)^{-n}$$

Dove

C = capitale o flussi finanziari futuri

VA = valore attuale

i = tasso di attualizzazione

(1+i) = coefficiente di attualizzazione

ESEMPIO

Il valore attuale (al tempo 0) di un capitale di € 7.567 incassabile tra 3 anni al tasso del 12% è pari a € 5386,04.

$$VA = 7.567 / (1 + 0,12)^3 = 7.567 \times 0,711 = 5.386,04$$

Nel caso in cui gli ammontari da attualizzare si riferiscano ad una serie di valori (ad es. flussi di cassa periodici), il valore attuale sarà dato dalla sommatoria dei diversi valori attuali.

Si considerino i seguenti dati: a) flussi finanziari futuri per cinque esercizi (1, 2, 3, 4 e 5); ammontari previsti di tali flussi C1, C2, C3, C4 e C5 e tasso di attualizzazione "i". La formula di attualizzazione diventa:

$$VA = C1/(1+i)^1 + C2/(1+i)^2 + C3/(1+i)^3 + C4/(1+i)^4 + C5/(1+i)^5$$

ovvero

$$VA = C1 \times (1+i)^{-1} + C2 \times (1+i)^{-2} + C3 \times (1+i)^{-3} + C4 \times (1+i)^{-4} + C5 \times (1+i)^{-5}$$

Esempio n. 25 – Determinazione del valore d'uso di un impianto

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, al termine dell'esercizio 2006 l'impresa effettua l'*impairment test* dell'impianto e rileva che il *fair value* al netto dei costi di vendita (€ 79.000) è inferiore al valore contabile dell'impianto (€ 80.000).

Considerando che il valore recuperabile è pari al maggiore tra il *fair value* al netto dei costi di vendita ed il valore d'uso occorre procedere alla stima del valore d'uso dell'impianto.

Per determinare il valore d'uso dell'impianto è necessario:

- stimare i futuri flussi finanziari, in entrata ed in uscita, derivanti dall'uso e dalla eventuale dismissione dell'impianto;
- identificare un appropriato tasso di sconto per attualizzare i futuri flussi finanziari stimati.

Considerando che l'impianto genera autonomi flussi di cassa attraverso la vendita del prodotto A, nel periodo previsto dai programmi aziendali dal 2007 al 2010, l'impresa è in grado di stimare, sulla base dei dati storici e delle previsioni del mercato, i flussi reddituali dei prossimi esercizi.

Flussi finanziari stimati	2007	2008	2009	2010
Ricavi	40.000	39.600	38.700	38.000
Costi	17.600	18.000	17.600	17.100
Flussi finanziari netti dell'impianto	22.400	21.600	21.100	20.900

Supponendo un tasso di attualizzazione dei flussi finanziari futuri pari a 7%, il valore d'uso dell'impianto è determinato in base alla seguente formula:

$$VA = [22.400/(1+0,07)^1] + [21.600/(1+0,07)^2] + [21.100/(1+0,07)^3] + [20.900/(1+0,07)^4] = 72.969$$

Alla chiusura dell'esercizio 2006, considerato che:

- il valore d'uso (€ 72.969) è inferiore al *fair value* al netto dei costi di vendita (€ 79.000);
- il valore recuperabile (valore più alto tra il valore d'uso ed il prezzo netto di vendita) è pari a € 79.000;
- l'impresa deve svalutare a tale data il valore dell'impianto per un ammontare pari a € 1.000, vale a dire pari alla differenza tra il valore contabile (€ 80.000) ed il valore recuperabile (€ 79.000).

3.9.4.2. Rilevazione contabile di una perdita per riduzione di valore

Se il valore contabile di un'attività è superiore al suo valore recuperabile, il valore contabile deve essere ridotto al valore recuperabile e tale riduzione costituisce una perdita per riduzione di valore **(IAS 36, 59)**.

Da un punto di vista contabile, una perdita per riduzione di valore deve essere rilevata come costo nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato secondo il modello della rideterminazione del valore previsto dallo IAS 16.

Rilevazione di una perdita di valore su attività iscritte secondo il modello del costo

Costo	a	Immobiliz., impianti e macchinari
-------	---	-----------------------------------	-------

Se l'attività è iscritta ad un valore rivalutato secondo il modello della rideterminazione, la perdita per riduzione di valore deve essere rilevata in diminuzione della riserva di rivalutazione (caso 1); se la perdita è superiore alla riserva di rivalutazione, la differenza deve essere rilevata come costo nel conto economico (caso 2).

Caso 1 - Rilevazione di una perdita di valore su attività iscritte secondo il modello della rideterminazione (nel caso in cui la perdita di valore sia pari o inferiore alla riserva di rivalutazione)

Riserva da rivalutazione	a	Immobili, impianti e macchinari
--------------------------	---	---------------------------------	-------

Caso 2 - Rilevazione di una perdita di valore su attività iscritte secondo il modello della rideterminazione (nel caso in cui la perdita di valore sia superiore alla riserva di rivalutazione)

Diversi Riserva da rivalutazione Costo	a	Immobili, impianti e macchinari
--	---	---------------------------------	-------

Esempio n. 26 - Rilevazione di una perdita per riduzione di valore

Nei primi mesi del 2008, un'impresa acquista un macchinario ad un prezzo di € 48.000. Il valore residuo del bene è stimato pari a zero e la vita utile in sei anni. Il criterio di ammortamento utilizzato è quello a quote costanti. La quota d'ammortamento annuale è pari € 8.000.

Al 31 dicembre 2010, il valore netto contabile del macchinario è pari a € 24.000 ovvero costo storico (€ 48.000) al netto degli ammortamenti accumulati (€ 24.000). Tuttavia alla stessa data, ci sono indicazioni tali da far presumere che si sia verificata una perdita di valore dell'attività. L'impresa stima il valore recuperabile dell'attività in un ammontare pari a € 10.000.

Poiché il valore contabile del macchinario al termine dell'esercizio 2010, pari a € 24.000, è superiore al valore recuperabile, pari a € 10.000, l'impresa deve ridurre il valore contabile fino al valore recuperabile e rilevare una perdita di valore di € 14.000.

Al 31.12.2010 si effettua dunque la seguente scrittura contabile:

Costo	a	Immobili, impianti e macchinari	14.000
-------	---	---------------------------------	--------

Il valore contabile del macchinario negli esercizi 2008, 2009 e 2010 è variato come segue:

2008	Iscrizione al costo		48.000
2008	Ammortamento	(8.000)	
31/12/2008	Valore di bilancio		40.000
2009	Ammortamento	(8.000)	
31/12/2009	Valore di bilancio		32.000
2010	Ammortamento	(8.000)	
2010	Svalutazione	(14.000)	
31/12/2010	Valore di bilancio		<u>10.000</u>

A seguito della rilevazione della perdita per riduzione di valore, “...la quota di ammortamento (svalutazione) dell'attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell'attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua restante vita utile” (IAS 36, 63).

Esempio 27 - Rettifica della quota di ammortamento dell'attività a seguito della rilevazione di una perdita per riduzione di valore

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, considerato che il nuovo valore contabile iscritto in bilancio alla fine del 2010 è pari a € 10.000 (pari al valore recuperabile) e che il bene sarà utilizzato per i prossimi tre anni, l'impresa procede ad una rettifica delle quote di ammortamento per i restanti tre esercizi, al fine di ripartire il nuovo valore contabile del macchinario sistematicamente lungo la sua restante vita utile.

31/12/2010	Valore di bilancio		10.000
2011	Ammortamento	(3.333)*	
31/12/2011	Valore di bilancio		6.666
2012	Ammortamento	(3.333)	
31/12/2012	Valore di bilancio		3.333
2013	Ammortamento	(3.333)	
31/12/2013	Valore di bilancio		<u>0</u>

* Quota d'ammortamento per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 pari a € 3.333 ovvero 10.000/3.

Se la perdita per riduzione di valore di un bene è di importo superiore al suo valore contabile, lo IAS 36 precisa che l'impresa deve rilevare una passività se ciò è richiesto da un altro principio contabile internazionale (**IAS 36, 62**).

Esempio n. 28 - Perdita per riduzione di valore superiore al valore contabile

Riprendendo i dati dell'esempio n. 25, il valore contabile netto del macchinario al 31.12.2010 è pari a € 24.000. Alla stessa data si stima il valore recuperabile pari a € - 5.000.

Si ipotizzi infatti che:

- il valore recuperabile è calcolato come il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, in quanto non è possibile calcolare il valore d'uso del bene;
- il *fair value* (valore equo) al 31.12.2010 è pari a € 1.000 e i costi di vendita pari a € 6.000.

Il valore recuperabile (€ - 5.000) è dunque inferiore al valore contabile netto del bene (€ 24.000) a tale data; pertanto deve essere rilevata una perdita di valore, pari a € 29.000.

Da un punto di vista contabile, al 31.12.2010 la perdita per riduzione di valore deve essere rilevata:

- azzerando per intero il valore contabile del macchinario;
- iscrivendo tra le passività un importo di € 5.000.

Perdita di valore	a	Diversi	
		Immobili, impianti e macchinari	24.000
		Passività	5.000
			29.000

3.9.4.3. Ripristino di una perdita per riduzione di valore

Alla chiusura di ciascun esercizio l'impresa deve valutare se vi sono indicazioni tali da far presumere che una perdita per riduzione di valore rilevata negli anni precedenti possa non esistere più o possa essere ridotta. Se esistono tali indicazioni l'impresa deve stimare il valore recuperabile dell'attività (**IAS 36, 110**).

Le indicazioni circa la sopravvenuta inesistenza, totale o parziale, della perdita per riduzione di valore sono le stesse utilizzate per verificare l'esistenza di una perdita di valore tranne per il fatto che, ovviamente, sono di segno opposto, comportando un aumento, e non una diminuzione, del valore recuperabile. Tali indicazioni possono provenire sia da fonti informative esterne che interne all'impresa⁵⁹.

Se il valore contabile è inferiore al valore recuperabile, il valore contabile deve essere aumentato fino a farlo coincidere con il valore recuperabile. Tale incremento è un ripristino di valore.

Osservazioni

Lo IAS 36 precisa che una perdita per riduzione di valore relativa ad un bene rilevata negli esercizi precedenti deve essere rettificata se, e soltanto se, vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile del bene stesso, rispetto alla data in cui era stata rilevata l'ultima perdita per riduzione di valore (IAS 36, 114).

Di norma, il ripristino del valore contabile di un bene precedentemente svalutato rispecchia un miglioramento nella stima delle prestazioni potenziali offerte dal bene stesso, derivanti sia dal suo utilizzo sia dalla sua vendita, rispetto alla data in cui l'impresa aveva rilevato la perdita per riduzione di valore.

Le ragioni che hanno portato ad un cambiamento delle stime devono essere riportate nelle note esplicative e includono:

- *un cambiamento nel criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile del bene (ad esempio, se il valore recuperabile è basato sul fair value al netto dei costi di vendita o sul valore d'uso);*
- *se il valore recuperabile si basa sul valore d'uso, un cambiamento nel valore o nella stima dei tempi dei flussi finanziari futuri o nel tasso di attualizzazione;*
- *se il valore recuperabile si basa sul fair value al netto dei costi di vendita, un cambiamento nella stima dei componenti del fair value al netto dei costi di vendita (IAS 36, 115).*

L'accresciuto valore contabile di un'attività, dovuto ad un ripristino di valore, non deve superare in ogni caso il valore contabile (al netto di ammortamento o svalutazione) che sarebbe stato determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore dell'attività negli esercizi precedenti (IAS 36, 117).

Da un punto di vista contabile, un ripristino di valore di un'attività deve essere rilevato come provento nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato secondo il modello della rideterminazione del valore previsto dallo IAS 16.

Rilevazione di un ripristino di valore su attività iscritte secondo il modello del costo

Immobili, impianti e macchinari	a	Provento
---------------------------------	---	----------	-------

⁵⁹ Un esempio di fonti informative esterne è rappresentato dall'aumento significativo del valore di mercato di un'attività, indicativo del fatto che possa non esistere più (o possa essere diminuita) la perdita di valore dell'attività rilevata negli anni precedenti. Analogamente, rilevanti cambiamenti nei fattori tecnologici, produttivi, ambientali o di mercato sono ulteriori esempi di fonti informative esterne che possono far presumere che una precedente perdita di valore possa non esistere più. Esempi di fonti informative interne sono le indicazioni provenienti dal sistema informativo interno circa il miglioramento, immediato o futuro, del rendimento economico dell'attività rispetto a quanto precedentemente supposto (IAS 36, 111).

Se l'attività è iscritta ad un valore rivalutato secondo il modello della rideterminazione, il ripristino deve essere rilevato in aumento della riserva di rivalutazione precedentemente diminuita a seguito della riduzione di valore (caso 1.a). Tuttavia, nella misura in cui una riduzione di valore dell'attività precedentemente rivalutata sia stata imputata a conto economico (in quanto eccedente la precedente rivalutazione), anche il ripristino deve essere imputato tra i proventi del conto economico per la parte che eccede la riserva di rivalutazione (caso 2.a).

Caso 1.a - Rilevazione di un ripristino di valore su attività iscritte secondo il modello della rideterminazione [nel caso in cui il ripristino di valore sia di ammontare pari o inferiore alla riserva di rivalutazione precedentemente diminuita a seguito della perdita di valore (vedi caso 1)].

Immobili, impianti e macchinari	a	Riserva da rivalutazione
---------------------------------	---	--------------------------	-------

Caso 2.a - Rilevazione di un ripristino di valore su attività iscritte secondo il modello della rideterminazione [nel caso in cui il ripristino di valore sia di ammontare superiore alla riserva di rivalutazione precedentemente diminuita a seguito della perdita di valore (vedi caso 2)].

Immobili, impianti e macchinari	a	Diversi Riserva da rivalutazione Proventi
---------------------------------	---	---	-------

A seguito di un ripristino di valore, la quota di ammortamento dell'attività deve essere rettificata nei periodi futuri per ripartire il nuovo valore contabile dell'attività sistematicamente lungo la restante vita utile.

Esempio n. 29 - Ripristino di valore di un'attività iscritta al costo

Un macchinario è stato acquistato nel 2007, sostenendo un costo di € 12.000. Il valore residuo del bene è stimato pari a zero e la vita utile in sei anni; l'ammortamento è effettuato a quote costanti. La quota d'ammortamento annuale è pari a € 2.000.

Al termine dell'esercizio 2008, a causa di variazioni negative nell'ambito tecnologico, l'impresa decide di effettuare l'*impairment test* e stima il valore recuperabile del bene pari a € 2.500.

Poiché il valore contabile del macchinario al termine dell'esercizio 2008, pari a € 8.000 (12.000-4.000), è maggiore del suo valore recuperabile, pari a € 2.500, l'impresa riduce il valore contabile fino al valore recuperabile e rileva a conto economico una perdita per riduzione di valore di € 5.500.

A partire dall'esercizio 2009, le quote di ammortamento per i successivi esercizi sono rettificate per ripartire il nuovo valore contabile del macchinario sistematicamente lungo la sua restante vita utile. La nuova quota di ammortamento è pari a € 625 (€ 2.500/4).

2007	Iscrizione al costo		12.000
2007	Ammortamento	(2.000)	
31/12/2007	Valore di bilancio		10.000
2008	Ammortamento	(2.000)	
2008	Svalutazione	(5.500)	
31/12/2008	Valore di bilancio		2.500
2009	Ammortamento	(625)	
31/12/2009	Valore di bilancio		1.875
2010	Ammortamento	(625)	
31/12/2010	Valore di bilancio		1.250

(segue)

Al termine dell'esercizio 2010, vi sono indicazioni tali da far presumere un miglioramento delle condizioni tecnologiche in cui opera l'impresa. L'impresa stima nuovamente il valore recuperabile del macchinario in € 5.000; la vita utile rimanente è di due anni.

Considerato che il valore recuperabile (€ 5.000) è superiore al valore contabile del macchinario (€ 1.250), quest'ultimo deve essere aumentato fino a farlo coincidere con il valore recuperabile. L'aumento del valore contabile del macchinario, dovuto al ripristino di valore, non deve in ogni caso superare il valore contabile (al netto di ammortamento o svalutazione) che sarebbe stato determinato, se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore dell'attività negli esercizi precedenti.

Se il bene non fosse stato svalutato nel 2008, l'ammortamento nel 2009 e 2010, sarebbe stato di € 2.000 ed il valore contabile al 31 dicembre 2010 sarebbe stato pari a di € 4.000 (12.000-8.000).

L'ammontare di valore che deve essere ripristinato è pari dunque a € 2.750 (4.000 - 1.250). Come detto, l'aumento del valore contabile a seguito del ripristino non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato, al netto di ammortamento o svalutazione, se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore dell'attività negli anni precedenti. Il valore recuperabile di € 5.000 assume rilievo dunque nei limiti di € 4.000.

A partire dall'esercizio 2011, le quote di ammortamento rettificata per i restanti due esercizi sono pari a € 2.000 e consentono di ripartire sistematicamente il nuovo valore contabile del macchinario (€ 4.000) lungo la sua restante vita utile (esercizi 2011 e 2012). In altre parole, dopo il ripristino di valore, il bene è ammortizzato secondo quello che era il piano di ammortamento originario.

Il valore contabile al 31 dicembre 2010 e l'ammortamento degli esercizi 2011 e 2012 è il seguente:

31/12/2010	Valore contabile prima del ripristino	1.250	
2010	Ripristino di valore	2.750	
31/12/2010	Valore di bilancio		4.000
2011	Ammortamento	(2.000)	
31/12/2011	Valore di bilancio		2.000
2012	Ammortamento	(2.000)	
31/12/2012	Valore di bilancio		0

3.9.4.4. Modello della rideterminazione del valore (fair value) e perdita per riduzione di valore

Le indicazioni dello IAS 36 si applicano anche alle attività iscritte in bilancio ad un valore rideterminato secondo il modello della rideterminazione previsto dallo IAS 16.

Ne deriva che l'aumento o la diminuzione del valore contabile di un'attività derivante dall'applicazione del modello della rideterminazione può accompagnarsi alla contabilizzazione di una perdita per riduzione di valore.

Come detto nei paragrafi precedenti:

- il modello della rideterminazione del valore è applicato stimando il *fair value* (valore equo) dell'attività; tale valore è determinato sulla base del valore di mercato o, in mancanza, di altri parametri;
- la verifica dell'esistenza di una perdita per riduzione di valore di un'attività deve essere effettuata stimando il valore recuperabile, quale valore più alto tra il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita ed il valore d'uso.

In merito alle relazioni tra il modello della rideterminazione e la contabilizzazione di una perdita per riduzione di valore di un'attività, lo IAS 36 prevede quanto segue⁶⁰:

“...lo stabilire se un'attività possa aver subito una riduzione di valore dipende dal criterio utilizzato per determinare il fair value (valore equo):

(a) se il fair value (valore equo) dell'attività è il suo valore di mercato, la sola differenza tra fair value (valore equo) dell'attività e fair value (valore equo) meno i costi di vendita è rappresentata dai costi marginali diretti per dismettere l'attività:

(i) se i costi di dismissione sono irrilevanti, il valore recuperabile dell'attività rivalutata è necessariamente simile, o anche maggiore, al valore rivalutato (fair value). In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, è improbabile che l'attività rivalutata abbia subito una riduzione di valore e non è necessario stimare il valore recuperabile;

(ii) se i costi di dismissione non sono irrilevanti, il fair value (valore equo) meno i costi di vendita dell'attività rivalutata è inevitabilmente inferiore al fair value (valore equo). Perciò, l'attività rivalutata avrà subito una perdita di valore, se il valore d'uso è inferiore al valore rivalutato (ossia fair value). In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione (IAS 16), l'impresa applica il presente Principio (IAS 36) per determinare se l'attività ha subito una riduzione di valore; e

(b) se il fair value (valore equo) di un'attività è determinato secondo un criterio diverso dal valore di mercato, il valore rivalutato (ossia il fair value) può essere superiore o inferiore al valore recuperabile. Perciò, dopo che sono state applicate le disposizioni concernenti la rivalutazione (IAS 16), l'impresa applica il presente Principio (IAS 36) per determinare se l'attività possa aver subito una riduzione di valore” (IAS 36, 5).

Esempio n. 30 - Modello della rideterminazione e perdita per riduzione di valore

Si ipotizzi che un'impresa acquisti all'inizio del 2005 un macchinario per un importo pari a € 5.000. Si stima un valore residuo pari a zero e una vita utile di 5 anni. L'ammortamento è effettuato a quote costanti.

Al termine dell'esercizio 2006, l'impresa adotta il modello della rideterminazione del valore e stima il *fair value* (valore equo) del bene in € 2.000. Il *fair value* (valore equo) è stimato in base ad un valore di mercato. Si rileva un *deficit* da rideterminazione al 31 dicembre 2006 pari a € 1.000 (€ 3.000 valore contabile del bene al 31 dicembre 2006 - € 2.000 *fair value* (valore equo)).

Alla stessa data vi sono indicazioni tali da far ritenere che il macchinario abbia subito una perdita di valore. L'impresa stima il valore recuperabile in € 500; si ipotizza infatti:

- il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di dismissione pari a € 500 in quanto il *fair value* è stimato in base ad un valore di mercato (€ 2.000) e i costi di dismissioni sono pari a € 1.500;
- il valore d'uso pari a € 400.

Considerato dunque che il *fair value* è stimato in base ad un valore di mercato e che i costi di dismissione non sono irrilevanti, *“l'attività rivalutata avrà subito una perdita di valore, se il valore d'uso è inferiore al valore rivalutato (ossia fair value). In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione (IAS 16), l'impresa applica il presente Principio (IAS 36) per determinare se l'attività ha subito una riduzione di valore”.*

(segue)

⁶⁰ Si che lo IAS 36, in luogo del modello della rideterminazione, fa menzione di beni il cui valore sia stato “rivalutato”. Tale differente terminologia deriva dal fatto che in una precedente stesura dello IAS 16, quello che oggi è chiamato il modello della rideterminazione, era denominato trattamento contabile di rivalutazione dei cespiti. Poiché la “rivalutazione” poteva far emergere sia un plusvalore che un minusvalore, la più recente stesura dello IAS 16 ha sostituito il termine “rivalutazione” con il termine “rideterminazione”.

Al 31 dicembre 2006 deve pertanto rilevarsi una perdita di valore pari a € 1.500.

2005	Iscrizione al costo		5.000
2005	Ammortamento	(1.000)	
31/12/2005	Valore di bilancio		4.000
2006	Ammortamento	(1.000)	
2006	Deficit da rideter.	(1.000)	
31/12/2006	Valore di bilancio		2.000
2006	Perdita di valore	(1.500)	
31/12/2006	Valore di bilancio		500

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Il tema della svalutazione per perdite di valore è affrontato in modo sistematico nel principio contabile IAS 36 (cfr. par. 3.9.4). Al contrario, i principi contabili nazionali non dedicano all'argomento uno specifico documento. Sul tema, il principio contabile nazionale n. 16 prevede il paragrafo "Recuperabilità dei valori delle immobilizzazioni materiali" (cfr. par. 2.9.3).

Una prima differenza di carattere generale tra la disciplina contabile nazionale e quella internazionale riguarda la temporaneità o permanenza delle perdite di valore. Lo IAS 36 prevede che se esiste una perdita di valore questa deve essere immediatamente rilevata in bilancio. Il codice civile (art. 2426, comma 1, punto 3) e il principio contabile nazionale n. 16 consentono invece svalutazioni delle immobilizzazioni materiali per perdite "durevoli" di valore e non per perdite giudicate temporanee, vale a dire, non permanenti. Ciò accresce significativamente l'elasticità (e in alcuni casi l'arbitrarietà) delle valutazioni nei bilanci delle imprese italiane, a danno del fondamentale criterio della "comparabilità" dei bilanci. [Commissione Principi Contabili, Guida all'applicazione dell'impairment test dello IAS 36 (Determinazione delle perdite di valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, febbraio 2006)].

Esiste una sostanziale coincidenza invece nella definizione di valore recuperabile. Il valore recuperabile è infatti il valore più alto tra il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita (definito dal principio contabile nazionale n. 16 come "valore realizzabile dall'alienazione al netto dei costi di vendita) ed il valore d'uso. Tuttavia, lo IAS 36 fornisce regole molto più analitiche per la determinazione del *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita e del valore d'uso rispetto a quanto previsto dal principio contabile nazionale n. 16.

Nella tabella che segue sono messi a confronto gli effetti contabili derivanti dalla contabilizzazione di una perdita di valore e del ripristino di valore.

	Principio contabile nazionale n. 16	IAS 16
Contabilizzazione di una perdita di valore	Rilevazione come costo a conto economico, indipendentemente da precedenti rivalutazioni operate.	<p><u>Per le attività iscritte secondo il modello del costo</u></p> <p>Rilevazione come costo a conto economico.</p> <p><u>Per le attività iscritte secondo il modello della ride-terminazione</u></p> <p>Rilevazione in diminuzione della riserva di rivalutazione per le attività rivalutate negli esercizi precedenti (nel caso in cui la perdita di valore sia pari o inferiore alla riserva di rivalutazione).</p> <p>Rilevazione in diminuzione della riserva di rivalutazione per le attività rivalutate negli esercizi precedenti e come costo a conto economico (nel caso in cui la perdita di valore sia superiore alla riserva di rivalutazione).</p> <p>Successivamente alla contabilizzazione della perdita di valore devono essere rettificata le quote di ammortamento al fine di ripartire in modo sistematico il nuovo valore contabile dell'attività sulla sua restante vita utile.</p>
Ripristino di valore	Il ripristino di valore deve essere rilevato specularmente rilevato tra i proventi del conto economico.	<p><u>Per le attività iscritte secondo il modello del costo</u></p> <p>Rilevazione come provento a conto economico.</p> <p><u>Per le attività iscritte secondo il modello della ride-terminazione</u></p> <p>Rilevazione in aumento della riserva di rivalutazione per le attività rivalutate negli esercizi precedenti (nel caso in cui il ripristino sia pari o inferiore alla riserva di rivalutazione)</p> <p>Rilevazione in aumento della riserva di rivalutazione per le attività rivalutate negli esercizi precedenti e come provento a conto economico (nel caso in cui il ripristino sia superiore alla riserva di rivalutazione)</p> <p>In ogni caso, l'accresciuto valore contabile di un'attività, dovuto ad un ripristino di valore, non deve superare il valore contabile, al netto dell'ammortamento o della svalutazione, che si sarebbe determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita di valore dell'attività negli esercizi precedenti.</p>

3.10. Eliminazione contabile

Lo IAS 16 stabilisce che un elemento di “immobili, impianti e macchinari”, valutato secondo il modello del costo o della rideterminazione del valore, deve essere eliminato contabilmente:

- alla dismissione; o
- quando non sono attesi benefici economici dal suo utilizzo o dalla sua dismissione (IAS 16, 67).

La vendita, la stipulazione di un contratto di *leasing* finanziario e la donazione rappresentano solo alcune delle modalità attraverso cui un’impresa può dismettere un bene. Per determinare la data di dismissione, l’impresa applica i criteri contenuti nello IAS 18 “Ricavi” per la rilevazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni⁶¹.

L’utile (o la perdita) che originano dall’eliminazione contabile di un bene devono rilevarsi a conto economico; gli eventuali utili non devono essere classificati come ricavi (IAS 16, 68).

L’utile (o la perdita) derivante dall’eliminazione contabile deve essere determinato come la differenza tra il corrispettivo netto della dismissione⁶², qualora esista, ed il valore contabile del bene (IAS 16, 71).

Esempio n. 31 - Effetti contabili derivanti dalla dismissione di un bene iscritto secondo il modello del costo

Si considerino i seguenti dati:

- acquisto macchinario: 1° gennaio 2005
- costo storico: € 24.000
- vita utile stimata: 6 esercizi
- criterio di ammortamento: a quote costanti
- quota d'ammortamento: € 4.000 (€ 24.000/6)

Il bene è stato rilevato in bilancio secondo il modello del costo. Alla fine del 4° esercizio (31.12.2008), il bene viene ceduto per € 9.000. Le scritture contabili relative all’ammortamento e alla cessione del bene sono le seguenti:

Macchinario	a	Cassa		24.000
<i>Acquisto del macchinario al 1° gennaio 2005</i>				
Quota d'ammortamento	a	Ammortamenti accumulati (fondo ammortamento)		4.000
<i>Rilevazione della quota d'ammortamento al 31.12.2005</i>				
Quota d'ammortamento	a	Ammortamenti accumulati		4.000
<i>Rilevazione della quota d'ammortamento al 31.12.2006</i>				
Quota d'ammortamento	a	Ammortamenti accumulati		4.000
<i>Rilevazione della quota d'ammortamento al 31.12.2007</i>				
Quota d'ammortamento	a	Ammortamenti accumulati		4.000
<i>Rilevazione della quota d'ammortamento al 31.12.2008</i>				
• Al momento della cessione in data 31.12.2008				
Ammortamenti accumulati	a	Macchinario		16.000
<i>Eliminazione degli ammortamenti accumulati</i>				
Cassa	a	Diversi Macchinario Plusvalenza	8.000 1.000	9.000
<i>Rilevazione della plusvalenza da cessione</i>				

61 I ricavi dalla vendita dei beni devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l’impresa ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- l’impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché l’effettivo controllo sui beni venduti;
- il valore dei ricavi (in questo caso, proventi) può essere attendibilmente misurato;
- è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dall’impresa; e
- i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all’operazione possono essere attendibilmente misurati (IAS 18, 14).

62 Il corrispettivo che l’impresa riceve dalla dismissione è rilevato inizialmente al *fair value*. In caso di pagamento differito, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente del prezzo per contanti. La differenza tra il valore nominale del corrispettivo e il prezzo equivalente per contanti è rilevata come interesse e riflette l’effettivo rendimento originato dal credito (IAS 16, 72).

Si ricorda che, qualora un'attività iscritta in bilancio ad un valore rideterminato venga eliminata dalla contabilità, la riserva di rivalutazione iscritta nel patrimonio netto deve essere trasferita alla voce "utili portati a nuovo" senza transitare nel conto economico (cfr. **par. 3.9.2.3** sul realizzo integrale della riserva di rivalutazione).

Esempio n. 32 - Dismissione di un bene iscritto ad un valore rivalutato. Realizzo parziale del surplus da rideterminazione

Un bene è acquistato per € 10.000 e ha una vita utile di 10 anni. L'utilizzo del metodo a quote costanti determina quote di ammortamento annuali pari a € 1.000. Alla fine del secondo anno, il valore contabile del bene è di € 8.000. Il bene è rivalutato ad un valore di € 20.000 per cui si rileva una riserva da rivalutazione pari a € 12.000.

La nuova quota di ammortamento diventa € 2.500 considerando che € 20.000 (nuovo valore contabile) deve essere ripartito sistematicamente sui restanti 8 anni ($20.000/8 = 2.500$). Successivamente, si procede a realizzare gradualmente il surplus da rideterminazione trasferendo per ciascun esercizio un importo pari a € 1.500 a utili portati a nuovo. L'importo di € 1.500 rappresenta la differenza tra l'ammortamento basato sul valore rivalutato (2.500) e l'ammortamento basato sul costo originario del bene (€ 1.000) (cfr. esempio n. 16).

Alla fine del sesto anno, il bene viene ceduto per un importo pari a € 12.000. Il valore contabile del bene alla data della cessione è:

Valore rivalutato	20.000
Ammortamenti accumulati	<u>10.000</u> ovvero 2.500 x 4 esercizi
Valore di bilancio	10.000

La riserva da rivalutazione alla data della cessione del bene è:

Riserva da rivalutazione	12.000
Riserva trasferita	<u>(6.000)</u> ovvero 1.500 x 4 esercizi
Riserva da rivalutazione	6.000

L'eccedenza del corrispettivo netto di cessione di € 12.000 sul valore contabile del bene di € 10.000 genera un utile di € 2.000. Essa deve essere rilevata come componente positivo di reddito nel conto economico. La riserva da rivalutazione viene invece integralmente trasferita (€ 6.000) agli utili portati a nuovo.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

A differenza della disciplina contabile nazionale (cfr. **par. 2.10**), lo IAS 16 fornisce delle indicazioni specifiche in caso di eliminazione contabile di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" (cfr. **par. 3.10**).

Sebbene a livello nazionale non esistono specifiche indicazioni, da un punto di vista strettamente contabile non vi sono sostanziali differenze di trattamento. Tuttavia, è importante sottolineare che lo IAS 16 ammette talune ipotesi di dismissione del cespite che non implicano necessariamente il trasferimento della proprietà.

Si pensi ad esempio all'operazione di leasing finanziario. La dismissione del bene attraverso tale operazione non costituirebbe in Italia una condizione per l'eliminazione contabile del bene; al contrario, lo IAS 16 invece ne prevede l'eliminazione contabile.

Eliminazione contabile di un bene	Principio contabile nazionale n. 16	IAS 16
Presupposti	Un cespite deve essere eliminato: <ul style="list-style-type: none"> · al trasferimento della proprietà; · quando non sono attesi benefici economici dal suo utilizzo o dismissione. 	Un elemento deve essere eliminato: <ul style="list-style-type: none"> · alla sua dismissione; · quando non sono attesi benefici economici dal suo utilizzo o dismissione.
Treatmento contabile	La plusvalenza o minusvalenza, pari alla differenza tra il valore netto contabile ed il valore di cessione, deve essere rilevata a conto economico.	L'utile (perdita) deve essere rilevato a conto economico, quando l'elemento è eliminato, ma non tra i ricavi. L'utile (perdita) è pari alla differenza tra il corrispettivo netto della dismissione (<i>fair value</i>) dell'elemento, qualora esista, ed il suo valore contabile. In caso di pagamento differito, la differenza tra il valore nominale del corrispettivo ed il prezzo equivalente per contanti è rilevato come interesse.

3.11. Attività non correnti possedute per la vendita

Lo IAS 16 si limita ad indicare le condizioni al verificarsi delle quali un elemento di “immobili, impianti e macchinari” deve essere eliminato dalla contabilità.

Non vi sono invece indicazioni specifiche circa le attività non correnti possedute per la vendita, quelle obsolete ed in generale quelle non più utilizzate o utilizzabili, tra le quali possono rientrare anche gli elementi di “immobili, impianti e macchinari”.

Per completezza si ritiene utile richiamare alcune delle regole contenute nell’IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”.

L’IFRS 5 prevede che un’attività non corrente deve essere classificata come “posseduta per la vendita”, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso una vendita piuttosto che mediante il suo utilizzo continuativo (IFRS 5, 6).

Per soddisfare questa condizione l’IFRS 5 prevede che:

- l’attività deve essere immediatamente disponibile per la vendita nelle sue condizioni attuali (soggetta solo alle normali condizioni che sono d’uso e consuetudine); e
- la vendita deve essere altamente probabile⁶³ (IFRS 5, 7).

Un’attività non corrente classificata come “posseduta per la vendita” deve essere valutata dall’impresa al minore tra il suo valore contabile ed il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita (IFRS 5, 15). L’ammortamento su tali attività deve cessare (IFRS 5, 25).

Inoltre le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita sono esposte separatamente nello stato patrimoniale (IAS 1, 68.a), così come i risultati delle attività operative cessate devono essere esposte separatamente nel conto economico (IAS 1, 81).

L’IFRS 5 precisa inoltre che, se sono soddisfatte le condizioni per la classificazione di un’attività come posseduta per la vendita dopo la chiusura del bilancio, nel redigere quel bilancio l’impresa non deve classificare l’attività come posseduta per la vendita.

Tuttavia, se tali condizioni sono soddisfatte successivamente alla data di chiusura del bilancio ma prima della sua autorizzazione alla pubblicazione, l’impresa deve darne adeguata informazione nelle note esplicative (IFRS 5, 12).

Un’impresa non deve classificare come “posseduta per la vendita” un’attività non corrente destinata ad essere abbandonata poiché il valore contabile dell’attività sarà recuperato principalmente attraverso l’uso continuativo e non la vendita del bene.

Le attività non correnti da abbandonare includono le attività non correnti da utilizzare fino al termine della propria vita utile e le attività non correnti destinate ad essere dismesse piuttosto che vendute.

⁶³ Affinché la vendita possa essere considerata “altamente probabile”, sono previste le seguenti condizioni:

- la direzione aziendale deve essere impegnata in un programma per la dismissione dell’attività e devono essere avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma;
- l’attività deve essere scambiata attivamente sul mercato ed offerta in vendita ad un prezzo ragionevole rispetto al suo *fair value* (valore equo) corrente;
- la vendita dovrebbe concludersi entro un anno dalla data della classificazione (l’IFRS 5 ammette la possibilità che la vendita si concluda entro un termine superiore all’anno senza impedire che l’attività sia classificata come “posseduta per la vendita”, solo se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori del controllo dell’impresa e se vi sono sufficienti evidenze che l’impresa resti impegnata ad attuare il suo programma di dismissione dell’attività);
- le azioni necessarie per completare il programma di vendita dovrebbero essere tali da rendere improbabile che il programma possa essere significativamente modificato o annullato (IFRS 5, 8-9).

Un'attività non corrente temporaneamente inutilizzata non deve essere contabilizzata come un'attività non corrente abbandonata **(IFRS 5, 13-14)**.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

I principi contabili internazionali (IFRS 5) disciplinano in modo specifico le attività non correnti possedute per la vendita (tra le quali possono rientrare gli elementi di "immobili, impianti e macchinari"). Il principio contabile nazionale n. 16 non contiene invece delle regole contabili altrettanto dettagliate.

Tuttavia, è possibile segnalare le seguenti differenze:

- l'IFRS 5 contiene una specifica definizione di attività non correnti possedute per la vendita, mentre il principio contabile nazionale n. 16 si limita a delineare un esempio di immobilizzazioni che potrebbero essere destinate in un secondo momento alla vendita;
- una volta che un'attività non corrente è definita come posseduta per la vendita, l'IFRS 5 ne prevede lo spostamento dall'attivo non corrente all'attivo corrente (in base alla classificazione finanziaria dell'attivo patrimoniale), mentre il principio contabile nazionale n. 16 ne prevede il trasferimento dall'attivo immobilizzato all'attivo circolante (in base alla classificazione per destinazione dell'attivo patrimoniale);
- per la rilevazione iniziale delle attività non correnti possedute per la vendita, è necessario confrontare il valore contabile con il fair value (secondo quanto previsto dall'IFRS 5) o con il valore di presumibile realizzo (secondo quanto previsto dal principio contabile nazionale n. 16).

	Principio contabile nazionale n. 16 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita
Definizione	Non fornisce una definizione di immobilizzazioni materiali destinate alla vendita ma fa un generico riferimento al cambio destinazione di un'attività a seguito di una delibera del Consiglio di amministrazione di una società.	E' un'attività il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso una vendita piuttosto che mediante un utilizzo continuo. Per soddisfare questa condizione l'attività deve essere immediatamente disponibile per la vendita nelle sue condizioni attuali e la vendita deve essere altamente probabile.
Classificazione	Iscrizione nell'attivo circolante	Iscrizione nell'attivo corrente
Valutazione	Minore tra il valore contabile netto e il valore di presumibile realizzo. Non è previsto ammortamento.	Minore tra il valore contabile e il <i>fair value</i> (valore equo) al netto dei costi di vendita. Non è previsto ammortamento.

3.12. Informazioni da fornire nelle note esplicative

Lo IAS 16 dispone che un'impresa, per ciascuna classe di "immobili, impianti e macchinari", deve fornire le seguenti informazioni **(IAS 16, 73)**:

- i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo;
- il criterio di ammortamento utilizzato;
- le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
- il valore lordo iscritto e l'ammortamento accumulato (aumentato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e al termine dell'esercizio; e
- una riconciliazione del valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio che mostri:
 - gli incrementi;
 - le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita secondo quanto disposto dall'IFRS 5 "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate" e altre dismissioni;

- le acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
- gli incrementi o i decrementi derivanti:
 - da rideterminazioni dei valori effettuate in applicazione del modello della rideterminazione del valore (IAS 16);
 - da perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente direttamente a patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 36;
- le perdite per riduzione di valore iscritte in conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;
- l'eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevata a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36⁶⁴;
- gli ammortamenti;
- le differenze nette di cambio dovute alla conversione del bilancio dalla valuta funzionale alla differente moneta di presentazione, inclusa la conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'impresa che redige il bilancio; e
- gli altri cambiamenti.

Un'impresa deve, altresì, fornire le seguenti informazioni **(IAS 16, 74)**:

- l'esistenza e l'ammontare di restrizioni sulla titolarità e proprietà di “immobili, impianti e macchinari” impegnati a garanzia di passività;
- l'importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” nel corso della sua costruzione;
- l'ammontare degli impegni contrattuali esistenti per l'acquisto di “immobili, impianti e macchinari”;
- se non è indicato separatamente nel prospetto di conto economico, l'importo del risarcimento da parte di terzi imputato a conto economico, per elementi di “immobili, impianti e macchinari” che hanno subito una perdita per riduzione di valore o che sono stati persi o dismessi.

Nelle note esplicative al bilancio devono essere riportate le informazioni circa la natura e l'effetto di un cambiamento nella stima contabile dei valori residui; dei costi stimati di smantellamento, rimozione o bonifica del sito degli elementi di “immobili, impianti e macchinari”; delle vite utili; e dei criteri di ammortamento **(IAS 16, 76)**⁶⁵.

Nel caso in cui il valore dei beni sia determinato secondo il modello della rideterminazione del valore, l'impresa deve fornire le seguenti informazioni **(IAS 16, 77)**:

- la data effettiva in cui si è proceduto ad effettuare la rideterminazione di valore dell'attività;
- l'eventuale coinvolgimento di un perito indipendente;

⁶⁴ All'interno di questa riconciliazione va inserita l'informativa richiesta dallo IAS 36 “*Riduzione di valore delle attività*” relativamente agli “*immobili, impianti e macchinari*” che hanno subito una riduzione di valore.

⁶⁵ Secondo quanto dispone lo IAS 8 “*Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*” l'impresa deve indicare le informazioni circa la natura e l'effetto di un cambiamento nella stima contabile che ha un effetto sull'esercizio corrente o che ci si attende che lo abbia negli esercizi successivi.

- i metodi e le significative assunzioni impiegate nella stima del *fair value* (valore equo) degli elementi;
- la misura con cui i *fair value* (valori equi) delle attività sono stati determinati direttamente ricorrendo ai prezzi osservabili in un mercato attivo o a recenti transazioni di mercato realizzate a condizioni normali ovvero se sono stati stimati utilizzando altre tecniche di valutazione (costo di sostituzione ammortizzato);
- per ciascuna classe di "immobili, impianti e macchinari" il cui valore è stato oggetto di una rideterminazione, il valore contabile che si sarebbe ottenuto se le attività fossero state rilevate secondo il modello del costo; e
- la riserva da rivalutazione, con le variazioni incorse nell'esercizio e le eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo agli azionisti.

Lo IAS 16 raccomanda inoltre la presentazione delle seguenti informazioni ritenute utili per i destinatari del bilancio (IAS 16, 79):

- il valore contabile di "immobili, impianti e macchinari" temporaneamente inattivi;
- il valore contabile lordo di "immobili, impianti e macchinari" ammortizzati del tutto ancora in uso;
- il valore contabile di "immobili, impianti e macchinari" ritirati dall'uso e non classificati come posseduti per la vendita secondo quanto disposto dall'IFRS 5 "*Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*"; e
- nel caso in cui sia stato utilizzato il modello del costo, il *fair value* (valore equo) di "immobili, impianti e macchinari" quando questo differisce significativamente dal valore contabile.

Oltre a quanto richiesto direttamente dallo IAS 16, i principi contabili internazionali IAS 20, IAS 23, IAS 40 e IFRS 5 richiedono specifiche informazioni relative, rispettivamente, ai contributi pubblici, agli oneri finanziari, agli investimenti immobiliari e alle attività non correnti possedute per la vendita. Come chiarito nella *premessa* al presente studio, una completa illustrazione di questi documenti costituirà oggetto di altri appositi studi.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Nonostante vi sia una sostanziale uniformità tra le due impostazioni contabili, è possibile evidenziare alcune differenze tra le informative richieste dal principio contabile nazionale n. 16 (cfr. par. 2.12) e dallo IAS 16 (cfr. par. 3.12).

Tra le informazioni significative richieste dallo IAS 16, che non si ritrovano nel principio contabile nazionale, vi sono quelle relative a:

- le acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
- il *fair value* (valore equo) delle immobilizzazioni materiali, quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.

Lo IAS 16 richiede, inoltre, la predisposizione di una dettagliata informativa circa il modello della rideterminazione del valore. Tali informazioni non sono ovviamente richieste dal principio contabile nazionale n. 16.

Infine, mentre lo IAS 16 rinvia ad altri principi contabili internazionali per quanto riguarda le informazioni sugli oneri finanziari (IAS 23), sui contributi pubblici (IAS 20), sugli investimenti immobiliari (IAS 40) e sulle attività non correnti possedute per la vendita (IFRS 5), il principio contabile nazionale n. 16 prevede la presentazione anche di alcune informazioni attinenti a questi aspetti/operazioni contabili.

**DIFFERENZE TRA DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE
E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

Scheda di sintesi delle differenze

Differenze tra disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali

Si riporta di seguito la sintesi delle differenze riscontrate dal confronto tra la disciplina contabile nazionale e i principi contabili internazionali in tema di immobilizzazioni materiali.

La riproposizione delle stesse, in aggiunta a quanto già esposto nel capitolo dedicato ai principi contabili internazionali (cap. 3), ha lo scopo di conferire una maggiore incisività alla trattazione.

Partendo dalla definizione che i due approcci danno alle immobilizzazioni materiali, si esporranno le differenze in tema di rilevazione iniziale e di classificazione in bilancio, per poi affrontare le tematiche riguardanti i costi successivi all'acquisizione, il trattamento contabile degli oneri finanziari e dei contributi in conto capitale, ed ancora quello delle immobilizzazioni detenute a scopo d'investimento, delle valutazioni successive alla rilevazione iniziale e delle perdite di valore.

Il confronto si chiude poi con l'argomento della cessione ed eliminazione delle immobilizzazioni materiali, con quello delle immobilizzazioni destinate alla vendita e delle informazioni da fornire nelle note integrative.

★ ★ ★

Definizione

Non vi è una sostanziale differenza nella definizione delle immobilizzazioni materiali tra lo IAS 16 “*Immobili, impianti e macchinari*” e il principio contabile nazionale n. 16 “*Le immobilizzazioni materiali*”. In entrambi i casi (cfr. par. 2.1 e 3.1), un'immobilizzazione materiale è un bene strumentale, di uso durevole, posseduto per la produzione del reddito. L'unica differenza tra le due discipline riguarda la terminologia utilizzata per identificare tali attività.

Presupposti per la rilevazione in bilancio

Esiste una significativa differenza tra la disciplina contabile nazionale e i principi contabili internazionali, relativamente ai presupposti per la rilevazione in bilancio di un'immobilizzazione materiale.

Secondo il principio contabile nazionale n. 16 è essenziale il passaggio di proprietà del bene, almeno come regola generale (cfr. par. 2.2), mentre per lo IAS 16 assume rilievo la probabilità che i benefici economici futuri (ricavi), connessi al bene, affluiranno all'impresa e che il costo sia attendibilmente misurato (cfr. par. 3.2).

Pertanto, secondo gli IAS/IFRS, la rilevazione non è influenzata dal trasferimento della proprietà giuridica del bene. Un elemento di “immobili, impianti e macchinari” può essere rilevato tra le attività dello stato patrimoniale anche se l'impresa non ha la proprietà giuridica del bene, purché la stessa lo utilizzi e possa godere dei relativi benefici economici.

La diversa impostazione implica, ad esempio, che, secondo i principi contabili internazionali, i beni concessi in *leasing finanziario* siano rilevati come attività materiali nello stato patrimoniale dell'utilizzatore, ovvero di colui che, godendo dei benefici economici derivanti dal possesso e dall'utilizzo dei beni, ne è il "proprietario economico", pur non essendone il "proprietario giuridico". Al contrario, in base alla disciplina contabile nazionale, i beni concessi in *leasing finanziario* non sono rilevati come attività nello stato patrimoniale dell'utilizzatore, in quanto tale soggetto non ha la proprietà giuridica dei beni.

Classificazione in bilancio

Secondo il codice civile, le immobilizzazioni materiali si distinguono in cinque categorie: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni e immobilizzazioni in corso e acconti. Le differenti categorie di immobilizzazioni materiali devono essere presentate separatamente nello stato patrimoniale (cfr. par. 2.3).

Al contrario, lo IAS 16 prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nello stato patrimoniale alla voce "immobili, impianti e macchinari" (attivo non corrente), senza alcuna distinzione delle categorie (o classi) che compongono la voce. Lo IAS 1, *Presentazione del bilancio*, non richiede di norma che le differenti categorie di "immobili, impianti e macchinari", siano presentate separatamente nello stato patrimoniale; la distinzione viene generalmente effettuata nelle note esplicative. Inoltre, a differenza di quanto previsto dal codice civile, lo IAS 16 fornisce solo un'esemplificazione delle possibili categorie (o classi) di "immobili, impianti e macchinari", lasciando alla discrezionalità del redattore la possibilità di scegliere quelle più idonee a rappresentare il patrimonio tangibile dell'impresa (cfr. par. 3.3).

Il differente modo di esporre le attività materiali in bilancio riflette peraltro una diversa concezione di intendere gli schemi di bilancio. Da un lato, le norme del codice civile prefigurano una struttura di stato patrimoniale caratterizzata da un'elevata rigidità e analiticità delle poste contabili; dall'altro, lo IAS 1 non prescrive una struttura specifica per lo schema di stato patrimoniale, ma rimette al redattore la decisione di inserire voci addizionali nel prospetto e di effettuare delle sottoclassificazioni alla voce "immobili, impianti e macchinari" nelle note al bilancio o direttamente nel prospetto in base alla natura, alla rilevanza e alla funzione delle attività. Tale differenza comporta che gli schemi di bilancio redatti secondo gli IAS/IFRS si presentino generalmente con un contenuto particolarmente sintetico, rinviando alle note esplicative le informazioni di dettaglio.

Rilevazione iniziale

Costo d'acquisto e costo di produzione

Con riguardo alla rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali al costo di acquisto o al costo di produzione, non vi sono rilevanti differenze tra il principio contabile nazionale n. 16 (cfr. par. 2.4.1, 2.4.2) e lo IAS 16 (cfr. par. 3.4.1, 3.4.2). Tuttavia si osserva quanto segue:

- lo IAS 16 specifica che il costo di acquisto o il costo di produzione deve comprendere anche i costi (stimati) di smantellamento e rimozione del bene e i costi di bonifica del sito in cui si trova il bene. Tale indicazione non è prevista dal principio contabile nazionale n. 16. Il principio nazionale specifica peraltro che i costi di rimozione devono essere portati a riduzione del valore residuo stimato dell'immobilizzazione materiale, al termine della vita utile.

- a differenza di quanto previsto nel principio contabile nazionale n. 16, con riferimento al costo di produzione, lo IAS 16 non distingue tra costruzioni in economia effettuate in maniera continuativa e quelle effettuate in maniera occasionale. Inoltre, il principio contabile nazionale n. 16 prevede che, in caso di costruzioni in economia di tipo continuativo, nel costo di produzione possa includersi una quota di spese generali di fabbricazione. Lo IAS 16 esclude, in ogni caso, la possibilità di capitalizzare le spese generali (vedi infra) nel costo di produzione.

Costo di avviamento e di pre-produzione

In merito ai costi di avviamento e di pre-produzione esistono sostanziali differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali.

Il principio contabile nazionale n. 24 “*Le immobilizzazioni immateriali*” ammette la possibilità di capitalizzare i costi di costituzione e di ampliamento (B.I.1 dello stato patrimoniale), quando è possibile “*dimostrare la congruenza e il rapporto causa-effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi l’impresa si attende*”. Al contrario, lo IAS 16 esclude in ogni caso la possibilità di procedere alla capitalizzazione di tali costi nel costo d’acquisto o nel costo di produzione.

Permuta

In caso di permuta, il principio contabile nazionale n. 16 prevede due ipotesi (**cf. par. 2.4.3**):

- permuta tra immobilizzazioni che si sostanzia in un accordo di acquisto-vendita: in tal caso, il bene ceduto e quello ricevuto in permuta devono essere valutati al valore di mercato;
- permuta tra immobilizzazioni con analoghe caratteristiche funzionali: il bene acquisito in permuta deve essere rilevato al valore contabile del bene ceduto in permuta.

Lo IAS 16 stabilisce che (**cf. par. 3.4.3**):

- se la permuta ha “sostanza commerciale”, l’attività acquisita e l’attività ceduta sono valutate al fair value (valore equo);
- se la permuta non ha “sostanza commerciale” (o quando non è attendibilmente determinabile il fair value dei beni permutati), l’attività acquisita è valutata al valore contabile dell’attività ceduta.

Si ritiene che non vi siano sostanziali differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali. In entrambi i casi si deve utilizzare il fair value (o valore di mercato), quando l’operazione di permuta ha “sostanza commerciale” (o si configura come un accordo di acquisto-vendita secondo l’espressione utilizzata dal principio contabile nazionale n. 16).

Tuttavia, si rileva che le indicazioni fornite dallo IAS 16 circa i criteri da utilizzare per determinare se un’operazione di permuta ha “sostanza commerciale” sono più analitici e dettagliati di quanto previsto dal principio contabile nazionale n. 16.

Acquisizioni a titolo gratuito

Il principio contabile nazionale n. 16 stabilisce che i beni acquisiti a titolo gratuito devono essere iscritti nell’attivo patrimoniale solo al momento in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà del bene (**cf. par. 2.4.4**).

Nei principi contabili internazionali il presupposto per l’iscrizione in bilancio di un bene non è il passaggio di proprietà, ma quello dei benefici che sorgono in capo alla società che acquisisce il bene. Pertanto, un bene acquisito a titolo gratuito, può essere iscritto in bilancio, indipendentemente dall’effettivo passaggio di proprietà del bene (**cf. par. 3.4.4**).

La contabilizzazione dell'attività acquisita a titolo gratuito deve essere effettuata al *fair value* (valore bene) secondo quanto previsto sia dal principio contabile nazionale n. 16 sia dal principio contabile internazionale IAS 16.

Costi successivi all'acquisizione

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il principio contabile nazionale n. 16 prevede, per i costi successivi all'acquisizione di un'immobilizzazione materiale, le seguenti regole:

- i costi per la c.d. manutenzione straordinaria (ovvero i costi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite) possono essere capitalizzati;
- i costi per la c.d. manutenzione ordinaria (ovvero i costi relativi alla manutenzione e riparazione dei cespiti) sono rilevati come costo nel conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti (cfr. par. 2.5).

Lo IAS 16 considera:

- capitalizzabili tutti i costi per i quali: 1) è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene affluiranno all'impresa; 2) è possibile determinare tali costi in modo attendibile. Per i costi successivi all'acquisizione resta valido il criterio generale di rilevazione previsto dallo IAS 16;
- non capitalizzabili (da imputare a conto economico) le spese per le quali non si verificano le condizioni ai punti 1) e 2) di cui sopra, ovvero le spese di riparazione e manutenzione” o manutenzione ordinaria (cfr. par. 3.5).

La manutenzione ordinaria, così come definita dal principio contabile nazionale n. 16, corrisponde ai costi di manutenzione e riparazione dello IAS 16. Per i costi diversi dalla manutenzione straordinaria, le definizioni sembrano sostanzialmente coincidenti, dal momento che, i benefici economici futuri, cui fa riferimento lo IAS 16, non possono che riferirsi all'incremento di produttività o di vita utile menzionati dal principio contabile nazionale n. 16. In altre parole, lo IAS 16 ammette (così come il principio contabile nazionale n. 16) la capitalizzazione dei costi di manutenzione se vi è un miglioramento, ovvero un incremento dei benefici economici futuri generati dal bene.

Pezzi di ricambio

Il principio contabile nazionale n. 16, con riferimento al trattamento dei pezzi di ricambio, fa una distinzione sulla base di due criteri: a) l'entità del costo unitario; b) la frequenza nell'utilizzo. Le categorie di pezzi di ricambio individuate dal principio contabile nazionale sono: a) pezzi di basso costo unitario, basso valore totale e uso ricorrente; b) pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente; c) pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente. Il trattamento contabile è differente a seconda della categoria dei pezzi di ricambio (cfr. par. 2.5).

Al contrario, lo IAS 16 pone una regola generale secondo cui i pezzi di ricambio devono essere iscritti come rimanenza e rilevati come costi nel momento dell'utilizzo. In alcuni specifici casi è possibile capitalizzare i pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione. In ogni caso, secondo il principio internazionale, non rileva per l'eventuale capitalizzazione di tali beni la loro frequenza di utilizzo (cfr. par. 3.5).

Trattamento degli oneri finanziari

Il principio contabile nazionale n. 16 (cfr. par. 2.6) e lo IAS 16 (cfr. par. 3.6) prevedono che gli oneri finanziari siano o imputati al conto economico come costi (regola generale) o capitalizzati nel costo di acquisto o di produzione di un bene. Tuttavia la capitalizzazione degli oneri finanziari prevista dalle due discipline differisce in alcuni aspetti.

Mentre il principio contabile nazionale n. 16 limita la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari sostenuti a fronte di fondi destinati specificatamente all'acquisizione di immobilizzazioni, lo IAS 23 riconosce tale possibilità anche agli oneri finanziari relativi a finanziamenti generici.

Contributi in conto capitale

Non vi sono differenze tra la disciplina contabile nazionale (cfr. par. 2.7) e i principi contabili internazionali (cfr. par. 3.7). I contributi devono essere rilevati esclusivamente attraverso il sistema reddituale. Non è ammesso il sistema patrimoniale di contabilizzazione.

Nell'ambito del sistema reddituale, sia il principio contabile nazionale n. 16, che lo IAS 16, ammettono la possibilità di contabilizzare i contributi in c/capitale attraverso:

- il metodo dei risconti (iscrizione del contributo come ricavo differito); o
- il metodo della rappresentazione netta (deduzione del contributo nella determinazione del valore contabile del bene).

Immobilizzazioni detenute a scopo di investimento

Pur operando la distinzione tra fabbricati civili aventi carattere accessorio rispetto a quelli strumentali e fabbricati civili detenuti a scopo di investimento, il principio contabile nazionale n. 16 non fornisce specifiche regole contabili per quest'ultima tipologia di beni. L'unica indicazione fornita dal principio, per i fabbricati civili detenuti a scopo di investimento, riguarda la possibilità di non ammortizzarli (cfr. par. 2.8).

Al tema degli immobili detenuti a scopo di investimento, i principi contabili internazionali dedicano invece un apposito documento: lo IAS 40 "Investimenti immobiliari". Lo IAS 40 prevede che gli immobili detenuti a scopo di investimento possono essere valutati secondo il modello del costo (sulla base delle indicazioni contenute nello IAS 16) o secondo il modello del *fair value* (valore equo) con imputazione delle variazioni di *fair value* a conto economico (cfr. par. 3.8).

Le discipline sono dunque sostanzialmente diverse.

Valutazioni successive alla rilevazione iniziale

Lo IAS 16 prevede che un elemento di "immobili, impianti e macchinari" possa essere valutato alternativamente secondo il modello del costo o il modello della rideterminazione (*fair value*). Il principio contabile internazionale riconosce al redattore del bilancio la discrezionalità di scegliere il modello contabile che consenta di rappresentare nel migliore dei modi il patrimonio tangibile dell'impresa.

Il codice civile (art. 2426, cod. civ.) prevede che l'unico criterio adottabile per la valutazione delle immobilizzazioni materiali dopo la rilevazione iniziale sia il modello del costo, vale a dire l'iscrizione del bene al costo storico al netto di ammortamenti e perdite durevoli di valore.

La disciplina contabile nazionale non ammette dunque la possibilità di valutare le immobilizzazioni materiali secondo il modello della rideterminazione (*fair value*). Tuttavia, nel nostro Paese la rivalutazione di un cespite può essere effettuata in casi eccezionali o se prevista da legge speciale; mai in base alla discrezionalità del redattore del bilancio.

Modello del costo

Non si rilevano differenze tra disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali. Il modello del costo previsto dallo IAS 16 è lo stesso previsto dal codice civile, ovvero, una valutazione delle attività materiali al costo storico al netto di ammortamenti e perdite di valore. Tuttavia, vi sono alcune differenze con riguardo alla determinazione degli ammortamenti e delle perdite di valore (cfr. par. 3.9.3 e 3.9.4).

Modello della rideterminazione

Premesso che il modello della rideterminazione previsto dallo IAS 16 (cfr. par. 3.9.2) non è ammesso dalla disciplina contabile nazionale, è possibile effettuare un confronto tra tale modello e l'ipotesi di rivalutazione delle immobilizzazioni materiali disciplinata dal principio contabile nazionale n. 16, in caso di legge speciale (cfr. par. 2.9.2).

Da tale confronto emergono due importanti differenze di carattere generale:

- la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale è ammessa in Italia esclusivamente in presenza di leggi speciali o in casi eccezionali; mai in base alla discrezionalità del redattore del bilancio. Lo IAS 16 concede al redattore del bilancio la possibilità di utilizzare, in alternativa al modello del costo, il modello della rideterminazione, in base al quale, il valore contabile di un cespite è rideterminato sulla base del suo *fair value* (valore equo);
- il modello della rideterminazione del valore può dar luogo ad una rideterminazione del valore, sia in aumento (*surplus da rideterminazione*), che in diminuzione (*deficit da rideterminazione*). In Italia invece, quando ci si riferisce alla "rivalutazione" di un cespite, s'intende comunemente una rideterminazione del valore del bene in aumento.

Il concetto di rideterminazione utilizzato dallo IAS 16 differisce dunque significativamente da quello previsto a livello nazionale e ha sicuramente una portata più ampia.

Nella tabella che segue sono messi a confronto gli effetti contabili derivanti dall'applicazione del modello della rideterminazione del valore (IAS 16) con quelli derivanti dalla rivalutazione di un'immobilizzazione materiale (principio contabile nazionale n. 16).

In merito alle modalità con cui operare la rivalutazione, si osserva che in Italia generalmente le stesse leggi speciali definiscono le regole da seguire nell'effettuare la rivalutazione dei cespiti. Sul punto, dunque, le indicazioni del principio contabile nazionale n. 16 sono piuttosto limitate; al contrario, lo IAS 16 fornisce criteri particolarmente dettagliati in merito all'applicazione del modello della rideterminazione.

Immobilizzazioni materiali (IAS 16)

Effetti contabili della rivalutazione di un'immobilizzazione materiale (principio contabile nazionale n. 16)	Effetti contabili del modello della rideterminazione del valore (IAS 16)
<p><u>1. Contabilizzazione dell'effetto netto della rivalutazione (surplus da rivalutazione)</u></p> <p>L'effetto netto della rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non costituisce una componente reddituale, ma va iscritta come riserva di patrimonio netto (voce A.III "Riserve da rivalutazione" del passivo) nell'esercizio in cui viene effettuata.</p>	<p><u>1. Contabilizzazione del surplus da rideterminazione</u></p> <p>Il surplus da rideterminazione deve essere iscritto nel patrimonio netto in un'apposita riserva da rivalutazione.</p>
<p><u>2. Contabilizzazione del deficit da rivalutazione</u></p> <p>Fattispecie non prevista in caso di rivalutazione di un'immobilizzazione materiale a seguito di una legge speciale o in casi eccezionali.</p>	<p><u>2. Contabilizzazione del deficit da rideterminazione</u></p> <p>Il deficit da rideterminazione deve essere iscritto come costo nel conto economico.</p>
<p><u>3. Contabilizzazione del surplus da rivalutazione su beni precedentemente svalutati</u></p> <p>Se, in occasione di una legge speciale di rivalutazione, sono rivalutati beni precedentemente svalutati, l'effetto netto della rivalutazione (surplus da rivalutazione) deve essere contabilizzato in una riserva di patrimonio netto.</p>	<p><u>3. Contabilizzazione del surplus da rideterminazione su beni precedentemente svalutati</u></p> <p>Rilevazione a conto economico come provento, nella misura in cui l'importo del surplus non ecceda l'importo del deficit rilevato negli esercizi precedenti.</p> <p>In altre parole, il surplus da rideterminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> · se è inferiore o uguale all'importo del deficit da rideterminazione rilevato nei precedenti esercizi, deve essere integralmente contabilizzato come un provento nel conto economico; · se è superiore all'importo del deficit da rideterminazione rilevato nei precedenti esercizi, la differenza positiva tra il surplus ed il deficit da rideterminazione deve essere accreditata ad una riserva di patrimonio netto.
<p><u>4. Contabilizzazione del deficit da rivalutazione su beni precedentemente rivalutati</u></p> <p>Fattispecie non prevista in caso di rivalutazione di un'immobilizzazione materiale a seguito di una legge speciale o in casi eccezionali.</p>	<p><u>4. Contabilizzazione del deficit da rideterminazione su beni precedentemente rivalutati</u></p> <p>Rilevazione in riduzione della riserva da rideterminazione nella misura in cui l'importo del deficit non ecceda la riserva di rivalutazione creata nei precedenti esercizi.</p> <p>In altre parole, il deficit da rideterminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> · se è inferiore o uguale alla riserva formatasi per la precedente rivalutazione, deve essere integralmente addebitato alla riserva stessa; · se è superiore alla riserva formatasi per la precedente rivalutazione, la differenza positiva tra il valore del deficit e quello della riserva deve essere contabilizzato nel conto economico come costo.
<p><u>5. Realizzo della riserva da rivalutazione e riflessi sulla riserva</u></p> <p>In generale la riserva da rivalutazione ha vita autonoma rispetto a quella del bene.</p>	<p><u>5. Realizzo della riserva da rivalutazione e riflessi sulla riserva</u></p> <p>La riserva da rivalutazione, se realizzata a seguito dell'eliminazione del bene dal bilancio o dal progressivo utilizzo del bene rivalutato, deve essere trasferita direttamente a "utili portati a nuovo" (riserva disponibile di patrimonio netto), senza farla transitare per il conto economico.</p> <p>La riserva da rivalutazione può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> · integralmente realizzata, quando il bene è eliminato contabilmente dal bilancio, trasferendo il suo importo ad "utili portati a nuovo", senza farlo transitare per il conto economico; · parzialmente realizzata, quando il bene è ancora in uso presso l'impresa, trasferendo progressivamente ad "utili portati a nuovo", per tutta la residua vita utile del bene, quote della riserva da rivalutazione senza farle transitare per il conto economico. Al termine dell'ammortamento del bene rivalutato, la riserva da rivalutazione sarà pari a zero.

Ammortamento

Gli elementi sui cui si basa il calcolo degli ammortamenti sono gli stessi sia nei principi contabili nazionali (**cf. par. 2.9.1**) che in quelli internazionali (**cf. par. 3.9.3**) (costo del bene, valore residuo se significativo, vita utile del bene). Tuttavia, nella tabella che segue si segnalano le differenze riscontrate tra lo IAS 16 e il principio contabile nazionale n. 16 con riguardo all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

<i>Valore residuo</i>	Il principio contabile nazionale n. 16 prevede che il valore residuo deve essere calcolato al netto dei costi di rimozione. Secondo quanto disposto dallo IAS 16, la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e dei costi di bonifica del sito in cui si trova il bene stesso devono essere compresi nel costo d'acquisto.
<i>Implicazioni fiscali nel calcolo della vita utile di un'attività materiale</i>	Non si rilevano differenze tra il principio contabile nazionale n. 16 e lo IAS 16 con riguardo ai fattori da utilizzare nella stima della vita utile di un cespite. In entrambi i casi, la considerazione di questi fattori attiene a valutazioni di tipo economico-aziendale, con esclusione di ogni interferenza di eventuali valutazioni fiscali. Si rileva dunque una sostanziale analogia tra le due impostazioni contabili.
<i>Revisione del valore residuo, della vita utile e del criterio di ammortamento</i>	Lo IAS 16 prevede che il valore residuo, la vita utile e il criterio di ammortamento adottati devono essere rivisti almeno alla fine di ciascun esercizio. Il principio contabile nazionale n. 16 richiede che il valore residuo, la vita utile e il criterio di ammortamento vengano riesaminati periodicamente, senza specificare la frequenza della periodicità.
<i>Criteri di ammortamento</i>	Lo IAS 16 non indica alcuna preferenza per i diversi criteri di ammortamento (quote costanti, quote decrescenti, quantità prodotte), rinviando al metodo che meglio riflette l'afflusso dei benefici economici futuri connessi all'utilizzo del bene. Il principio contabile nazionale n. 16 privilegia il criterio a quote costanti.
<i>Beni acquistati nel corso dell'esercizio</i>	Il principio contabile nazionale n. 16 ammette la possibilità di applicare un'aliquota di ammortamento ridotta della metà rispetto all'aliquota normale, a meno che il bene non sia stato acquisito in prossimità dell'inizio o della fine dell'esercizio. Lo IAS 16 ammette la possibilità di calcolare gli ammortamenti su base mensile o giornaliera.
<i>Ammortamento di parte significative di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" (component approach)</i>	Lo IAS 16 stabilisce che un'impresa deve ripartire l'importo rilevato inizialmente con riferimento ad un elemento di "immobili, impianti e macchinari" nelle sue parti significative e ammortizzare distintamente ciascuna parte. Tale previsione è contenuta anche nel principio contabile nazionale n. 16 che prevede che, nel caso di un cespite formato da componenti di ammontare rilevante, aventi una vita utile inferiore rispetto al cespite principale, l'ammortamento di tali componenti deve essere calcolato separatamente dall'ammortamento del cespite principale.
<i>Ammortamento di terreni</i>	Il principio contabile nazionale n. 16 e lo IAS 16 concordano sul fatto che, di norma, i terreni non sono attività ammortizzabili, in quanto beni a vita utile illimitata. Tuttavia, entrambi i principi ammettono l'ipotesi che si possa procedere ad un loro ammortamento seppur con riferimento a fattispecie differenti. Il principio contabile nazionale ammette l'ammortamento dei terreni quando il valore del terreno dipende dal valore del fabbricato che su di esso insiste, nell'ipotesi in cui il fabbricato venga meno, il costo della bonifica del terreno può azzerare verosimilmente il valore del terreno, con la conseguenza che anch'esso va ammortizzato (vedi nota 19). Il principio contabile internazionale ammette l'ammortamento dei terreni quando hanno vita utile limitata (ad esempio, cave e siti utilizzati per discariche).

Svalutazioni per perdite di valore

Il tema della svalutazione per perdite di valore è affrontato in modo sistematico nel principio contabile IAS 36 (**cf. par. 3.9.4**). Al contrario, i principi contabili nazionali non dedicano all'argomento uno specifico documento. Sul tema, il principio contabile nazionale n. 16 prevede il paragrafo "*Recuperabilità dei valori delle immobilizzazioni materiali*" (**cf. par. 2.9.3**).

Una prima differenza di carattere generale tra la disciplina contabile nazionale e quella internazionale riguarda la temporaneità o permanenza delle perdite di valore. Lo IAS 36 prevede che se esiste una perdita di valore questa deve essere immediatamente rilevata in bilancio. Il codice civile (art. 2426, comma 1, punto 3) e il principio contabile nazionale n.

16 consentono invece svalutazioni delle immobilizzazioni materiali per perdite “durevoli” di valore e non per perdite giudicate temporanee, vale a dire, non permanenti. Ciò accresce significativamente l’elasticità (e in alcuni casi l’arbitrarietà) delle valutazioni nei bilanci delle imprese italiane, a danno del fondamentale criterio della “comparabilità” dei bilanci. [Commissione Principi Contabili, *Guida all’applicazione dell’impairment test dello IAS 36 (“Determinazione delle perdite di valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie”, febbraio 2006)*].

Esiste una sostanziale coincidenza invece nella definizione di valore recuperabile. Il valore recuperabile è infatti il valore più alto tra il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita (definito dal principio contabile nazionale n. 16 come “valore realizzabile dall’alienazione al netto dei costi di vendita) ed il valore d’uso. Tuttavia, lo IAS 36 fornisce regole molto più analitiche per la determinazione del *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita e del valore d’uso rispetto a quanto previsto dal principio contabile nazionale n. 16.

Nella tabella che segue sono messi a confronto gli effetti contabili derivanti dalla contabilizzazione di una perdita di valore e del ripristino di valore.

	Principio contabile nazionale n. 16	IAS 16
<i>Contabilizzazione di una perdita di valore</i>	Rilevazione come costo a conto economico, indipendentemente da precedenti rivalutazioni operate.	<p><u>Per le attività iscritte secondo il modello del costo</u> Rilevazione come costo a conto economico.</p> <p><u>Per le attività iscritte secondo il modello della ride-terminazione</u> Rilevazione in diminuzione della riserva da rivalutazione per le attività rivalutate negli esercizi precedenti (nel caso in cui la perdita di valore sia pari o inferiore alla riserva di rivalutazione).</p> <p>Rilevazione in diminuzione della riserva da rivalutazione per le attività rivalutate negli esercizi precedenti e come costo a conto economico (nel caso in cui la perdita di valore sia superiore alla riserva da rivalutazione).</p> <p>Successivamente alla contabilizzazione della perdita di valore devono essere rettificcate le quote di ammortamento al fine di ripartire in modo sistematico il nuovo valore contabile dell’attività sulla sua restante vita utile.</p>
<i>Ripristino di valore</i>	Il ripristino di valore deve essere rilevato specularmente, tra i proventi del conto economico.	<p><u>Per le attività iscritte secondo il modello del costo</u> Rilevazione come provento a conto economico.</p> <p><u>Per le attività iscritte secondo il modello della ride-terminazione</u> Rilevazione in aumento della riserva da rivalutazione per le attività rivalutate negli esercizi precedenti (nel caso in cui il ripristino sia pari o inferiore alla riserva da rivalutazione)</p> <p>Rilevazione in aumento della riserva da rivalutazione per le attività rivalutate negli esercizi precedenti e come provento a conto economico (nel caso in cui il ripristino sia superiore alla riserva da rivalutazione)</p> <p>In ogni caso, l’accresciuto valore contabile di un’attività, dovuto ad un ripristino di valore, non deve superare il valore contabile, al netto dell’ammortamento o della svalutazione, che si sarebbe determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita di valore dell’attività negli esercizi precedenti.</p>

Eliminazione contabile

A differenza della disciplina contabile nazionale (**cf. par. 2.10**), lo IAS 16 fornisce delle indicazioni specifiche in caso di eliminazione contabile di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” (**cf. par. 3.10**).

Sebbene a livello nazionale non esistano specifiche indicazioni, da un punto di vista strettamente contabile, non vi sono sostanziali differenze di trattamento. Tuttavia, è importante sottolineare che lo IAS 16 ammette talune ipotesi di dismissione del cespite che non implicano necessariamente il trasferimento della proprietà.

Si pensi ad esempio all’operazione di *leasing* finanziario. La dismissione del bene attraverso tale operazione non costituirebbe in Italia una condizione per l’eliminazione contabile del bene; al contrario, lo IAS 16 ne prevede l’eliminazione contabile.

	Principio contabile nazionale n. 16	IAS 16
<i>Presupposti</i>	Un cespite deve essere eliminato: <ul style="list-style-type: none"> • al trasferimento della proprietà; • quando non sono attesi benefici economici dal suo utilizzo o dismissione. 	Un elemento deve essere eliminato: <ul style="list-style-type: none"> • alla sua dismissione; • quando non sono attesi benefici economici dal suo utilizzo o dismissione.
<i>Trattamento contabile</i>	La plusvalenza o minusvalenza, pari alla differenza tra il valore netto contabile ed il valore di cessione, deve essere rilevata a conto economico.	L'utile (perdita) deve essere rilevato a conto economico, quando l'elemento è eliminato, ma non tra i ricavi. L'utile (perdita) è pari alla differenza tra il corrispettivo netto della dismissione (<i>fair value</i>) dell'elemento, qualora esista, ed il suo valore contabile. In caso di pagamento differito, la differenza tra il valore nominale del corrispettivo ed il prezzo equivalente per contanti è rilevato come interesse.

Attività non correnti possedute per la vendita

I principi contabili internazionali (IFRS 5) disciplinano in modo specifico le attività non correnti possedute per la vendita (tra le quali possono rientrare gli elementi di “immobili, impianti e macchinari”) (**cf. par. 3.11**). Il principio contabile nazionale n. 16 non contiene invece delle regole contabili altrettanto dettagliate (**cf. par. 2.11**).

Tuttavia, è possibile segnalare le seguenti differenze:

- l’IFRS 5 contiene una specifica definizione di attività non correnti possedute per la vendita, mentre il principio contabile nazionale n. 16 si limita a delineare un esempio di immobilizzazioni che potrebbero essere destinate in un secondo momento alla vendita;
- una volta che un’attività non corrente è definita come posseduta per la vendita, l’IFRS 5 ne prevede lo spostamento dall’attivo non corrente all’attivo corrente (in base alla classificazione finanziaria dell’attivo patrimoniale), mentre il principio contabile nazionale n. 16 ne prevede il trasferimento dall’attivo immobilizzato all’attivo circolante (in base alla classificazione per destinazione dell’attivo patrimoniale);
- per la rilevazione iniziale delle attività non correnti possedute per la vendita, è necessario confrontare il valore contabile con il *fair value* (secondo quanto previsto dall’IFRS 5) o con il valore di presumibile realizzo (secondo quanto previsto dal principio contabile nazionale n. 16).

	Principio contabile nazionale n. 16	IFRS 5
<i>Definizione</i>	Non fornisce una definizione di immobilizzazioni materiali destinate alla vendita ma fa un generico riferimento al cambio destinazione di un'attività a seguito di una delibera del Consiglio di amministrazione di una società.	E' un'attività il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso una vendita piuttosto che mediante un utilizzo continuo. Per soddisfare questa condizione l'attività deve essere immediatamente disponibile per la vendita nelle sue condizioni attuali e la vendita deve essere altamente probabile.
<i>Classificazione</i>	Iscrizione nell'attivo circolante	Iscrizione nell'attivo corrente
<i>Valutazione</i>	Minore tra il valore contabile netto e il valore di presumibile realizzo. Non è previsto ammortamento.	Minore tra il valore contabile e il <i>fair value</i> (valore equo) al netto dei costi di vendita. Non è previsto ammortamento.

Informazioni da fornire nelle note esplicative

Nonostante esista una sostanziale uniformità tra le due impostazioni contabili, è possibile evidenziare alcune differenze tra le informative richieste dal principio contabile nazionale n. 16 (cfr. par. 2.12) e dallo IAS 16 (cfr. par. 3.12).

Tra le informazioni significative richieste dallo IAS 16, che non si ritrovano nel principio contabile nazionale, vi sono quelle relative a:

- le acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
- il *fair value* (valore equo) delle immobilizzazioni materiali, quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.

Lo IAS 16 richiede, inoltre, la predisposizione di una dettagliata informativa circa il modello della rideterminazione del valore. Tali informazioni non sono ovviamente richieste dal principio contabile nazionale n. 16.

Infine, mentre lo IAS 16 rinvia ad altri principi contabili internazionali, per quanto concerne le informazioni sugli oneri finanziari (IAS 23), sui contributi pubblici (IAS 20), sugli investimenti immobiliari (IAS 40) e sulle attività non correnti possedute per la vendita (IFRS 5), il principio contabile nazionale n. 16 prevede la presentazione anche di alcune informazioni attinenti a questi aspetti/operazioni contabili.

**REGIME DI DISTRIBUIBILITÀ E DISPONIBILITÀ
DELLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI
DALL'APPLICAZIONE DELLO IAS 16**

Regime di distribuibilità e disponibilità delle riserve di patrimonio netto derivanti dall'applicazione dello IAS 16

Le società individuate dal D.Lgs. n. 38/2005 che redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), derogano alla disciplina contabile nazionale (codice civile e principi contabili nazionali).

Per tali società rimane valida la normativa civilistica interna riguardante tutti gli altri adempimenti relativi al bilancio (ad esempio, le disposizioni sugli adempimenti pubblicitari, sulla *governance* d'impresa e sul controllo, ecc...).

A questo proposito, il D.Lgs. n. 38/2005 ha dettato alcune norme di coordinamento civilistico, per disciplinare taluni aspetti di rilievo.

Le norme di coordinamento civilistico previste dal D.Lgs. n. 38/2005 sono tre:

- una norma di carattere generale che impone la disapplicazione di una disposizione di un principio contabile internazionale in casi eccezionali (art. 5);
- una norma riguardante il regime di distribuibilità e disponibilità delle riserve e degli utili che si formano con l'applicazione del criterio del *fair value* (valore equo) (art. 6);
- una norma che regola gli effetti sul patrimonio netto derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali (art. 7).

Art. 6 D.Lgs. n. 38/2005: inquadramento generale

Ai fini del presente studio, va considerata la disposizione prevista dal D.Lgs. n. 38/2005 all'art. 6, "*Distribuzione di utili e riserve*", che viene riportata di seguito.

D.Lgs. n. 38/2005 - Art. 6 "Distribuzione di utili e riserve"

Comma 1: *Le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:*

a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto;

b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari e attività.

Comma 2: *Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a) sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili d'esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.*

Comma 3: *La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.*

Comma 4: *Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile.*

Comma 5: *La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.*

Comma 6: *Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a) esistenti alla data di riferimento del bilancio.*

Nell'ambito dei principi contabili internazionali, il criterio del *fair value* (valore equo)⁶⁶ è utilizzato nella contabilizzazione di talune poste contabili in alternativa al criterio del costo (ad. esempio, strumenti finanziari, attività materiali e immateriali, investimenti immobiliari, ecc.).

L'applicazione del criterio del *fair value* (valore equo) dà origine a plusvalenze o minusvalenze, derivanti dal confronto tra il valore contabile di un'attività/passività e il suo *fair value*, alla data di riferimento del bilancio.

Una plusvalenza si origina:

- in caso di attività, quando il *fair value* è maggiore del suo valore contabile;
- in caso di passività, quando il *fair value* è minore del suo valore contabile.

Una minusvalenza si origina:

- in caso di attività, quando il *fair value* è minore del suo valore contabile;
- in caso di passività, quando il *fair value* è maggiore del suo valore contabile.

Una plusvalenza o una minusvalenza derivante dall'applicazione del criterio del *fair value* (valore equo) è contabilizzata:

- nel conto economico (ad es., nel caso degli investimenti immobiliari⁶⁷); o
- nel patrimonio netto in un'apposita riserva (ad. es., nel caso delle attività materiali⁶⁸ o immateriali).

Fatta questa premessa di carattere generale, si deve tener conto che la distribuibilità delle plusvalenze che originano dall'applicazione del criterio dei *fair value* non costituisce oggetto di trattazione nei principi contabili internazionali e che al contrario la disciplina contabile nazionale (art. 2423-bis e 2433 cod. civ.) subordina la distribuibilità degli utili alla loro effettiva realizzazione per il rispetto del principio della prudenza⁶⁹.

Pertanto, il D.Lgs. n. 38/2005, coerentemente con l'impostazione codicistica, stabilisce all'articolo 6 una particolare disciplina per la distribuibilità e la disponibilità degli utili e delle riserve che si formano in applicazione del criterio del *fair value* (valore equo).

In particolare,

1) per le plusvalenze da *fair value* (valore equo) imputate secondo gli IAS/IFRS direttamente a conto economico, l'articolo 6 prevede che:

- non possono essere distribuiti utili d'esercizio in misura corrispondente a tali plusvalenze, al netto del relativo onere fiscale se diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura (art. 6, comma 1, lettera a);

⁶⁶ Il *fair value* (o valore equo) è definito come "il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili".

⁶⁷ Lo IAS 40 "Investimenti immobiliari" prevede che qualora un investimento immobiliare sia valutato con il modello del *fair value* (valore equo), un provento o un onere derivante da una variazione del *fair value* dell'investimento immobiliare deve essere contabilizzato nel risultato economico dell'esercizio in cui si è verificato (IAS 40, 35).

⁶⁸ Lo IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari" stabilisce che, qualora un'impresa adotti nella valutazione delle attività materiali il modello della rideterminazione del valore, la differenza tra il valore rideterminato al suo *fair value* (valore equo) ed il valore contabile del bene ante-rivalutazione deve essere imputata in un'apposita riserva di patrimonio netto (IAS 16, 39).

⁶⁹ L'art. 2423-bis, comma 1, cod. civ. stabilisce che "si possono indicare esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio". L'art. 2433, comma 2, cod. civ. prevede, inoltre, che "non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato".

- gli utili d'esercizio corrispondenti a tali plusvalenze devono essere iscritti in un'apposita riserva indisponibile del patrimonio netto⁷⁰. Nel caso in cui gli utili d'esercizio siano inferiori all'importo delle plusvalenze, la riserva deve essere integrata per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi (art. 6, comma 2);
 - la riserva deve essere ridotta in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione (art. 6, comma 3);
 - la riserva indisponibile può essere utilizzata a coperture delle perdite, solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. Se la riserva indisponibile è utilizzata a copertura delle perdite deve essere reintegrata accantonando utili degli esercizi successivi (art. 6, comma 5);
 - non si possono distribuire utili fino a quando la riserva indisponibile è di importo inferiore a quello delle plusvalenze imputate a conto economico esistenti alla data di riferimento del bilancio (art. 6, comma 6).
- 2) per le plusvalenze da *fair value* (valore equo) imputate secondo gli IAS/IFRS alle riserve di patrimonio netto, l'articolo 6 prevede che tali riserve non possano essere distribuite (art. 6, comma 1, lettera b).

Il D.Lgs. n. 38/2005 prevede inoltre che le riserve, di cui ai punti 1 e 2 sopraindicati (art. 6, comma 4):

- non possano essere imputate a capitale.
Tale norma si rende necessaria per evitare che il capitale sociale, ultima garanzia per i creditori e per i terzi, sia incrementato con valori suscettibili di variazione in relazione all'andamento del mercato. Inoltre, la norma permette di evitare che una società imputi tali riserve a capitale sociale mediante aumento gratuito e, successivamente, riduca il capitale *ex art. 2445*, procedendo alla distribuzione ai soci di quella parte del capitale che si è formata con le riserve non distribuibili;
- non possano essere utilizzate:
 - per la quantificazione degli utili spettanti ai possessori di azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore (art. 2350, terzo comma, cod. civ.);
 - per l'acquisto di azioni proprie (art. 2357, primo comma, cod. civ.) ;
 - per le operazioni volte a favorire l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti della società (art. 2358, terzo comma, cod. civ.);
 - per l'acquisto delle azioni della società controllante (art. 2359-*bis*, primo comma, cod. civ.);
 - per la quantificazione degli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori (art. 2432, cod. civ.);
 - per la quantificazione degli utili realmente conseguiti distribuibili (art. 2478-*bis*, quarto comma, cod. civ.).

⁷⁰ La costituzione della riserva deve avvenire in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato d'esercizio. Il risultato dell'esercizio espresso dal bilancio è comprensivo dunque sia di componenti reddituali realizzate sia di componenti reddituali non realizzate. Si ritiene che in nota integrativa si debba distinguere nettamente tra componenti reddituali realizzate e non realizzate.

Art. 6 D.Lgs. n. 38/2005: riflessi derivanti dall'applicazione dello IAS 16

Le riserve di patrimonio netto che si formano in applicazione del modello della rideterminazione (cfr. par. 3.9.2.) previsto dallo IAS 16, rientrano sotto il regime di indisponibilità e indisponibilità previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) e comma 4.

A tal proposito si veda l'esempio seguente.

Esempio n. 33 - Regime di distribuibilità e disponibilità delle riserve che si originano dall'applicazione dello IAS 16

Si considerino i seguenti dati relativi ad un impianto:

- data acquisto: 1° gennaio 2006;
- costo d'acquisto: € 1.000;
- vita utile: 10 anni;
- valore residuo: nullo;
- criterio di ammortamento: a quote costanti.

Per semplicità nell'esempio proposto non si considerano gli effetti della fiscalità differita.

Al 31 dicembre 2007, il *fair value* (valore equo) dell'impianto è pari a € 1.500. A tale data, si procede alla rideterminazione nel valore dell'impianto. Il valore contabile, alla data della rideterminazione, è pari a € 800 (costo storico: 1.000 - ammortamenti accumulati: 200). La rideterminazione genera un *surplus*, accantonato a riserva di patrimonio netto, pari a € 700 (1.500 - 800).

Alla data di rideterminazione (31.12.2007) si effettuano le seguenti scritture contabili:

a) *Eliminazione degli ammortamenti accumulati contro il valore lordo del bene**

Ammortamenti accumulati	a	Immobil, impianti e macchinari	200
-------------------------	---	--------------------------------	-----

* Per completezza, si ricorda che, in caso di rideterminazione, gli ammortamenti accumulati possono anche essere ricalcolati proporzionalmente alla variazione del valore lordo del bene (cfr. par. 3.9.2.3, esempio 11)

b) *Rilevazione contabile del surplus da rideterminazione*

Immobil, impianti e macchinari	a	Riserva da rivalutazione	700
--------------------------------	---	--------------------------	-----

A seguito della rideterminazione, il nuovo valore contabile dell'impianto al 31.12.2007 è di € 1.500 (pari al suo *fair value* a tale data).

La riserva da rivalutazione iscritta nel patrimonio (pari a € 700), che deriva dall'applicazione del modello della rideterminazione di valore, è una riserva indisponibile (D.Lgs. n. 38/2005, art. 6, comma 1, lettera b) e indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale (D.Lgs. n. 38/2005, art. 6, comma 4).

Assumendo che la rideterminazione non modifichi l'originario piano di ammortamento, a partire dal 1° gennaio 2008, la riserva da rivalutazione iscritta nel patrimonio netto si realizza, in ciascun esercizio, per un ammontare pari alla differenza tra la quota d'ammortamento post-rideterminazione ($187,5 = 1.500/8$) e quella ante-rideterminazione ($100 = 1.000/10$), ovvero € 87,5. In altre parole, la riserva si realizza per un ammontare pari al rapporto tra l'importo della rideterminazione (€ 700) e la restante vita utile del bene (8 anni).

Alla fine di ciascun esercizio, l'importo della riserva che si realizza (€ 87,5) deve essere trasferito a "utili portati a nuovo" ovvero a una riserva di patrimonio netto distribuibile e disponibile.

Alla fine di ciascun esercizio, le scritture contabili relative all'ammortamento ed al trasferimento ad "utili portati a nuovo" della riserva da rivalutazione sono le seguenti:

Quota ammortamento	a	Immobil, impianti e macchinari	187,5
Riserva da rivalutazione (indistribuibile e indisponibile)	a	Riserva distribuibile e disponibile	87,5

Al termine della sua vita utile, l'impianto sarà completamente ammortizzato e l'importo della riserva da rivalutazione sarà pari a zero.

Appendice

Estratti di bilancio redatti secondo gli IAS/IFRS

Appendice A

Gruppo ENI - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005

Schema di stato patrimoniale (attivo)

(milioni di euro)	31.12.2004	31.12.2005
ATTIVITÀ		
Attività correnti		
Disponibilità liquide ed equivalenti	(NOTA N. 1) 1.003	1.333
Altre attività finanziarie negoziabili o disponibili per la vendita	(NOTA N. 2) 1.266	1.368
Crediti commerciali e altri crediti	(NOTA N. 3) 13.734	17.902
Rimanenze	(NOTA N. 4) 2.847	3.563
Attività per imposte correnti	(NOTA N. 5) 674	697
Altre attività	(NOTA N. 6) 588	369
	20.112	25.232
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	(NOTA N. 7) 40.586	45.013
Rimanenze immobilizzate-scorte d'obbligo	(NOTA N. 8) 1.386	2.194
Attività immateriali	(NOTA N. 9) 3.313	3.194
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	(NOTA N. 10) 3.156	3.890
Altre partecipazioni	(NOTA N. 10) 529	421
Altre attività finanziarie	(NOTA N. 11) 936	1.050
Attività per imposte anticipate	(NOTA N. 12) 1.827	1.861
Altre attività	(NOTA N. 13) 1.008	995
	52.741	58.618
TOTALE ATTIVITÀ	72.853	83.850

Criteria di valutazione (Attività materiali)

Le attività materiali, ivi inclusi gli investimenti immobiliari, sono rilevate secondo il criterio del costo e iscritte al prezzo di acquisto o al costo di produzione comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione necessari a rendere le attività pronte all'uso. Quando è necessario un rilevante periodo di tempo affinché il bene sia pronto all'uso, il prezzo di acquisto o il costo di produzione include gli oneri finanziari sostenuti che teoricamente si sarebbero risparmiati, nel periodo necessario a rendere il bene pronto all'uso, qualora l'investimento non fosse stato fatto.

In presenza di obbligazioni attuali per lo smantellamento, la rimozione delle attività e la bonifica dei siti, il valore di iscrizione include i costi stimati (attualizzati) da sostenere al momento dell'abbandono delle strutture, rilevati in contropartita a uno specifico fondo. Il trattamento contabile delle revisioni di stima di questi costi, del trascorrere del tempo e del tasso di attualizzazione sono indicati al punto "Fondi per rischi e oneri".

Non è ammesso effettuare rivalutazioni delle attività materiali, neanche in applicazione di leggi specifiche.

I beni assunti in leasing finanziario sono iscritti tra le attività materiali in contropartita al debito finanziario verso il locatore e ammortizzati secondo i criteri di seguito indicati. Quando non vi è la ragionevole certezza di esercitare il diritto di riscatto, l'ammortamento è effettuato nel periodo più breve tra la durata della locazione e la vita utile del bene.

Le attività materiali sono ammortizzate sistematicamente a quote costanti lungo la loro vita utile intesa come la stima del periodo in cui l'attività sarà utilizzata dall'impresa. Quando l'attività materiale è costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti, l'ammortamento è effettuato per ciascuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione ridotto del presumibile valore netto di cessione al termine della sua vita utile, se significativo e ragionevolmente determinabile. Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un fabbricato, nonché le attività materiali destinate alla cessione che sono valutate al minore tra il valore di iscrizione e il loro fair value al netto degli oneri di dismissione.

I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati nel periodo di durata della concessione o della vita utile del bene se minore. I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa delle attività materiali sono imputati all'attivo patrimoniale.

I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni complessi sono imputati all'attivo patrimoniale e ammortizzati lungo la loro vita utile; il valore di iscrizione residuo della componente oggetto di sostituzione è imputato a conto economico. Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute.

Quando si verificano eventi che fanno presumere una riduzione del valore delle attività materiali, la loro recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore d'uso. In assenza di un accordo di vendita vincolante, il fair value è stimato sulla base dei valori espressi da un mercato attivo, da transazioni recenti ovvero sulla base delle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che l'impresa potrebbe ottenere dalla vendita del bene. Il valore d'uso è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall'uso del bene e, se significativi e ragionevolmente determinabili, dalla sua cessione al termine della sua vita utile al netto degli oneri di dismissione. I flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni ragionevoli e documentabili rappresentative

della migliore stima delle future condizioni economiche che si verificheranno nella residua vita utile del bene, dando maggiore rilevanza alle indicazioni provenienti dall'esterno. L'attualizzazione è effettuata a un tasso che tiene conto del rischio implicito nei settori di attività in cui opera l'impresa. La valutazione è effettuata per singola attività o per il più piccolo insieme identificabile di attività che genera flussi di cassa in entrata autonomi derivanti dall'utilizzo continuativo (cd. *cash generating unit*).

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le attività sono rivalutate e la rettifica è imputata a conto economico come rivalutazione (ripristino di valore). La rivalutazione è effettuata al minore tra il valore recuperabile e il valore di iscrizione al lordo delle svalutazioni precedentemente effettuate e ridotto delle quote di ammortamento che sarebbero state stanziate qualora non si fosse proceduto alla svalutazione.

Note al bilancio consolidato (nota 7)

■ Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari di 45.013 milioni di euro (40.586 milioni di euro al 31 dicembre 2004) si analizzano come segue:

(milioni di euro)	Saldo iniziale netto	Investimenti	Ammortamenti	Svalutazioni	Differenze cambio da conversione	Altre variazioni	Saldo finale netto	Saldo finale lordo	Fondo ammortamento e svalutazione
31.12.2004									
Terreni	1.185	7		(8)		(987)	197	274	77
Fabbricati	608	45	(97)	(4)	5	1.021	1.578	3.159	1.581
Impianti e macchinari	28.246	2.878	(3.349)	(149)	(769)	3.992	30.849	66.312	35.463
Attrezzature industriali e commerciali	517	159	(120)	(1)	(6)	(127)	422	1.622	1.200
Altri beni	286	91	(104)	(1)	(7)	64	329	1.149	820
Immobilizzazioni in corso e acconti	8.501	3.605		(166)	(305)	(4.424)	7.211	7.762	551
	39.343	6.785	(3.670)	(329)	(1.082)	(461)	40.586	80.278	39.692
31.12.2005									
Terreni	197	5		(4)		175	373	421	48
Fabbricati	1.578	41	(108)	(8)	12	(62)	1.453	3.152	1.699
Impianti e macchinari	30.849	2.443	(4.240)	(192)	1.827	5.881	36.568	77.806	41.238
Attrezzature industriali e commerciali	422	113	(126)		10	(47)	372	1.623	1.251
Altri beni	329	65	(102)		12	14	318	1.182	864
Immobilizzazioni in corso e acconti	7.211	3.891		(60)	590	(5.703)	5.929	6.526	597
	40.586	6.558	(4.576)	(264)	2.451	258	45.013	90.710	45.697

Gli investimenti di 6.558 milioni di euro (6.785 milioni di euro al 31 dicembre 2004) sono riferiti essenzialmente ai settori Exploration & Production (4.269 milioni di euro), Gas & Power (1.079 milioni di euro), Refining & Marketing (642 milioni di euro) e Ingegneria e Costruzioni (343 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro relativi all'attività Costruzioni e Perforazioni) e comprendono oneri finanziari per 159 milioni di euro riferiti essenzialmente ai settori Exploration & Production (97 milioni di euro), Refining & Marketing (31 milioni di euro) e Gas & Power (29 milioni di euro). Il tasso d'interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è compreso tra il 2,2% e il 6,1%. Informazioni sugli investimenti effettuati sono indicate nella "Relazione sulla gestione al bilancio consolidato - Andamento operativo" dei principali settori di attività.

I principali coefficienti di ammortamento adottati, con esclusione delle immobilizzazioni ammortizzate con il metodo UOP, sono compresi nei seguenti intervalli:

(%)	
Fabbricati	2 - 10
Impianti e macchinari	2 - 10
Attrezzature industriali e commerciali	4 - 33
Altri beni	6 - 33

Le differenze cambio da conversione dei bilanci delle imprese operanti in aree diverse dall'euro di 2.451 milioni di euro riguardano principalmente imprese che redigono il bilancio in dollari USA (2.300 milioni di euro).

Le svalutazioni di 264 milioni di euro riguardano principalmente asset minerari del settore Exploration & Production (156 milioni di euro) e impianti petrolchimici della Syndial SpA (75 milioni di euro). Il valore recuperabile considerato ai fini della determinazione della svalutazione è stato determinato attualizzando i flussi di cassa futuri attesi utilizzando tassi compresi tra il 6,5% e il 9,8%. Le altre variazioni di 258 milioni di euro riguardano la rilevazione iniziale e la revisione delle stime dei costi per abbandono e ripristino siti di 576 milioni di euro riferiti essenzialmente al settore Exploration & Production (562 milioni di euro); questo incremento è stato parzialmente assorbito dalla variazione dell'area di consolidamento di 122 milioni di euro riferita essenzialmente alla vendita della Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili (82 milioni di euro), dell'Acquedotto Vesuviano SpA (20 milioni di euro) e dell'Acquedotto di Savona SpA (20 milioni di euro), dalla vendita di immobili, mobili, impianti e macchinari e rami d'azienda e da radiazioni per 97 milioni di euro relativi principalmente al settore Exploration & Production (37 milioni di euro).

Gli immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati ancora in uso ammontano a 11.076 milioni di euro e riguardano principalmente metanodotti per il trasporto del gas naturale di proprietà della Snam Rete Gas SpA (3.692 milioni di euro), raffinerie e depositi di prodotti petroliferi del settore Refining & Marketing (2.639 milioni di euro) e impianti petrolchimici di Polimeri Europa SpA (1.901 milioni di euro) e di Syndial SpA (1.598 milioni di euro).

I contributi pubblici portati a decremento degli immobili, impianti e macchinari ammontano a 965 milioni di euro (910 milioni di euro al 31 dicembre 2004).

Sugli immobili, impianti e macchinari sono costituite garanzie reali per un valore nominale di 475 milioni di euro (482 milioni di euro al 31 dicembre 2004) rilasciate principalmente a fronte di finanziamenti ricevuti.

Gli immobili, impianti e macchinari assunti in leasing finanziario ammontano a 134 milioni di euro e riguardano per 72 milioni di euro navi FPSO utilizzate dal settore Exploration & Production a supporto dell'attività di produzione e trattamento di idrocarburi.

Immobilizzazioni materiali per settore di attività

(milioni di euro)	31.12.2004	31.12.2005
Immobilizzazioni materiali lorde:		
- Exploration & Production	40.322	49.120
- Gas & Power	20.680	21.517
- Refining & Marketing	8.947	9.420
- Petrolchimica	4.311	4.402
- Ingegneria e Costruzioni	3.524	3.878
- Altre attività	2.300	2.248
- Corporate e società finanziarie	194	213
- Eliminazione utili interni		(88)
	80.278	90.710
Fondo ammortamento e svalutazione:		
- Exploration & Production	19.561	24.640
- Gas & Power	7.445	7.757
- Refining & Marketing	5.586	5.864
- Petrolchimica	3.130	3.263
- Ingegneria e Costruzioni	1.878	2.031
- Altre attività	2.007	2.054
- Corporate e società finanziarie	85	92
- Eliminazione utili interni		(4)
	39.692	45.697
Immobilizzazioni materiali nette:		
- Exploration & Production	20.761	24.480
- Gas & Power	13.235	13.760
- Refining & Marketing	3.361	3.556
- Petrolchimica	1.181	1.139
- Ingegneria e Costruzioni	1.646	1.847
- Altre attività	293	194
- Corporate e società finanziarie	109	121
- Eliminazione utili interni		(84)
	40.586	45.013

Appendice B

**Gruppo FINMECCANICA - Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2005**

Schema di stato patrimoniale (attivo)

<i>Stato Patrimoniale (€mil)</i>	<i>Note</i>	<u><i>31.12.05</i></u>	<u><i>31.12.04</i></u>
<i>Attività non correnti</i>			
Immobilizzazioni immateriali	8	3.596	2.225
Immobilizzazioni materiali	9	2.506	2.300
Investimenti immobiliari		2	2
Investimenti in partecipazioni	10	138	639
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	12	906	-
Titoli detenuti fino a scadenza		-	1
Crediti	13	122	106
Imposte differite	41	397	250
Altre attività	13	4	17
		<u>7.671</u>	<u>5.540</u>
<i>Attività correnti</i>			
Rimanenze	14	5.511	4.589
Lavori in corso su ordinazione	15	2.538	2.169
Crediti commerciali	16	3.600	3.353
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	17	20	-
Titoli detenuti fino a scadenza	17	-	33
Crediti tributari	18	364	372
Crediti finanziari	16	460	514
Altre attività	19	532	508
Disponibilità liquide	20	1.061	2.055
		<u>14.086</u>	<u>13.593</u>
<i>Attività non correnti possedute per la vendita</i>	42	<u>120</u>	<u>513</u>
Totale attività		21.877	19.646

Principi contabili adottati (Immobilizzazioni materiali)

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include ogni onere direttamente sostenuto per predisporre le attività al loro utilizzo oltre ad eventuali oneri di smantellamento e di rimozione che verranno sostenuti per riportare il sito nelle condizioni originarie.

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente imputati al conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti l'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, è effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di una attività. Eventuali contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali sono registrati a diretta deduzione del bene cui si riferiscono.

Il valore di un bene è rettificato dall'ammortamento sistematico, calcolato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dello stesso sulla base della vita utile. Nell'esercizio in cui il bene viene rilevato per la prima volta l'ammortamento viene determinato tenendo conto dell'effettivo utilizzo del medesimo. La vita utile stimata dal Gruppo, per le varie classi di cespiti, è la seguente:

Immobilizzazioni materiali (IAS 16)

	Anni
Terreni	vita utile indefinita
Fabbricati	20-33
Impianti e macchinari	5-10
Attrezzature	3-5
Altri beni	5-8

Qualora il bene oggetto di ammortamento sia composto da elementi distintamente identificabili la cui vita utile differisce significativamente da quella delle altre parti che compongono l'immobilizzazione, l'ammortamento viene calcolato separatamente per ciascuna delle parti che compongono il bene in applicazione del principio del *component approach*.

La voce comprende anche le attrezzature destinate a specifici programmi (*tooling*) ancorché ammortizzate, come gli altri "oneri non ricorrenti" (v. Nota 5.1), in funzione del metodo delle unità prodotte rispetto al totale previsto.

Gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di attività o gruppi di attività sono determinati confrontando il prezzo di vendita con il relativo valore netto contabile.

Note al bilancio consolidato (nota 9)

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinari	Attrezzature	Altre	Totale
<i>1° gennaio 2005</i>					
Costo	1.341	1.233	715	1.074	4.363
Ammortamenti e svalutazioni	(287)	(842)	(439)	(495)	(2.063)
Valore in bilancio	1.054	391	276	579	2.300
<i>31 dicembre 2005</i>					
Investimenti (*)	61	117	78	103	359
Incrementi da aggregazione di imprese	25	100	20	42	187
Vendite	(2)	(1)	(3)	(3)	(9)
Ammortamenti e svalutazioni	(47)	(108)	(61)	(73)	(289)
Altri movimenti	(46)	(27)	4	27	(42)
<i>31 dicembre 2005</i> così composto	1.045	472	314	675	2.506
Costo	1.410	1.492	851	1.225	4.978
Ammortamenti e svalutazioni	(365)	(1.020)	(537)	(550)	(2.472)
	1.045	472	314	675	2.506
(*) di cui per capitalizzazioni di costi interni	-	17	12	12	41

Il valore delle immobilizzazioni materiali include mil. 131 (mil. 131 al 31.12.04) relativi a beni detenuti per effetto di contratti qualificabili come leasing finanziario, dei quali mil. 115 (mil. 112 al 31.12.04) relativi a terreni e fabbricati ed mil. 16 (mil.19 al 31.12.04) relativi ad impianti e macchinari, attrezzature ed altri beni.

In particolare la voce "altre immobilizzazioni" include, per complessivi mil. 271 (mil. 252 al 31.12.04), gli aeromobili di proprietà del gruppo GIE ATR nonché i velivoli per i quali, pur essendo stati conclusi contratti di cessione con clienti terzi, non sono stati considerati realizzati i presupposti, in termini di trasferimento sostanziale dei rischi connessi con la proprietà (cfr. Nota 5.2), per la rilevazione contabile dell'operazione di cessione.

La stessa voce accoglie, inoltre, il valore delle attività materiali in corso di completamento per mil. 223 (mil. 164 al 31.12.04).

Gli investimenti più significativi sono stati effettuati dai settori Aeronautica per mil. 143 (principalmente per l'inizio delle attività relative al programma B787), Elettronica per la Difesa per mil. 77, Elicotteri per mil. 53 e Sistemi di Difesa per mil. 31.

Bibliografia

- AA.VV., *Principi contabili internazionali*, Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2004
- AA.VV., *Contabile 2006*, Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2005
- D. CAIRNS (a cura di), *Applying International Accounting Standards*, 3rd Edition, Tolley, 2002
- B. J. EPSTEIN – A. A. MIRZA, *Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards*, Wiley, 2005
- G. FERRERO – F. DEZZANI – P. PISONI – L. PUDDU – M. CAPRA, *Contabilità & Bilancio d'esercizio*, Giuffrè Editore, 2004
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB), *International Financial Reporting Standards (IFRSs)*, Ipsoa Editore, 2005
- B. MACKENZIE – A. SIMMONDS, *International Accounting Standards: a guide to preparing accounts*, 3rd Edition, Deloitte & Touche, 2001
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC), *Principio contabile n. 16: Le immobilizzazioni materiali*, 2005
- F. ROSCINIVITALI, *Guida operativa ai principi contabili*, Il Sole 24 Ore, 2005
- F. ROSCINIVITALI – M. POZZOLI, *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, 2005
- F. ROSCINIVITALI – M. A. VINZIA, *Fair value per l'applicazione degli IAS*, Il Sole 24 Ore, 2005
- E. SANTESSO – U. SÒSTERO, *Principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Il Sole 24 Ore, III^a ed., 2001
- SYNERGIA CONSULTING GROUP, *IAS/IFRS: problemi e opportunità*, Il Sole 24 Ore, 2006.

Publicazioni della Fondazione Luca Pacioli in tema di principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Immobilizzazioni materiali (IAS 16)
Documento n. 17 del 20 settembre 2006

Rendiconto finanziario (IAS 7)
Documento n. 14 del 7 luglio 2006

L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia
Documento n. 23 del 25 luglio 2005

La composizione di un bilancio IAS: stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto (IAS 1)
Documento n. 19 del 6 novembre 2003

Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS (Framework IASB)
Documento n. 11 del 27 maggio 2003

L'impatto degli IAS sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria
Documento n. 22 del 26 settembre 2002

L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea
Documento n. 13 del 22 maggio 2002